



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

***Parto anonimo e diritto a conoscere le  
proprie origini***

Candidata

*Monica Di Raimondo*

Relatrice

*Prof.ssa Erica Palmerini*

A.A. 2013/2014

*Alla mia famiglia*

# INDICE

<b>Introduzione.....</b>	<b>1</b>
--------------------------	----------

## CAPITOLO 1

### IL NOME DELLA MADRE TRA OBLIO E VERITÀ

1.1 Partorire in anonimato: cenni storici.....	5
1.2 Tra il parto e l'atto di nascita: una singolare fase della maternità	9
1.2.1 Parto anonimo: diritto riconosciuto anche alle donne coniugate? .....	16
1.3 L'accertamento della maternità: tra atto e fatto .....	23
1.4 Paternità e parto anonimo: i termini del conflitto .....	32
1.5 Responsabilità genitoriale.....	40

## CAPITOLO 2

### IL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI

2.1 Il diritto a conoscere le proprie origini nel prisma dell'identità personale.....	47
2.1.1 Il cammino del diritto all'identità personale.....	53
2.2 L'emersione del diritto a conoscere le origini biologiche nelle fonti sovranazionali. ....	61
2.3 La ricerca delle origini nel contesto dell'adozione. ....	63
2.3.1 Le innovazioni alla disciplina .....	78

2.4 Il diritto dell'adottato alla ricerca delle origini e la tutela dell'anonimato della madre: i termini del conflitto.....	82
2.5 Anonimato e diritto alla salute. ....	86
2.6 L'accouchement sous X e la disciplina francese sull'accesso alle origini. ....	88
2.7 La soluzione francese di fronte alla CEDU .....	94

### **CAPITOLO 3**

#### **VERSO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REVERSIBILITÀ DELL'ANONIMATO MATERNO**

3.1 La Corte Europea dei diritti dell'uomo si mostra favorevole al diritto del figlio a scoprire le proprie origini .....	99
3.2 Un delicato bilanciamento. La sentenza 22/11/2013 n.278 della Corte Costituzionale .....	106
3.3 La combinazione di tecniche decisorie.....	109
3.4 Reversibilità del segreto della partorienta .....	116
3.5 Genitorialità responsabile: abbandono, ripensamento e riconoscimento del figlio prima della chiusura del procedimento di adozione.....	118
3.6 Adozione, sull'accesso alle origini il Tribunale di Trieste detta le regole .....	124
3.7 Il diritto del nato da fecondazione eterologa di conoscere le proprie origini biologiche.....	126
 <b>Bibliografia.....</b>	 <b>138</b>
<b>Ringraziamenti .....</b>	<b>147</b>

## Introduzione

In questo lavoro verrà presa in considerazione la tematica relativa al difficile bilanciamento tra il diritto della donna a partorire in anonimato ed il diritto del figlio ad accedere alle informazioni sulle proprie origini.

Le due tematiche sono però strettamente legate, dal momento che la mancanza di automaticità nell'instaurazione del rapporto di filiazione naturale costituisce il presupposto e il fondamento del diritto della donna di partorire (e poi di abbandonare il figlio), mantenendo segreta la propria identità. Non è un caso che negli ordinamenti dove è prevista la non automatica costituzione del rapporto di filiazione naturale materna, venga riconosciuto il diritto all'anonimato a favore della partorientente.

Ammettendo il diritto al parto anonimo, il legislatore compie già a priori una scelta di particolare importanza che porta ad affermare la prevalenza del diritto della madre rispetto al diritto del figlio ed esclude a posteriori (cioè al momento della richiesta del figlio di ottenere informazioni sulla propria genesi) un eventuale bilanciamento tra le due posizioni. Infatti, laddove sia data la possibilità alla donna di partorire nell'anonimato, sarà impedito successivamente al figlio di accedere alle informazioni sui suoi genitori biologici e spesso anche a quelle “*non identificative*”, ovvero non inerenti l'identità dei genitori, ma alla storia sociale e sanitaria della famiglia d'origine ed alle vicende che hanno portato all'abbandono. La scelta di privilegiare l'interesse della partorientente suscita in verità non poche perplessità, soprattutto avendo riguardo all'interesse del figlio alla ricostruzione della propria storia biologica.

Tali perplessità trovano fondamento anche in ragione del fatto che alcuni Paesi dell'Europa continentale hanno riconosciuto il diritto dell'adottato adulto di accedere alle proprie origini familiari e genetiche: in tali Paesi in passato l'adozione si fondava su un'idea di trapianto completo e definitivo del minore adottato nella nuova famiglia, con la conseguente rottura di ogni tipo di rapporto giuridico o fattuale con la famiglia biologica. Solo negli ultimi anni quest'idea è andata in crisi e sono state, quindi, approvate una serie di leggi che hanno permesso l'accesso dell'adottato alle informazioni relative al proprio bagaglio genetico.

Nel corso di questo lavoro mi sono resa conto di quanto sia ampia la difficoltà di bilanciare il diritto della madre (e dei genitori biologici in genere) di rimanere anonima al momento del parto e il diritto del figlio di accedere alle informazioni relative alle proprie origini, che gli consentirebbero di ricostruire il proprio bagaglio genetico: proprio considerando tale incompatibilità, ho analizzato i tentativi di bilanciamento tra le due posizioni compiuti dalla Francia e dall'Italia. Tali meccanismi di bilanciamento, ho potuto notare, sono molto dibattuti e sotto più profili discutibili; ciò anche in vista del fatto che, di fronte ad una tematica così interessante sotto il profilo giuridico, c'è innanzitutto una problematica delicata sotto il profilo sociale.

Per meglio evidenziare la problematica sopra citata, ho analizzato la sentenza n. 425 del 25 novembre 2005, in cui la Corte Costituzionale si è pronunciata per la prima volta sul rapporto tra diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini e il diritto della madre naturale a mantenere l'anonimato, qualora abbia dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata. In particolar modo ho approfondito l'art 28 della legge sull'adozione in merito alla riforma del 2001, cercando di spiegare le motivazioni che hanno portato la Corte a distaccarsi rispetto alla richiesta presentata dal giudice nel caso in esame.

Ho preso, poi, in esame il caso *Odièvre* che è, per l'importanza e l'attualità del tema, particolarmente rilevante per comprendere le esigenze di bilanciamento degli interessi della donna partoriente all'anonimato da un lato, e del figlio a venire a conoscenza delle proprie origini dall'altro ed, altresì, per comprendere quanto siano importanti gli effetti delle pronunce della Corte di Giustizia di Strasburgo negli ordinamenti degli Stati membri della Cedu ed in particolare, nell'ordinamento italiano alle informazioni sulle proprie origini.

Ho poi posto l'attenzione sulla rivalutazione del tema oggetto di esame, in riferimento alla condanna che l'Italia ha subito da parte da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per la rigida protezione dell'anonimato materno, riconoscendo così oggi la possibilità di interpellare la madre su richiesta del figlio, per un'eventuale revoca dell'anonimato.

L'Italia, in questo modo, sta cercando di tutelare gli interessi delle parti prendendo come modello di riferimento la disciplina francese relativa al parto anonimo.

La conoscenza delle origini biologiche mi ha portata a considerare che il proprio passato costituisce una fondamentale tappa nella vita di ogni individuo per la formazione della propria identità personale. Infatti il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche ad evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme –

quali quelle che disciplinano il diritto all'anonimato della madre – che coinvolgono esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita e che vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che l'ambito della tutela del diritto all'anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa.

Infine, mi sono dedicata alla questione della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa, cercando di valutare le varie posizioni prese in merito al difficile bilanciamento degli interessi coinvolti riguardanti il diritto a conoscere le origini e l'anonimato di chi sceglie di essere donatori di gameti. Così anche l'Italia si prepara a disciplinare questa delicata materia e tra i tanti aspetti, quello della scelta di garantire o meno il diritto all'anonimato del donatore implicando o meno la possibilità di stabilire un rapporto di filiazione non solo biologica, ma legale.

# Capitolo 1

## Il nome della madre tra oblio e verità

### 1.1 Partorire in anonimato: cenni storici

La nascita di un bambino è un evento che incide sempre in modo profondo nella vita di una donna. Non è detto, però, che esso sia sempre vissuto con gioia: a volte le madri si trovano a vivere situazioni estremamente dolorose, pertanto è necessario che, durante la gravidanza, la donna venga seguita in modo qualificato, per la tutela sua e del nascituro, onde evitare, al momento del parto, decisioni affrettate e spesso drammatiche.

Non sono rari, infatti, i casi di neonati abbandonati subito dopo la nascita e ai quali, spesso, non si riesce a salvare la vita. Tali drammatiche scelte sono, il più delle volte, frutto della paura e della mancata conoscenza della normativa sul punto. In Italia è possibile partorire in anonimato. La nostra legge<sup>1</sup> assicura, infatti, piena assistenza alle partorienti, dando a queste la possibilità di lasciare il neonato in ospedale nel più totale anonimato e con la certezza che sarà al sicuro finché troverà una famiglia. Il nome della madre rimarrà segreto e sul certificato di nascita del bambino verrà scritto: “nato da donna che non consente di essere nominata”. Inoltre, anche quando il parto non avviene in ospedale, se la donna nutre diffidenza verso la garanzia offerta dall’anonimato, esiste la possibilità, offerta da alcuni ospedali italiani, di lasciare il bambino in completa sicurezza, in speciali culle termiche. Si tratta di culle dotate di sensori che segnalano la presenza del neonato e nelle quali i bambini possono essere lasciati in modo totalmente anonimo, nella certezza che saranno subito accuditi da personale specializzato e sottoposti alle cure necessarie.

---

<sup>1</sup>Art. 30, comma 2, D.P.R 396 del 2000

Le radici dell'odierno diritto della donna all'anonimato materno, trovano la loro origine nell'istituto post medievale della ruota, strumento collocato in luoghi appositamente attrezzati, per lo più ricoveri religiosi, dove i cosiddetti "trovatelli" venivano accolti, nutriti e salvati dalla fame e dal freddo.

Tradizionalmente, consentire alla donna di partorire in anonimato significava proteggerla dallo scandalo e dalla vergogna di un concepimento, e quindi di una sessualità, in violazione del legame coniugale, cui poteva accompagnarsi una situazione di estrema povertà o comunque di solitudine durante la gravidanza e durante il parto. Uno stato di realtà che, complessivamente considerato, metteva a rischio la vita e la salute della partoriente, esponendola al ricorso a pratiche abortive clandestine, e del nascituro, oggetto di possibile abbandono o, nei casi più gravi, di infanticidio.

In epoca medievale, alla stessa finalità rispondevano meccanismi di accoglienza post-natale anonima dei neonati che, se frutto di gravidanze indesiderate, i cui esiti erano impossibili da affrontare per la condizione di grave indigenza della partoriente o per la mancanza di un contesto familiare di supporto, venivano collocati nelle ruote dei brefotrofi.<sup>2</sup>

La ruota degli esposti<sup>3</sup> era una struttura in legno a forma cilindrica, girevole verticalmente sul proprio asse, posta nel vano di una finestra all'ingresso dell'edificio, divisa in due parti separate, l'una verso l'esterno, l'altra verso l'interno. La donna poteva sistemare il nato nell'apertura esterna, senza essere vista, ruotare la base di appoggio e

---

<sup>2</sup> La prima ruota, conosciuta nella storia, fu costruita in Francia presso l'ospedale dei canonici di Marsiglia, nel 1188, e da lì importata in Italia nel 1198, per volere del papa Innocenzo III, ed installata a Roma presso l'ospedale di Santo Spirito in Sassia. La validità e l'opportunità dello strumento furono messe in discussione soltanto a partire dai primi decenni del XIX secolo.

<sup>3</sup> Il termine « esposizione » (da cui « esposti »), che dapprima indicò solo l'atto di deporre i neonati in luogo pubblico, divenne poi sinonimo di abbandono dei bambini in senso generale.

suonare una campanella per avvertire chi fosse presente nel brefotrofo di raccogliere il neonato.

La presenza di questo strumento permetteva l'assistenza all'infanzia di un grande numero di bambini.

Si riteneva che le misere condizioni economiche delle famiglie dei trovatelli fossero il principale movente dell'abbandono. Altro fatto che, probabilmente, contribuiva a mantenere alto il numero delle esposizioni, era la mentalità dell'epoca vincolata a schemi morali che non ammettevano la procreazione fuori dal matrimonio, e anzi condannavano quelle donne che, "disonorate", volessero allevare i propri bambini illegittimi.

Nella seconda metà dell'Ottocento la maggior parte dei trovatelli viveva presso "tenutari" esterni piuttosto che all'interno degli istituti, ma le famiglie ritiravano dai brefotrofi i bambini quasi unicamente perché li ritenevano un buon investimento. È infatti significativo che soprattutto le famiglie contadine adottassero degli esposti, i quali fin dalla più tenera età venivano avviati ai lavori strettamente campestri o alle attività manifatturiere connesse con l'agricoltura.

Non solo in Italia, ma anche in altre nazioni come la Francia e l'Inghilterra (almeno fino alla fine del XVIII sec.), le istituzioni, create per la raccolta dei bambini abbandonati, funzionavano come vere agenzie per l'eliminazione dei figli indesiderati, illegittimi e no, tanto che a Londra gli istituti per l'infanzia abbandonata meritavano l'appellativo di "efficaci agenzie di infanticidio."

Le grandi difficoltà riscontrate nell'assistenza dell'infanzia abbandonata avevano la loro causa principale nella mancanza di una legge che uniformasse il servizio degli esposti in Italia. Le donne potevano partorire e abbandonare i propri bambini senza riconoscerli e il segreto assoluto faceva sì che anche i figli legittimi potessero essere dichiarati come figli di ignoti.

L'opinione pubblica italiana cominciò ben presto a parlare di autentica “strage degli innocenti” a proposito degli esposti e dei brefotrofi che li ospitavano e a più livelli si sollecitò l'elaborazione di una legge che disciplinasse il delicato e ormai tragico problema dei trovatelli.

Fu soprattutto nella seconda metà dell'ottocento che il problema dell'infanzia abbandonata acquistò in Italia particolare rilievo e venne trattata sia dal punto di vista legislativo e sociale che da quello umano.<sup>4</sup>

Il numero degli esposti crebbe notevolmente, creando gravi problemi economici alle amministrazioni, si cercò, quindi, per far fronte alle spese, di delimitare il numero degli assistiti ai casi di reali bisogno.

A tale scopo nacque l'idea di abolire la “ruota”, ritenuta un mezzo incivile, causa di numerosi abusi: in particolare quello di raccogliere anche figli legittimi. Si pensò di sostituirlo con un ufficio di accettazione, in cui l'impiegato, vincolato dal segreto d'ufficio, potesse accertare dall'atto battesimale o dal certificato anagrafico il mancato riconoscimento da parte della genitrice.

Ciò vuol dire che il brefotrofo cambia il proprio percorso, l'idea è quella che l'assistenza debba essere data laddove ci fosse un bisogno comprovato utilizzando le risorse disponibili.

Viene quindi inaugurata la politica che prevede la concessione di sussidi alle madri per indurre le stesse a prendersi cura dei figli anche solo durante i primi anni di vita.<sup>5</sup>

Il problema degli esposti si è riproposto in modo rilevante ai giorni nostri quando si sono verificati numerosi casi di abbandono che, per le condizioni in cui venivano effettuati, procuravano la morte dei neonati. La legge italiana, come accennato prima, permette alle donne di partorire in anonimato, di essere assistite in ospedale e di non essere criticate se decidono di non riconoscere il figlio. Malgrado le garanzie offerte dalla legge, si verificano numerosi casi di abbandono neonatale

---

<sup>4</sup> M. G. GORNI - L. PELLEGRINI, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, Firenze, 1974

<sup>5</sup> <http://www.memomi.it/it/00004/53/il-brefotrofo.html>

causati spesso sia dallo stato di clandestinità dei genitori che temono di essere scoperti e rimpatriati, che dalle loro condizioni economiche che non gli consentono di allevare i propri figli. Da queste situazioni è nata la necessità di ripristinare nuovamente la “ruota degli esposti”, naturalmente in forme più avanzate dal punto di vista tecnologico e sanitario.

## **1.2 Tra il parto e l’atto di nascita: una singolare fase della maternità**

Nel nostro ordinamento si attribuisce la maternità sulla base di un principio volutaristico, cioè in base alla volontà della madre. Se questa non vuole diventare madre del bambino che ha generato, può esprimere la propria volontà a conservare l’anonimato e non si creerà, quindi, nessun rapporto giuridico di filiazione tra lei e il nato. Il nostro ordinamento non si prefigge l’obiettivo di proteggere chi mette al mondo figli e, in seguito, non vuole assumersi la responsabilità della procreazione, impedendo l’instaurarsi del rapporto di filiazione; piuttosto il parto anonimo trova fondamento nell’esigenza di tutelare la salute e la vita sia del figlio che della madre. Dato che il bambino nasce dalla madre è indispensabile dare importanza al momento del parto, rendendolo un momento sereno e lasciando alla madre la possibilità di allontanare da sé qualsiasi condizionamento psicologico che potrebbe indurla a mettere in atto comportamenti dannosi per sé e per il bambino. Un parto in ospedale, in condizioni igieniche adeguate, è garanzia di tutela dei diritti dei due soggetti coinvolti direttamente nell’evento nascita.

L’istituto del parto anonimo è disciplinato dall’art 30, comma 3, dpr 396/2000 e consente alle donne che non vogliono riconoscere il figlio,

di partorire nel più totale anonimato. Il nome delle madri resterà così segreto e sul certificato di nascita del bambino (la cui dichiarazione sarà fatta dal medico o dall'ostetrica) verrà scritto: "nato da donna che non consente di essere nominata" indicando il codice 999, così come disciplinato dal d.m 349/2000.

Nel momento in cui la madre dichiara la propria volontà di non riconoscere il figlio, la direzione sanitaria dovrà prontamente avvisare il tribunale per i minorenni che provvede a nominare un tutore e ad aprire il procedimento di adottabilità. Al neonato viene così garantito il diritto ad una famiglia educante attraverso l'affidamento ad una coppia adottiva e, a seguito di adozione, l'acquisizione di status di figlio legittimo.

Per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un bambino non riconosciuto dai genitori, il tribunale per i minorenni non è tenuto a svolgere indagini volte a verificare la sussistenza dello stato di abbandono, in quanto giuridicamente non esiste né una madre né un padre e l'abbandono è evidente di per sé.

Le donne che optano per il parto anonimo, subito dopo il parto, affidano il bambino nelle mani sicure del personale sanitario e lasciano la struttura senza fornire le proprie generalità. Il bambino viene iscritto all'anagrafe come figlio di genitori ignoti, la cui tutela coincide con la sua dichiarazione in stato di adottabilità. Un aspetto importante relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore figlio di ignoti deriva dalla possibilità di prevedere una deroga alla celere tempistica con cui viene effettuata, da praticare in corrispondenza alla richiesta di sospensione del procedimento, effettuata da parte di chi afferma di essere genitore naturale e chiede un termine per effettuare il riconoscimento (art. 11, comma 2, L. 149/2001).

La procedura può essere sospesa, ad opera del tribunale per i minorenni, per un periodo massimo di due mesi, per dare alla madre la possibilità di ripensamento, quando essa o il padre chiedano un termine

per provvedere al riconoscimento. Al momento del parto, infatti, e quando possibile anche prima, dovranno essere attivati i servizi di assistenza e informazione necessari a sostenere la puerpera in queste delicate decisioni, che devono essere ponderate con attenzione e delicatezza. Scaduti i termini stabiliti dalla legge, nel caso in cui i genitori provvedano ad effettuare il riconoscimento si dichiara chiusa la procedura; al contrario, nel caso in cui non intervenga il riconoscimento il tribunale pronuncia lo stato di adottabilità. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, anche se sopraggiunge la volontà dei genitori di effettuare il riconoscimento, non è più possibile procedere in tal senso poiché lo stesso diviene privo di efficacia (art.11, l.149/2001).

L'esigenza di proteggere i dati personali è stata riconosciuta con il d.m 19 dicembre 2001, n.15 che ha stabilito che, nel caso di donna che non vuole essere nominata, il certificato di assistenza al parto non contiene l'indicazione delle generalità della madre, ma in luogo di queste, di un numero in codice (999), che corrisponde al caso di figlio non riconosciuto o di figlio di ignoti. In questo caso le generalità della madre, pur non risultando dalla dichiarazione di nascita rimangono rintracciabili in un momento successivo, proprio attraverso la consultazione del certificato di assistenza al parto e della relativa cartella clinica della madre. Ai sensi del citato decr. Min. Sanità n.349/2001, infatti deve essere comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata e la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto, raccordo che consente quindi di individuare anche in un momento successivo la generalità della madre biologica. Vale tuttavia la regola sancita nel codice in materia di protezione dei dati personale, secondo cui per cento anni dalla formazione del documento la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati della

madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, soltanto osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile (art 93, comma 3, d.lgs. 196/2003).

Dopo 70 anni viene rimosso il segreto alla consultazione dei documenti conservati negli archivi di stato e negli archivi storici degli enti pubblici, dichiarati di carattere riservato, relativi a situazioni puramente private di persone. Ai sensi degli art. 107 e 108 del d.lgs. n. 490/99, testo unico dei beni culturali sono consultabili liberamente tutti gli atti del fascicolo relativo all'adottato, con eccezione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica che consentano l'identificazione della madre. La norma è stata abrogata dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Dopo 100 anni l'adottato (se ancora in vita) o altre persone in situazioni di interesse qualificato alla conoscenza possono accedere ai documenti prima riservati, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale.

Fin tanto che non sia rimosso, dunque, per il decorso di un secolo, il vincolo del segreto opposto dalla madre troverebbe applicazione una delle rare eccezioni che l'art. 24, comma 1, lettera a, della l. n.241/1190 ammette rispetto all'accesso ai documenti amministrativi, in deroga al principio per cui il diritto di accesso prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente.<sup>6</sup>

Il tema dei neonati non riconosciuti è ancora oggi di attualità negli ospedali e ad esso si correla una serie di adempimenti tra cui l'assistenza diretta, la dichiarazione di nascita e la gestione della documentazione sanitaria.

Secondo l'ordinamento italiano, il riconoscimento del figlio naturale è un atto unilaterale, spontaneo ed irrevocabile del genitore, in forza del quale un soggetto dichiara la propria maternità o paternità nei confronti

---

<sup>6</sup>S.STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in *Dir. fam. e delle Pers.*, 2010, 443 ss.

di una determinata persona. «Il figlio nato fuori del matrimonio<sup>7</sup> può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254 cc, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente, rappresenta un'attestazione di procreazione che non può rendersi ovunque e in qualunque momento, ma deve essere redatta secondo le specifiche forme previste dalla legge. Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, secondo l'art. 254 c.c., è fatto:

- nell'atto di nascita, davanti all'ufficiale dello stato civile;
- dopo la nascita o il concepimento, attraverso un'appropriata dichiarazione da rendere all'ufficiale dello stato civile;
- in un atto pubblico;
- in un testamento (qualunque sia la forma di questo).

Il riconoscimento non rappresenta un obbligo per il genitore, ma una facoltà, infatti il genitore ha la libertà di compierlo o meno e non pochi sono i casi in cui viene a mancare il riconoscimento da parte di entrambi i genitori. Questo principio volontaristico, che si realizza lasciando alla volontà e alla discrezionalità dei genitori la scelta di effettuare o meno il riconoscimento, impedisce l'automatica instaurazione del rapporto di filiazione.

Il nostro codice civile dispone che il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. Tra i genitori del nato non si crea alcun rapporto giuridico, neanche nel caso in cui entrambi scelgano di riconoscere il figlio, ma si vengono a creare due distinti rapporti di filiazione tra ciascun genitore e il figlio. Se il riconoscimento è effettuato solo da uno dei genitori, esso non produce effetti riguardo all'altro genitore che non vuole o non può effettuare il riconoscimento. La legge chiarisce infatti che l'atto non

---

<sup>7</sup> La parola "naturali" è stata soppressa dalla l.10/12/12 n. 219, la quale ha disposto che nel c.c. le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalle parole "figli".

deve contenere indicazioni relative all'altro genitore e qualora siano fatte, le stesse non producono effetti.

Da più parti è stata sottolineata l'esigenza di tutelare lo status, poiché per la persona è importante vedersi attribuire uno status giuridico veritiero. La normativa internazionale prevede che “ il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita e a partire da essa avrà diritto ad un nome, ed acquisire una nazionalità, e nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori e ad essere accudito da essi”. (art. 7 Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia).

Nelle situazioni in cui si riscontra la mancanza di un riconoscimento da parte di entrambi i genitori e l'assenza di una famiglia disposta a dare al minore un nome o a riconoscergli l'appartenenza, il neonato ha diritto che ciò venga certificato.

Il rapporto di procreazione, anche nei casi in cui non vi sia riconoscimento, dà vita ad uno status che il minore ha diritto a vedersi attribuito infatti, commette reato<sup>8</sup> il genitore che non intendendo riconoscere il figlio, omette la dichiarazione di nascita.

La legge<sup>9</sup> lascia al genitore la libertà di effettuare o meno il riconoscimento, ma non esclude l'obbligo, in capo a questo, di rendere la dichiarazione di nascita, anche a mezzo di procuratore speciale. L'obbligo di rendere la dichiarazione di nascita incombe anche sul padre dei figli non riconosciuti come tali, poiché il suo adempimento non si traduce necessariamente in un riconoscimento del rapporto di filiazione, che ha natura discrezionale, ma risponde all'esigenza preminente di assicurare al minore il conseguimento di uno stato civile e di una personalità giuridica.

La dichiarazione di nascita è diversa dall'attestazione di nascita o dal c.d certificato di assistenza al parto. Quest'ultimo riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto di un bambino da una determinata donna e deve essere rilasciato dal personale sanitario che ha assistito al

---

<sup>8</sup> Art. 566 e 569 c.p.

<sup>9</sup> d.p.r n. 396 del 3 novembre 2000, art. 20

parto o che lo ha accertato. Il certificato deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel decreto 6/07/2001 n.349, secondo cui: in caso di donna che vuole partorire in anonimato occorre indicare il codice 999.

Secondo quanto disposto dalla vigente disciplina sullo stato civile<sup>10</sup>, la dichiarazione è resa da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile deve essere corredata da un'attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera<sup>11</sup>, nonché indicazioni sul luogo, tempo di nascita e sul sesso del bambino. Il termine entro cui va presentata è di dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, in alternativa, di tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto.

Se non si presenta la dichiarazione di nascita, si impedisce al minore di acquisire lo status giuridico che gli spetta e si lede il suo interesse legato non soltanto all'identità ed al nome, ma anche alla sua immediata presa in carico da parte dell'ordinamento, per ovviare alla sua situazione di abbandono, tramite l'adozione.

L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza del fatto che la dichiarazione di nascita non è stata resa, lo riferisce al procuratore della repubblica affinché promuova il giudizio di rettificazione. Sarà l'ufficiale dello stato civile a dare un nome e cognome al bambino.

Nel vigente ordinamento viene riconosciuta alla madre la possibilità di dichiarare di non voler essere nominata, con la conseguenza che il

---

<sup>10</sup> Art. 30, dpr 396 del 2000

<sup>11</sup> L'attestazione di nascita non reca le generalità della puerpera se questa ha chiesto di avvalersi della facoltà di non essere nominata, ex art. 30 dpr 396/2000

bambino è ritenuto figlio di genitori di ignoti, considerato abbandonato e passibile di adozione.<sup>12</sup>

Ammettere la garanzia prenatale dell'anonimato della partoriente significa presupporre la non automatica costituzione del rapporto di filiazione materna, e quindi escludere la formazione del titolo di stato, ovvero dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale dello stato civile, *volente matre*, riconoscendo così il primato della maternità nella attribuzione dello status filiationis.

### **1.2.1 Parto anonimo: diritto riconosciuto anche alle donne coniugate?**

La questione è più complessa per il nato da madre coniugata poiché, secondo parte della dottrina, il parto anonimo dovrebbe essere concesso alle sole donne nubili e non anche alle coniugate. La normativa potrebbe essere letta in chiave residuale, nel senso di concedere il parto anonimo alla sola donna coniugata che ha concepito il figlio con persona diversa dal marito. Se la regola del parto anonimo si estendesse a tutte le partorienti, comprese quelle che hanno concepito il figlio con il marito, deriverebbero conseguenze negative in capo al figlio, poiché esso sarebbe privato dello status di figlio legittimo che gli spetta e sarebbe posto in adozione, perché dichiarato nell'atto di nascita come figlio di ignoti.

Con la sentenza del 5 maggio 1994, n. 171<sup>13</sup>, il sistema parificava la condizione della donna coniugata a quella della nubile in ordine alla facoltà di partorire nell'anonimato, affermando che “*qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di donna*

---

<sup>12</sup>G.NEGRINI-G.NARDACCHIONE-V.MONTELLA-M.T.BICOCCHI, *Neonato non riconosciuto: problematiche giuridiche ed organizzazione*, in *Pol. san.*, vol.6, n..1,2005, 48 ss.

<sup>13</sup> Sentenza del 5 maggio 1994 n. 171, in *Giust. civ.* 1994, I, 1769

*coniugata, può dichiarare di non volere essere nominata nell'atto di nascita*".

Il legislatore, recependo il dictum della corte, eliminava ogni riferimento alla filiazione legittima e illegittima ed inseriva, nell'art. 70, comma 1, r.d, n. 1238/39, l'inciso "*rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata*"<sup>14</sup>, il quale è transitato, inalterato, nel vigente art. 30 del d.p.r 3/11/2000 n. 396.

Anteriormente all'entrata in vigore del d.p.r 396/2000, il principio dell'anonimato materno aveva peraltro ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, la quale si era espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.10, l. n. 184/1983 in riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione da cui ha origine la questione, il Tribunale dei minorenni di Trento riferisce di essere stato informato della nascita di un bambino non riconosciuto da nessuno dei genitori, indicato nell'atto di nascita come figlio di donna che non intende essere nominata, e che il Presidente aveva delegato i servizi sociali a comunicare alla madre le facoltà spettanti ai sensi dell'art 11 della l. 4 maggio 1983 n. 184. Tuttavia, la madre non intendeva né riconoscere il figlio né chiedere la sospensione del procedimento di adottabilità (dichiarato dal Tribunale) per cui decorsi i termini per eventuali opposizioni, poteva realizzarsi l'affidamento preadottivo, non essendo intervenuto alcun riconoscimento nel frattempo.

I motivi della questione sottoposta all'esame della Corte, evidenziano un contrasto tra la condizione giuridica e la realtà storica del minore: sulla base della prima, il bambino va considerato come figlio naturale non riconosciuto; per la seconda, esso -in base a notizie raccolte dall'assistente sociale- sarebbe figlio legittimo (benché di genitori sconosciuti). Tale contrasto, rileva il giudice a quo, si riflette sull'attività che il Tribunale è chiamato a svolgere al fine di dichiarare

---

<sup>14</sup> S.TACCINI, *Verità e segreto nella vicenda dell'adozione: il contributo della corte costituzionale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 420 ss.

lo stato di adottabilità del minore. In particolare, si sottolinea, l'art. 10 prescrive accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

Ai sensi di tale norma il Tribunale è tenuto ad accertare lo stato di figlio legittimo allo scopo di contestare al padre legittimo lo stato di abbandono, effettuando altresì la scelta dei parenti entro il quarto grado che possano assistere il minore.

Dopo aver ricordato come la giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosca all'atto di nascita natura di elemento costitutivo della legittimità del figlio, il Tribunale ritiene che ciò non valga ad escludere che in presenza di un atto di nascita che indichi il figlio come nato da donna che non vuole essere nominata, venga preclusa ogni ulteriore indagine al Tribunale investito della procedura per l'adozione: da qui l'emergere di una situazione di disparità tra la donna che abbia concepito fuori del matrimonio e la donna coniugata che abbia concepito all'interno del rapporto matrimoniale. Mentre alla prima, infatti, è consentito tacere il nome del padre del bambino ed un'eventuale ricerca di quest'ultimo incontra il limite della volontà della donna, alla seconda, viceversa, non sarebbe possibile opporsi agli "approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore" relativi anche, secondo il Tribunale, all'individuazione del padre.

Tale sistema sembra al giudice rimettente illegittimo, in primo luogo, per la contraddizione che si realizza tra la disposizione dell'art. 10 e la facoltà riconosciuta alla madre di non voler essere nominata nell'atto di nascita; in secondo luogo, per il contrasto con la disciplina stabilita dall'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, che nel riconoscere il diritto della donna ad interrompere la gravidanza esclude l'obbligo di richiedere l'assenso od il consenso del padre. Dal raffronto con quest'ultima disposizione nascerebbe, a giudizio del Tribunale

rimettente, un paradosso: la donna potrebbe abortire senza dover neppure informare il padre; nel caso di filiazione naturale potrebbe dichiarare di non voler essere nominata senza dover chiedere l'assenso al padre naturale; ma nel caso in cui il tribunale conosca per vie informali lo stato di filiazione del minore, è costretto a superare la volontà della madre e risalire al padre.

Da qui la contraddizione del sistema in quanto, mentre di fronte ad un bene di importanza suprema, quale la vita, la donna ha un potere non comprimibile né sindacabile, di fronte invece al diritto alla famiglia legittima, che è interesse pur di rango costituzionale, ma sottordinato rispetto al bene dell'esistenza, non vi sarebbe alcun potere per la donna di valutare l'interesse del figlio attraverso il diniego ad essere nominata nell'atto di nascita.

Tale contraddizione, ad avviso del Tribunale, potrebbe essere rimossa attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono impone al tribunale, con qualsiasi mezzo, l'individuazione della donna, che non intende essere nominata nell'atto di nascita, e conseguentemente l'individuazione del marito di lei.

Tale disposizione risulterebbe in contrasto, ad avviso del giudice a quo, con i seguenti parametri: art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che viene a realizzare tra i figli naturali ed i figli legittimi; artt. 31, secondo comma, e 2 della Costituzione, in quanto la tutela della vita e della maternità impongono al legislatore ordinario la tutela della riservatezza della donna, mentre l'intervento dei pubblici poteri si risolverebbe, nel caso concreto, in un pregiudizio per il minore ed in una lesione del diritto alla riservatezza.

La questione è inammissibile.

Va premesso che, nel sistema della vigente legge n. 184 del 1983, lo stato di abbandono del minore, quale presupposto dei provvedimenti

diretti all'adozione speciale, viene accertato in maniera diversa a seconda che risulti o meno l'esistenza dei genitori del minore stesso.

Nella prima ipotesi, l'art. 10 della legge prevede che il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, faccia "approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono", disponendo, eventualmente, gli opportuni provvedimenti temporanei nell'interesse del minore: compresa, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori. Tali accertamenti, relativi alle condizioni giuridiche del minore, sono intesi tuttavia a conoscere la situazione risultante dagli atti, non già a modificarla.

Nell'altra ipotesi, invece, in cui i genitori non esistono (o perché deceduti e manchino parenti entro il quarto grado, o perché la paternità o maternità non risulti da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale), la legge stabilisce (art. 11) che il tribunale provveda immediatamente, senza eseguire ulteriori accertamenti, alla dichiarazione dello stato di adottabilità, risultando la condizione di abbandono del minore dal fatto stesso della mancanza dei genitori. In detta ipotesi, le uniche cautele previste sono quelle di tentare di informare i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, della facoltà di chiedere la sospensione della procedura entro il termine stabilito per provvedere al riconoscimento.

Deve altresì rilevarsi che qualunque donna partorienti, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non volere essere nominata nell'atto di nascita. Ove l'ufficiale di stato civile abbia regolarmente redatto l'atto di nascita nei modi dalla legge prescritti per i casi di bambini denunciati come nati da genitori ignoti<sup>15</sup> e in difetto del possesso di stato, manca il titolo essenziale perché si possa considerare legittima la maternità. Non

---

<sup>15</sup> artt.71, 72 e 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238

risultando il nome della partoriente -anche se si assuma *ex aliunde* essere coniugata- non è possibile individuare il marito della stessa, né rendere operativa la presunzione di paternità di cui all'art.231 c.c.

A questo punto appare evidente che - a prescindere dal problema se il giudice a quo fosse ancora legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale di norme incidenti sulla declaratoria dello stato di adottabilità, una volta che questo fosse divenuto definitivo - il Tribunale si trovava di fronte ad una fattispecie la cui disciplina è dettata dal richiamato art. 11 (trattandosi di un'ipotesi di inesistenza giuridica dei genitori), e non invece ad una fattispecie regolata dall'art. 10: pertanto il giudice a quo non era tenuto a svolgere gli "approfonditi accertamenti" previsti da detto art. 10 per verificare la sussistenza dello stato di abbandono (dal momento che questo discendeva in re ipsa dall'inesistenza di genitori), dovendosi viceversa limitare a dichiarare lo stato di adottabilità senza svolgere ulteriori indagini.

In conseguenza di questo, non solo cade il presupposto interpretativo da cui prende le mosse l'ordinanza di rimessione (che fonda la presunta violazione del diritto alla riservatezza della madre, di cui agli artt. 2 e 31 della Costituzione, nonché l'invocata disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione, sulla ritenuta necessità di svolgere approfonditi accertamenti) ma si erra altresì nell'individuare la disposizione da applicare al giudizio a quo, che non è l'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, bensì -a quanto risulta dalla descrizione della fattispecie prospettata nell'ordinanza di rimessione- l'art. 11 della stessa legge.

La questione, così come formulata dal giudice a quo, va pertanto dichiarata inammissibile.

Il problema di donne sposate che, a seguito del parto, non intendevano essere menzionate nell'atto di nascita del figlio ha, tuttavia, origini assai più remote. La più datata giurisprudenza penale riteneva integrato il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma 2 c.p., in

tutte le ipotesi in cui, a seguito della nascita di un bambino da donna coniugata non si fosse addivenuti alla formazione di un titolo di stato di figlio legittimo.

Ciò sul presupposto per cui al nato da donna sposata si riteneva competesse per legge lo stato di figlio legittimo in ragione dell'automatica operatività della presunzione di paternità. In questa prospettiva, l'anonimato della donna coniugata era ritenuto dunque un reato.

L'orientamento riportato è stato superato ad opera di due decisioni delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, rispettivamente del 30 maggio 1959<sup>16</sup> e del 15 marzo 1960.<sup>17</sup> In modo particolare quest'ultima pronuncia ha precisato che l'alterazione di stato prevista dall'art. 567 c.p. può verificarsi solo quando nell'atto di nascita vengano attribuiti al neonato genitori diversi da quelli che lo hanno effettivamente procreato ovvero quando un neonato legittimo per essere stato realmente procreato da genitori uniti in matrimonio, venga denunciato come figlio naturale. Le false dichiarazioni sullo stato dei genitori costituiscono invece il meno grave reato previsto dall'art. 495 c.p. Insomma il reato di alterazione di stato si commette nella formazione dell'atto di nascita, mentre le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona, rese quando un atto di nascita è già formato, rientrano nella previsione dell'art. 495.<sup>18</sup> In argomento la suprema corte ha deciso altresì che, poiché lo stato di figlio legittimo si acquista solo se dall'atto di nascita risulti il nome della madre coniugata, in modo che sia possibile risalire al nome del marito, non si altera lo stato di figlio legittimo se il bambino nato durante il matrimonio viene denunciato allo stato civile come generato da un celibe e da una donna che non consente di essere nominata. Giacché

---

<sup>16</sup> Cass. penale, 15 marzo 1960, in *Foro pad.*, 1960, I, 292.

<sup>17</sup> Cass. penale, 15 marzo 1960, in *Foro pad.*, 1961, I, 707

<sup>18</sup> Cass. Penale, 24 ottobre del 2002 n. 5356

tale dichiarazione deve considerarsi veritiera e non falsa deve escludersi il reato di alterazione di stato.<sup>19</sup>

### **1.3 L'accertamento della maternità: tra atto e fatto**

In un numero significativo di ordinamenti europei l'accertamento della maternità è conseguenza automatica della constatazione dell'avvenuto parto, non si riconosce rilevanza alcuna all'eventuale volontà della madre di conservare l'anonimato.

È questa la regola vigente, in particolare, in Germania, in cui l'instaurarsi del rapporto di filiazione rispetto alla madre si presenta come un effetto giuridico direttamente conseguente all'accertamento del parto. Così madre è colei che ha partorito il figlio. L'attribuzione della maternità è quindi effetto giuridico che scaturisce automaticamente ed inderogabilmente dal dato fattuale del parto, senza che su di esso possa in alcun modo influire la volontà della gestante. In altri termini, sia che la nascita avvenga da genitori uniti tra loro in matrimonio, sia nel caso contrario, viene comunque assicurata al figlio la presenza della figura materna.

Ciò comporta la necessità di approntare un efficiente sistema pubblico per l'identificazione di tutte le donne che partoriscono e la registrazione di ogni nato come figlio di colei che lo ha generato, compito che nell'ordinamento tedesco viene svolto dalle ostetriche e dal caporeparto neonatale, i quali hanno l'obbligo di denunciare all'ufficio distrettuale dell'anagrafe la nascita del bambino ed il suo nome, il lavoro ed il domicilio della madre.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> E.BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova giur.civ.comm.*, 2009, 283 ss.

<sup>20</sup> A.DIURNI, *La filiazione nel quadro europeo*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, Trattato diretto da Ferrando, III Bologna, 2007, 49

La ratio di tale disciplina risiede nella volontà di responsabilizzare fortemente la decisione di ogni donna di dare alla luce un figlio, evitando di conseguenza in radice il rischio che i costi del nuovo nato restino a carico dello stato, costretto ad assumere una funzione, per così dire, di genitorialità sostitutiva, che si rende inevitabile ogniqualvolta si consenta alla partoriente di conservare l'anonimato.

Il principio del *mater semper certa est* ha in ambito europeo ricevuto due significativi riconoscimenti. Esso è stato infatti fatto proprio dalla convenzione di Strasburgo del 1975 (*Convention européenne sur le status juridique des enfants nés hors mariage*) che, all'art. 2, testualmente ha previsto che “ la filiazione materna di ogni figlio nato fuori dal matrimonio è stabilita dal solo fatto della nascita del bambino”, con ciò dando chiaramente per assodato l'accertamento automatico *ex latere matris* dei rapporti di filiazione sorti nel contesto matrimoniale.<sup>21</sup>

In altri ordinamenti, al contrario, l'attribuzione della maternità presuppone un'iniziativa della madre o, in alternativa, è preclusa dalla volontà manifestata dalla madre di non risultare come tale.

Ne è un esempio l'ordinamento francese, il quale risulta caratterizzato da un forte coefficiente volontaristico, poiché l'attribuzione dello status di madre non può mai avvenire contro la volontà di costei. L'art 326 del code civil stabilisce infatti che “ al momento del parto la madre può domandare che sia conservato il segreto tanto sul suo ingresso in ospedale quanto sulla sua identità”, con ciò riconoscendo in modo inequivocabile la facoltà di ogni donna di partorire nell'anonimato. Tale scelta comporta la mancata costituzione, altrimenti automatica ai sensi dell'art. 311-25 del *code civil*, del corrispondente legame giuridico tra la madre e il figlio.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> E.BOLONDI, *op.cit.*, 292

<sup>22</sup> E.BOLONDI, *op.cit.*, 293

Il sistema dell'accertamento automatico e la connessa irrilevanza della volontà della madre è coerente con l'idea di una procreazione responsabile, a cui non è possibile sottrarsi.

La severità e il rigore che caratterizzano un simile sistema non sono tuttavia privi di inconvenienti. Il principale è rappresentato dalla possibilità che la madre, proprio al fine di sottrarsi alle severe responsabilità della maternità, possa sentirsi indotta ad abortire o a partorire in segreto e abbandonare quindi il neonato, con tutti i rischi che simili scelte possono comportare per la salute del bambino e della stessa partoriente.

Per converso, la soluzione opposta, consistente nel rimettere alla madre la scelta di partorire in modo anonimo, se toglie alla madre ogni remora a partorire nelle strutture sanitarie appropriate, la rende al contempo arbitro incondizionato dello stato del figlio, fino al punto di consentirle di privarlo del tutto, con la propria scelta, di una famiglia.

La decisione della madre di rimanere anonima può impedire anche al padre di riconoscere il proprio figlio, cosicché per quest'ultimo resterebbe soltanto la possibilità dell'adozione.

L'ordinamento italiano riconosce alla madre il diritto di mantenere l'anonimato al momento del parto. Scegliendo di rimanere anonima, la madre preclude l'accertamento del rapporto di filiazione rispetto al nato. La costituzione non automatica della filiazione materna si spiega con la scelta del legislatore di riconoscere alla donna il diritto di partorire mantenendo il segreto sulla sua identità. Il fatto che i pochi ordinamenti che non prevedono la costituzione automatica (Italia, Francia e Lussemburgo) riconoscano tutti alla partoriente il diritto all'anonimato dimostra che, nella pratica, tale regola è strumentale a garantire il mantenimento dell'anonimato della donna che non intende essere madre sociale del neonato.

La scelta di non aderire al principio *mater semper certa est* e di tutelare l'anonimato della partoriente è storicamente giustificata con l'esigenza

di proteggere l'onorabilità della donna dalla riprovazione sociale per la gravidanza extramatrimoniale, per prevenire aborti, parti clandestini, per evitare infanticidi e abbandoni e, più in generale, per proteggere la salute sia della madre che del figlio. Questa interpretazione ha favorito il mantenimento del sistema attuale, nonostante numerose siano le modificazioni dei valori accolti nella nostra società.

Oggi assume rilevanza primaria l'interesse del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, accanto ai genitori naturali e, soprattutto, a ricevere l'assistenza della madre e ad instaurare con lei un corretto legame di attaccamento; questo interesse del minore fa perdere peso all'atto egoistico della madre che, rimanendo anonima, si tutelerebbe dal disonore.

Se un tempo la donna nubile che concepiva un figlio al di fuori del matrimonio era giudicata di facili costumi, oggi non è più così, infatti la procreazione al di fuori del matrimonio non è più considerata come un errore o una colpa, ed il figlio non viene più reputato frutto di illecite relazioni.

Altro argomento che è stato rilevato a sostegno del principio volontaristico e contro l'accertamento automatico della maternità è quello che paventa il rischio di aborti, di infanticidi e di abbandoni che potrebbero essere messi in atto da una madre che tale non vuol essere.

In senso critico c'è chi ha sostenuto che se nei sistemi volontaristici si scontrasse una consistente riduzione del numero di questi casi di infanticidi, parti clandestini, ecc., allora si potrebbe provare che il parto anonimo dissuade dal compiere questi gesti estremi e incentiva a partorire nelle strutture ospedaliere, in condizioni sanitarie appropriate tutelando così la salute della donna.

In questi termini, si sostiene<sup>23</sup>, potrebbe essere mantenuto il principio volontaristico, poiché la rimozione e la transizione al sistema di

---

<sup>23</sup> A. RENDA, *Accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008

accertamento automatico della maternità comporterebbero conseguenze negative per la salute della madre e del minore.

Tuttavia, si rileva che nella realtà non vi sarebbero riscontri in tal senso, cosicché risulterebbe arbitrario e fuori luogo il collegamento tra il parto anonimo e la tutela della salute della donna, così come l'inverso collegamento tra assenza di parto anonimo e lesione dei beni della salute e della vita individuale.

Il sistema italiano di accertamento della maternità naturale è improntato ad una regola volontaristica, nel senso che lo stato di madre è accertato nell'atto di nascita soltanto in presenza di una corrispondente volontà della donna che partorisce. Questa impostazione appare coerente con il comune e diffuso orientamento che nel riconoscimento ravvisa un atto discrezionale e libero, escludendo che esista, nell'ordinamento italiano, un obbligo giuridico per il genitore di riconoscere il proprio figlio.

I critici del sistema dell'accertamento automatico della maternità sostengono che lo stesso sia contrario al principio di uguaglianza di trattamento tra madre e padre, in quanto produrrebbe un trattamento differenziale tra gli stessi andando contro quanto stabilito dall'art.3 Cost. In questo modo, l'identità della madre sarebbe rilevata in modo automatico, con la conseguenza che solo in capo a questa sorgerebbero automaticamente i doveri di mantenimento, di istruzione e di educazione; mentre il padre, non essendo immediatamente identificabile, potrebbe svincolarsi da tali obblighi.

Diversamente c'è chi sostiene che la volontarietà del riconoscimento porti alla violazione dell'art. 2 Cost. poiché non permette di garantire i diritti inviolabili dell'uomo e, inoltre, sostiene l'irresponsabilità per la procreazione.

Le ragioni egoistiche e il discorso dell'uguaglianza tra madre e padre nell'assunzione di responsabilità non devono e non possono oscurare l'interesse del minore.

Occorre guardare all'accertamento automatico non come precondizione per effettuare un trattamento diverso tra i genitori finendo per privilegiare il padre, ma di tenere in considerazione l'evidenza naturalistica della maternità che è certa. Garantire il principio volontaristico significa celare ciò che è noto, ciò che è evidente. Quindi l'Italia, al pari degli altri ordinamenti europei, dovrebbe rilevare la maternità in modo che possa essere assunta come qualità giuridica in modo automatico.<sup>24</sup>

Un ulteriore aspetto da rilevare nella diatriba tra sistema di accertamento automatico e sistema volontaristico riguarda la tutela del minore. Le critiche alla costituzione non automatica della filiazione materna e al parto anonimo si fondano sull'idea che i figli sarebbero meglio tutelati se fosse loro garantito fin dalla nascita uno status di filiazione, da cui derivasse per la madre l'obbligo di allevarli. Tale obbligo avrebbe il suo fondamento nel principio di responsabilità della madre nei confronti del figlio per il fatto della procreazione. Le prime critiche al parto anonimo sono nate con la progressiva presa di coscienza della drammatica situazione vissuta dai figli illegittimi, sempre più spesso abbandonati dalle madri e collocati, prevalentemente, *sine die*, negli istituti. L'adozione, intesa come strumento di politica sociale per la protezione dell'infanzia abbandonata, si afferma in Europa solo a partire dagli anni 20 del XX secolo e in Italia con la legge n. 431/1967<sup>25</sup>.

La costituzione non automatica del rapporto di filiazione tutela l'interesse del minore, nel senso che i bambini abbandonati alla nascita e non riconosciuti dai genitori vengono rapidamente collocati in una famiglia adottiva, in quanto l'adozione rappresenta il principale strumento di politica sociale a tutela dell'infanzia abbandonata. Il fatto che la costituzione non automatica miri in concreto a tutelare il minore

---

<sup>24</sup> A. RENDA, *op. cit.*

<sup>25</sup> J.LONG, *Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali*, Milano, 2006

è confermato dal fatto che nei rarissimi casi in cui alla formazione dell'atto di nascita di figlio di genitori ignoti non segua l'adozione, la legge italiana permette la costituzione coattiva del rapporto di filiazione. Al contrario, alcuni a favore dell'accertamento automatico della maternità mettono in luce i punti di forza di tale sistema, sostenendo che se è vero che il sistema volontaristico sia idoneo ad evitare eventuali infanticidi, si può supporre che la mancata possibilità di partorire in anonimato può avere come conseguenza la diminuzione degli abbandoni. Inoltre, se non si permettesse l'abbandono "legalizzato", si potrebbe favorire almeno la creazione di un legame madre-figlio che magari porti la stessa ad affezionarsi al bambino e ad escludere la possibilità di abbandonarlo.<sup>26</sup> L'adesione al principio *mater semper certa est* nasceva dall'esigenza di garantire al figlio naturale una protezione giuridica sostanzialmente analoga a quella dei figli legittimi fin dalla nascita. In questa ottica non ci si era posti la questione dell'anonimato della partoriente, ci si era invece limitati a stabilire che, qualora la madre biologica fosse indicata nell'atto di nascita, si costituiva il rapporto di filiazione.

L'esigenza di garantire al figlio naturale un'adeguata protezione giuridica alla nascita è altresì accolta nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al caso Merckx c. Belgio del 13 giugno 1979. Lo stato belga venne condannato perché, la legislazione nazionale sulla filiazione naturale al di fuori del matrimonio, determinava il sorgere di effetti giuridici esclusivamente fra la madre nubile che aveva riconosciuto la figlia minore, ma non nei confronti dei familiari della madre. Onde permettere l'esplicarsi di tali effetti e superare la grave discriminazione tra la "filiazione legittima" e "filiazione naturale", la madre intraprese la procedura di adozione della propria figlia naturale. A questo proposito, la Corte di Strasburgo

---

<sup>26</sup> A. RENDA, *op cit.*

statuì che seppure l'art. 8 CEDU presupponga l'esistenza di una famiglia, il testo convenzionale non fa differenza tra famiglia legittima e illegittima. Queste parole non si addicono al termine "ciascuno" e si accordano con il divieto di discriminazione, nonché si fondano sul presupposto della nascita ai sensi dell'art. 14 CEDU. In aggiunta a ciò la Corte osserva che l'art. 8 si applica alla vita familiare sia della famiglia legittima che illegittima, in quanto la madre si assume la responsabilità della figlia fin dal momento della sua nascita e si è costantemente presa cura di lei. Ne consegue che è continuamente esistito un rapporto familiare vero e proprio tra madre e figlia. La vita familiare viene quindi rispettata ai sensi dell'art. 8 CEDU qualora non vi siano interferenze statali con l'esercizio dei diritti previsti dal secondo comma del medesimo articolo.

Delineati gli obblighi negativi a carico dello stato, la Corte di Strasburgo si sofferma sugli obblighi positivi affinché la vita familiare sia effettivamente tutelata e rispettata. In questo senso lo stato determina nel suo sistema legale interno il regime applicabile a certe famiglie, composte esclusivamente da madre nubile e suo figlio, deve essere comunque garantita loro una vita familiare normale. Secondo la lettura che la Corte dà dell'art. 8 ciò significa che, nelle leggi nazionali, devono esistere strumenti che rendano possibile l'integrazione del bambino nella sua famiglia dal momento della nascita. Lo stato è libero di scegliere diversi mezzi, resta necessario il rispetto rigoroso dei parametri dell'art. 8.1 e dell'art. 8.2 CEDU.

La decisione Merckx, anche se ormai risalente nel tempo, conserva una grande importanza, perché collega le conseguenze giuridiche della filiazione e delle connesse formalità legislative con la sussistenza del rapporto di filiazione medesimo capovolgendo, quindi, concetti fino ad allora apparentemente granitici, quali la distinzione tra filiazione legittima e naturale. Era quindi illegittima la normativa belga nella

parte in cui non prevedeva rapporti giuridici tra la madre nubile e i parenti di lei.<sup>27</sup>

La dottrina, non solo quella italiana, interpreta comunemente la sentenza Merckx come un accoglimento tout court da parte della Corte CEDU del principio *mater certa semper est* e della necessaria costituzione automatica al momento della nascita del rapporto di filiazione materna, in contrasto dunque con quegli ordinamenti che, come quello italiano, ammettono ex lege il parto anonimo.<sup>28</sup>

Prevale tuttavia l'opinione favorevole ad ammettere che anche alla madre coniugata sia riconosciuto dall'ordinamento il diritto di conservare l'anonimato al momento del parto, e ciò in ogni caso, ossia indipendentemente dalla circostanza che il figlio sia nato da una relazione extraconiugale oppure sia, in effetti figlio dei due genitori.

Con la differenza che, mentre nel caso di donna non coniugata, il rapporto di filiazione si instaura solo a seguito di una espressa volontà di riconoscere, nel caso di donna coniugata, invece, l'accertamento del rapporto rispetto alla madre può solo essere precluso dal suo diniego, tramite un'apposita dichiarazione in cui manifesti la volontà di non essere nominata.

Ciò per evitare che la pressione psicologica che la donna subisce, nel delicato momento del parto, in ragione delle responsabilità connesse al fatto procreativo, possano indurla a compiere scelte che danneggiano tanto lei quanto il figlio.

In una prospettiva non molto dissimile, ma che concentra l'attenzione soprattutto sul piano della tutela della donna partorienti, si è sostenuto che la regola troverebbe spiegazione nella prospettiva della tutela costituzionale della salute della madre. Si tratterebbe di garantirle il beneficio psicologico di poter allontanare sul piano giuridico la

---

<sup>27</sup> [www.overlex.com](http://www.overlex.com)

<sup>28</sup> J.LONG, *op. cit.*, 75

condizione della gravidanza e del parto che, ella al contrario dell'uomo, non può allontanare sul piano fisico.<sup>29</sup>

Non manca chi, mettendo in discussione il collegamento tra previsione del diritto all'anonimato e protezione della salute della partoriente e del nato, reputa doversi piuttosto prendere atto che la regola eleva a diritto soggettivo l'interesse della donna a sottrarsi alle conseguenze connesse alla responsabilità genitoriale. È tuttavia da escludere che l'ordinamento possa riconoscere protezione diretta ad un interesse, quello di sottrarsi alla responsabilità genitoriale, che porrebbe completamente nel nulla l'interesse del figlio a vedersi riconosciuto lo status corrispondente alle proprie origini. Né sembra possibile scindere la tutela della vita e della salute del figlio dalla protezione della salute della madre, essendo la salvaguardia delle condizioni di sicurezza del parto evidentemente strumentale a proteggere l'uno e l'altro. Pare dunque corretto prendere atto che lo scopo della norma risiede, in via diretta, nella tutela della salute, che tuttavia, è mediata dalla garanzia riconosciuta alla partoriente sottraendosi dalle conseguenze che derivano dalla maternità in termini di responsabilità.

#### **1.4 Paternità e parto anonimo: i termini del conflitto**

Dalla trama normativa e in particolare dall'intreccio delle disposizioni codicistiche emerge in modo piuttosto netto la posizione di preminenza della donna, sia essa coniugata o non, in ordine all'attribuzione dello status di figlio, rispetto al padre. In tal modo, la possibilità di non instaurare alcun rapporto giuridico con il nato è sempre assicurata alla donna. Le perplessità che vengono prospettate da una parte della

---

<sup>29</sup>S.TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il dilemma della donna partoriente all'anonimato*, in *Liber amicorum per Dieter Henrich*, Torino, 2012

dottrina discendono tuttavia dalla difficoltà di conciliare una simile soluzione, innanzitutto, con l'ambito di operatività della presunzione di legittimità sancita dall'art. 231 c.c. Infatti, la scelta della madre di non essere nominata preclude di fatto di rendere operativa in favore del marito la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c., ed implica pertanto il riconoscimento alla madre del ruolo di arbitro unico della condizione giuridica del figlio. Ciò può apparire in contrasto con il principio di parità tra i coniugi.

Particolarmente pesanti sono poi, le conseguenze per il figlio, il quale rischia, qualora non fosse riconosciuto dal padre come figlio e fosse quindi dichiarato nell'atto di nascita come figlio di ignoti, di essere dichiarato in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni.

Occorre sottolineare come le conseguenze applicative dell'esercizio di tale diritto da parte della partoriente siano rilevanti, poiché, qualora la madre, benché coniugata, non venga nominata non vi potrà essere alcuna attribuzione di paternità in capo al marito, in quanto l'operatività della presunzione di paternità dipende dalla previa indicazione della generalità della madre nell'atto di nascita secondo le modalità enunciate agli art. 29 e 30 Ord. stato civ.

Non può sottacersi come la giurisprudenza, ma anche la dottrina più recente, comincino a parlare, se pure sporadicamente, di un diritto alla paternità. Bisogna però chiarire cosa si intenda con tale espressione. Da un lato ci si potrebbe riferire a quella posizione soggettiva riconosciuta in capo all'uomo partecipante dell'atto procreativo a che ci sia la nascita di un bambino. Dall'altro si ritiene che la locuzione esprima qualcosa di più profondo, fino a significare l'esistenza di un diritto dell'uomo di partecipare alle decisioni che concernano i figli anche nati e perfino non concepiti.

La Costituzione non prevede una norma apposita che espliciti il concetto di padre, né una disposizione volta a tutelare esplicitamente la paternità, analogamente a quanto è stato previsto per la maternità,

l'infanzia e la gioventù. L'unica previsione che contempla letteralmente la parola paternità si limita a demandare alla legge ordinaria la constatazione di regole e limiti alla ricerca della paternità.<sup>30</sup>

Non va obliterata la posizione del padre naturale che non abbia avuto conoscenza del parto, rimasto poi segreto, e che l'anonimato materno pone definitivamente nell'impossibilità di realizzare il diritto dovere alla paternità.

La dottrina che aveva studiato la previgente formulazione dell'art. 28 l. adozione, aveva visto nel riferimento al divieto di divulgazione delle generalità opposto da uno dei genitori, anche come condizione dell'adozione, un'apertura verso la tutela del padre che, avendo riconosciuto il figlio, conosce l'identità della madre, ma intenda celarla al figlio, sussistendo dunque analogia legis con l'art. 30, comma 1, d.p.r 396/2000, fondato sull'obiettivo di evitare le tardive interruzioni di gravidanza e gli infanticidi<sup>31</sup>.

In Italia è praticabile il riconoscimento del nascituro, ai sensi del d.p.r 396/2000 art. 44, produttivo di effetti al momento della nascita del figlio, ma il padre è ammesso a tale dichiarazione solo congiuntamente alla madre incinta, ovvero se la madre abbia già riconosciuto il figlio e manifestato il proprio assenso al riconoscimento paterno.

L'applicazione della disciplina del parto anonimo da un lato porrebbe il padre naturale nell'impossibilità pratica di adempiere al proprio ruolo, e dall'altro aprirebbe la via al riconoscimento di paternità falso ad opera di un terzo, elusivo della disciplina della adozione perché otterrebbe, per il mezzo del presidio dell'anonimato materno, la consacrazione di una filiazione non matrimoniale fittizia, eppure intangibile se non attraverso lo strumento dell'impugnazione per difetto di veridicità, anche su istanza del pm o di qualsiasi altro

---

<sup>30</sup> B. CHECCHINI, *Accertamento e attribuzione della paternità*, Padova, 2008, 73

<sup>31</sup> G.LISELLA, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del novo testo dell'art. 28 l. 28 maggio 1983, n. 184*, in *Rass.Dir.civ.*,2004, 413 ss.

interessato ai sensi dell'art. 263 cc. A tale scopo la legge 184/1983 dispone, all'art. 74, comma primo, che gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore, di modo che il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.

Il padre biologico, interessato all'azione per impugnativa di veridicità, potrà dimostrare la compatibilità genetica con il figlio riconosciuto da altri, così dimostrando sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda. Ma si tratta di una soluzione che postula il fortunato esperimento di estenuanti ricerche del figlio, la cui nascita e sorte sono completamente sconosciute al padre biologico, a meno che non sia la madre ad informarlo. Inoltre possono sorgere difficoltà applicative in considerazione del fatto che il figlio dato in adozione che vede comparire il padre naturale, riuscito a ritrovarlo dopo lunghe ricerche, ha ormai una storia di affettività con la famiglia adottiva. Il rapporto con il padre naturale, auspicabile per la realizzazione della piena personalità del figlio, va allora valutato nei suoi effetti rispetto alle abitudini di vita del figlio, trovando fondamento il suo status nel rapporto affettivo nel frattempo instaurato.

L'attenzione sul versante paterno mostra ciò che concerne l'operatività della presunzione di paternità in capo al marito della partoriente. Anche negli ordinamenti che hanno soppresso la duplicità degli *status filiationis*, elaborando l'unitaria categoria di "figlio" senza aggettivazioni, è stata infatti conservata la fondamentale differenziazione che vede, da un lato, un meccanismo sostanzialmente automatico di attribuzione della paternità in capo al marito qualora un bambino nasca da madre coniugata<sup>32</sup> e dall'altro, un onere di

---

<sup>32</sup> A. CICU, *La filiazione*, in *Trattato dir.civ.*, diretto da Vassalli, Torino, 1939, 26 ss.

riconoscimento per il padre biologico nell'ipotesi di parto di donna non coniugata, in difetto del quale non si crea alcun legame giuridico tra costui ed il nato, salva, ovviamente, la possibilità del relativo accertamento giudiziale a seguito della domanda di un soggetto legittimato.

Si tratta di una scelta condivisibile, dal momento che, nonostante gli evidenziati mutamenti che hanno investito la famiglia nel suo complesso, non si ravvisano valide ragioni che conducano a ritenere la presunzione di paternità alla stregua di tecnica superata e, come tale, meritevole di accantonamento. È certamente vero, infatti, che allo stato esistono strumenti - le indagini genetico-ematologiche - in grado di accertare in breve tempo, e con un margine di sicurezza pressoché totale, il legame biologico sussistente o meno tra due soggetti; il loro impiego tuttavia pare da riferire, per evidenti ragioni di economia, non solo processuale, alla sola fase, eventuale e successiva, di contestazione del rapporto di filiazione - nella quale ad esse occorre riservare un ruolo centrale quand'anche non esclusivo - e non a quella, necessaria e preventiva, dell'accertamento, in relazione alla quale lo strumento della presunzione di paternità mantiene inalterata, anche nel contesto presente, la propria utilità.<sup>33</sup>

Per quanto concerne, i modelli tedesco e francese, cui, sostanzialmente si ispirano le soluzioni adottate nei restanti paesi, è dato riscontrare come, in relazione al profilo in esame, essi non presentino sensibili differenze.

Il BGB, infatti, stabilisce che "Padre del figlio è l'uomo,

1. che al momento della nascita è sposato con la madre,
2. che ha riconosciuto la paternità,
3. la cui paternità è accertata giudizialmente secondo la normativa del Codice di procedura civile", curandosi poi di precisare che, la presunzione di paternità del marito opera "corrispondentemente se il

---

<sup>33</sup> M. DOSSETTI, *Sull'accertamento dello status del figlio nato in costanza di matrimoni*, in *Fam. dir.*, 2008, 83 ss.

matrimonio è stato sciolto per morte ed entro 300 giorni dallo scioglimento è nato un figlio. Se è certo che il figlio è stato concepito più di 300 giorni prima della sua nascita, questo intervallo di tempo è determinante. Se da una donna, che ha contratto un ulteriore matrimonio, viene partorito un figlio, che sarebbe figlio tanto del marito precedente, secondo i periodi 1 e 2, quanto del nuovo marito, egli deve essere considerato solo figlio del nuovo marito. Se la paternità viene impugnata e viene accertato con forza di giudicato che il nuovo marito non è padre del figlio, egli è figlio del marito precedente."

Quanto all'accertamento giudiziale della paternità si prevede un'azione, esperibile dalla madre e dal figlio e per cui è competente il Tribunale della famiglia, tesa a dimostrare la sussistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il convenuto nel periodo del concepimento - compreso tra i trecento ed i cent ottantuno giorni prima della nascita del figlio - ed in cui rivestono ruolo assolutamente preminente le risultanze dei *tests* del DNA.

Senz'altro da segnalare, infine, la norma secondo cui la presunzione di paternità in capo al marito non opera qualora il figlio venga partorito in pendenza di una domanda di divorzio ed un terzo, con l'approvazione del marito medesimo, riconosca la propria paternità entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento di detta domanda. Si tratta di una regola con la quale si attribuisce un vero e proprio potere dispositivo dello *status* del bambino esercitabile con l'accordo di tutti i soggetti giuridicamente coinvolti nella vicenda procreativa.

Non molto dissimile a riguardo, si diceva, è la disciplina contenuta nel *Code civil*, il quale, dopo aver enunciato all'art. 312 la regola generale per cui "Il bambino concepito o nato durante il matrimonio ha per padre il marito", puntualizza, nei successivi artt. 313 e 314, come detta presunzione di paternità non operi quando non vi sia possesso di stato

e l'atto di nascita del figlio non indichi il marito quale padre, ovvero quando la nascita sia avvenuta decorsi trecento giorni dall'omologazione della separazione o dalla convenzione regolante le conseguenze del divorzio o delle misure provvisorie di cui all'art. 250.

Il successivo art. 316 *Code civil* - il quale, come si accennava in precedenza, concerne anche la posizione della madre - stabilisce, quindi, che, in tutti i casi in cui il legame di filiazione non si costituisce nei confronti del padre per il tramite della presunzione di paternità, esso può comunque essere creato attraverso un atto di riconoscimento. Quest'ultimo, in particolare, può essere compiuto mediante dichiarazione in sede di redazione dell'atto di nascita o con un qualsiasi atto pubblico e produce effetti esclusivamente nei confronti del suo autore.

L'art. 311-1 *Code civil* disciplina, invece, il cosiddetto possesso di stato, che consiste, secondo la definizione fornita dalla stessa norma, in quella serie di elementi di fatto che testimoniano il legame di filiazione tra una soggetto e la famiglia alla quale egli dice di appartenere, ossia:

- che costui sia sempre stato trattato come un figlio da colui o coloro che pretende essere suoi genitori e che, del pari, egli li abbia sempre trattati come tali;

- che, pertanto, i pretesi genitori abbiano sempre provveduto al suo mantenimento, istruzione ed educazione;

che il soggetto in questione sia sempre stato riconosciuto come figlio dai pretesi genitori, tanto in famiglia quanto in pubblico;

- che egli sia stato considerato tale dall'autorità pubblica;

- che abbia portato il cognome del o dei pretesi genitori.

Sussistendo i menzionati requisiti è possibile, secondo l'art. 317 *Code civil*, per il figlio o ciascuno dei genitori, domandare al giudice - entro cinque anni dalla cessazione di questo stato di fatto, anche dopo la morte del genitore - un atto di notorietà, di cui si darà conto a margine

dell'atto di nascita e che farà fede del rapporto di filiazione fino a prova contraria.

Quanto, infine, all'accertamento giudiziale della paternità del figlio nato al di fuori di un contesto matrimoniale, il *Code civil* si limita a disporre all'art. 327 che la relativa azione sia riservata al figlio non prevedendo limitazioni probatorie di sorta e riservando, quindi, di fatto, alle prove genetico-ematologiche un ruolo pressoché esclusivo.

Del tutto peculiare - e, come si evidenziava in apertura, meritevole di separata menzione - è, invece, il sistema svedese.<sup>34</sup> La particolarità del suddetto ordinamento - che pure riconosce l'operatività della presunzione di paternità del marito per il nato da madre coniugata - risiede, più precisamente, nel fatto che a colui che è generato da donna non coniugata è assicurata dallo Stato la presenza non solo della figura materna, ma anche di quella paterna posto che, in difetto di uno spontaneo riconoscimento da parte dell'uomo, è prevista l'attivazione di un procedimento - amministrativo ed, eventualmente, giudiziale - che conduce all'individuazione del padre ed alla conseguente costituzione, anche coattiva, dello *status filiationis* nei suoi confronti.

Nello specifico, nel sistema in esame quando manchi il riconoscimento paterno, un'autorità amministrativa, il *Social Welfare Committee*, si attiva autonomamente svolgendo indagini tese ad individuare il padre del nato al quale, se rintracciato, viene, notificato l'esito di dette indagini con il contestuale invito a riconoscere il figlio. Qualora l'uomo non ottemperi, il *Social Welfare Committee* ha la facoltà di adire il giudice affinché sia accertata e dichiarata la paternità di costui attraverso il *test* del DNA.

Da questa sintetica descrizione è evidente come la disciplina di cui trattasi realizzi compiutamente il principio di responsabilità per la procreazione, eliminando quella differenziazione tra la posizione dei due genitori che, soprattutto qualora la scelta di politica del diritto sia

---

<sup>34</sup> A.RENDA, *Filiazione biologica, adottiva ed artificiale in Scandinavia. Sistema dell'accertamento e principio di verità*, in *Familia*, 2004, 363.

consistita nell'emersione sempre e comunque della maternità, non può non apparire - al di là di ogni pur astrattamente configurabile profilo discriminatorio in rapporto alla posizione di ciascuno dei genitori - irragionevole in relazione all'interesse del figlio.<sup>35</sup>

## **1.5 Responsabilità genitoriale**

Come può conciliarsi la scelta di partorire in anonimato con il principio della responsabilità da procreazione, unanimemente riconosciuto a fondamento dei rapporti tra genitori e figli?

L'indagine condotta nella ricerca di un fondamento costituzionale della paternità, attraverso il percorso tracciato da dottrina e giurisprudenza sul principio di responsabilità per il fatto della procreazione, consente di rilevare il valore della genitorialità come binomio funzionale alla realizzazione dell'interesse del figlio. Permette altresì di individuare i contenuti e i confini di tale qualità e di ipotizzare l'esistenza, nell'ordinamento giuridico, di un valore autonomo dell'essere genitore, svincolato, cioè, dalla presenza del figlio e anticipato rispetto alla nascita di quest'ultimo.

Nel parlare di responsabilità genitoriale ci si riferisce comunemente alle conseguenze che derivano dal fatto della procreazione, senza considerare tuttavia i possibili significati che il termine procreazione può suggerire anche in relazione al momento a partire dal quale può discendere tale responsabilità. Invero, il principio di responsabilità genitoriale di cui al dettato costituzionale, sembra presupporre la nascita del figlio e riguarda in vario modo gli effetti della relazione-genitori-figli scomponibile, nella normalità delle situazioni,

---

<sup>35</sup>L.BALESTRA-E.BOLONDI, *La filiazione nel contesto europeo*, in *Fam. e dir.*, 2008, 309.

nell'istituto della potestà, nella patologia delle relazioni coniugali e nell'affidamento dei figli. Dall'esistenza del suddetto principio, tuttavia, non è desumibile alcuna posizione giuridica qualificata in capo al genitore. Tutto è subordinato alla nascita.

Forse dovrebbe parlarsi di responsabilità per il fatto della nascita o piuttosto, rovesciando la prospettiva, si potrebbe riconoscere che quei diritti e doveri posti in capo al genitore lo qualificano come tale dal fatto da cui derivano: l'atto procreativo.

Il principio di responsabilità per la procreazione ha configurato l'esistenza di una qualità di genitori comprensiva di diritti e doveri che deriva direttamente dalla procreazione.

Il principio della responsabilità genitoriale, già sancito nell'art. 30, comma 1, Cost. secondo cui: “ *è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio*”, ha trovato ingresso nel codice civile, con l'espressa rubrica del novellato art.316 dedicata proprio alla responsabilità genitoriale<sup>36</sup>.

La legge 10/12/12 n.219, che ha proclamato il principio dell'unicità dello stato di filiazione, prevedeva che il legislatore delegato dovesse provvedere all'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori dal matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale. In linea con questa previsione il d.lgs. 28/12/13 n.154 ha introdotto una disciplina della responsabilità genitoriale che presenta significativi profili di novità rispetto al sistema di regole previgente. Il legislatore è intervenuto riorganizzando le norme che regolano l'esercizio della responsabilità genitoriale ed ha introdotto significative modificazioni della disciplina previgente.

---

<sup>36</sup> V.CARBONE, *Il d.lgs. n. 154 del 2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione*, in *Fam. Dir.*, 2014, 448 ss.

Emerge l'abbandono di una formula millenaria, quella di potestà genitoriale, in favore della responsabilità genitoriale.<sup>37</sup>

Innovazione che testimonia una mutata considerazione del rapporto tra genitori e figli nella quale vengono posti in primo piano i diritti di quest'ultimi. Si riscontrano mutamenti in ragione dei quali le disposizioni che regolano i rapporti genitori-figli in caso di rottura dell'unione dei genitori, in precedenza collocate nel contesto dei rapporti tra i coniugi, sono stati compendiate nel capo dedicato all'esercizio della responsabilità genitoriale, rendendo così più evidente e coerente la scelta legislativa di regolare in modo uniforme il rapporto genitori-figli a prescindere dal tipo di unione che lega quest'ultimi.

L'insieme dei profili di innovazione indicati può condurre, nel suo complesso a delineare una nuova dimensione del rapporto genitori-figli con riferimento a quelle situazioni che un tempo erano riconducibili alla nozione di potestà e che oggi rientrano nella responsabilità genitoriale.<sup>38</sup>

Per comprendere la portata dell'innovazione è necessario procedere ad una breve ricognizione storica che consente di comprendere il significato e la portata dell'abrogazione della locuzione potestà genitoriale.

Nel diritto civile il rapporto genitori-figli era regolato attraverso l'utilizzo dello strumento della potestà genitoriale. Tuttavia, la legge non definiva cosa dovesse intendersi con questa espressione, ma si limitava a stabilire che il figlio doveva rispettare i genitori e che era soggetto alla loro potestà sino al raggiungimento della maggiore età o dell'emancipazione. La potestà di genitori poteva definirsi come un

---

<sup>37</sup> P.SCHELESINGER, *Il d.lgs. n.154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Fam.dir.*, 2014, 443.

<sup>38</sup> IX congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale Roma, 20 – 22 marzo 2014 Prof. avv. Enrico al mureden associato di diritto privato dell'Università di Bologna la responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari.

ufficio di diritto privato, caratterizzato dall'esercizio da parte dei genitori di diritti-poteri e doveri-obblighi sia in ambito personale che patrimoniale.

Il concetto di potestà non era originario del codice civile, ma derivava dal diritto romano e da esso si è evoluto.

Il diritto romano ci mostra una potestà genitoriale assimilabile alla potestà sugli schiavi, l'esercizio di un potere cui corrispondeva la totale soggezione di chi vi fosse sottoposto.

Vincenzo Arangio Ruiz, nelle sue Istituzioni di diritto romano, tuttavia, evidenzia come il rigore della patria potestà fu, sin dall'inizio, mitigato dal costume; fu la convergenza di giurisprudenza e legislazione, segnatamente nel periodo imperiale, a determinare l'attenuazione dell'antico vigore della *patria potestas*. Già in epoca giustiniana, cominciò a designarsi con l'espressione "patria potestà" qualcosa di affine alla moderna funzione del genitore di educare e proteggere la prole.

Avvicinandosi ai giorni nostri, il legislatore del 1942 riconobbe il "carattere pubblicistico" dell'istituto della patria potestà e in esso vide "l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori", in questo modo riaffermando il rapporto potestà-soggezione, nel solco della tradizione romanistica.

Fu la l. 151/1975 a modificare, già nell'intestazione, il titolo IX del libro I del Codice Civile. Da lì in poi non si sarebbe più potuto parlare di "patria" potestà, bensì di potestà "genitoriale".

La potestà, prima attribuita in via esclusiva al padre, diviene, così, oggetto di esercizio congiunto di entrambi i coniugi, tanto che alcuni autori si sono espressi dicendo che la vera innovazione della riforma del 1975 sia stata quella di parificare il ruolo della donna a quello dell'uomo, con ciò riconoscendo il ruolo che la mutata società le aveva assegnato.

Ove la delega fosse stata scrupolosamente osservata avremmo, oggi, il mantenimento della locuzione “*potestà dei genitori*” nella rubrica del titolo IX ed una configurazione della responsabilità genitoriale “*quale aspetto della potestà dei genitori*”. Il legislatore delegato, invece, ha varcato un confine così chiaramente demarcato nella delega.

Eccedendo rispetto alle indicazioni rivenienti dalla legge delega, il Governo – col Decreto Legislativo n. 154/2013, all’art. 7, comma 10, ha, difatti, disposto la modifica della rubrica del titolo IX, ora intitolato “*Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio*”.<sup>39</sup>

La nozione di potestà è assente, del resto, non soltanto nella Costituzione – ove si menziona il “dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli” – ma anche nella normativa di diritto europeo. Invero, la Carta dei diritti fondamentali UE sancisce la preminenza dell’interesse del minore e il suo diritto alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere (art. 24). Il Regolamento CE n. 2201/03 preferisce la diversa nozione di “responsabilità genitoriale” che è definita come “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita”.

La potestà è estranea anche alla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ove si sancisce l’obbligo degli Stati di “assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati”. A sua volta, la Convenzione di Strasburgo definisce come “detentore di responsabilità di genitore” i genitori ed

---

<sup>39</sup> A.FALCONE, *Diritto di famiglia: la potestà genitoriale cede il posto alla responsabilità genitoriale*, in [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it)

altre persone o organi abilitati ad esercitare, in tutto o in parte, la responsabilità di genitore.<sup>40</sup>

Nell'ordinamento italiano la legge 10/12/12 ha portato alla parificazione di tutte le forme di filiazione. L'art. 315 del codice civile, così come riformato, proclama ora, infatti, che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”

L'esito raggiunto è stato frutto di un percorso lungo e travagliato, iniziato con il disegno di legge di delega al governo per la revisione della normativa in materia di filiazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2007, decaduto con la fine anticipata di quella legislatura, che ha dovuto superare resistenze tenaci, che fino all'ultimo hanno tentato e sperato di interrompere il cammino. Un'opposizione che trova una razionale spiegazione esclusivamente nell'esigenza di difendere la famiglia fondata sul matrimonio quale unico modello di famiglia giuridicamente riconosciuto, essendo a tutti evidente che i figli nati fuori del matrimonio non portano alcuna responsabilità delle circostanze del proprio concepimento e che, quindi, non dovrebbero pagare per colpe che non hanno.

Di fatti, in un sistema, com'è ormai quello vigente, in cui la mancanza del matrimonio non determina alcuna conseguenza né sull'esercizio della funzione genitoriale, né sulla condizione giuridica dei figli, l'attrattiva del matrimonio si riduce, non potendo essere annoverato tra le ragioni che ne favoriscono la scelta il desiderio di assicurare al figlio una condizione giuridica migliore. Difendere, però, la propensione al matrimonio penalizzando i figli nati fuori del matrimonio non soltanto è da tempo sentito come profondamente ingiusto dalla coscienza sociale, ma è, soprattutto, incompatibile con la gerarchia dei valori

---

<sup>40</sup> C.CECHELLA-M.PALADINI, *La riforma della filiazione. La legge 10 dicembre 2012, n.219*, in *1° Quaderno della Scuola di formazione dell'Osservatorio sul diritto di famiglia*, Pisa, 2014, 38

disegnata dalla Costituzione, che pone al vertice la persona umana non già la famiglia sia pur fondata sul matrimonio.

L'equiparazione fra filiazione legittima e filiazione naturale richiesta dall'art. 30, comma 3, Cost. riguarderebbe, infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, soltanto il rapporto che si instaura tra il genitore e il figlio. SÌ è, quindi, rigettato il dubbio di costituzionalità sollevato a proposito della discriminazione più grave a carico della filiazione nata fuori del matrimonio lasciata irrisolta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, vale a dire la negazione di ogni rapporto di parentela oltre quello intercorrente con il genitore, salvo i casi in cui non fosse diversamente previsto.

Il legislatore ha ritenuto che per conseguire un tale risultato fosse innanzitutto necessario intervenire sulla definizione di parentela come vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite fornita dall'art. 74, comma 1, c.c., facendo seguire a tale indicazione la precisazione che essa vale "sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo."<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> C.CECHELLA-M.PALADINI, *op.cit.*, 21

## **Capitolo 2**

### **Il diritto a conoscere le proprie origini**

#### **2.1 Il diritto a conoscere le proprie origini nel prisma dell'identità personale**

Il riconoscimento alla donna del diritto di abbandonare il figlio alla nascita, mantenendo il segreto sulla sua identità, la legittima a chiedere di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, comportando l'impossibilità per il figlio di accedere alle informazioni sulle sue origini genetiche, cioè sull'identità dei genitori biologici.

Il diritto della donna all'anonimato del parto si pone in collisione con un principio giuridico antagonista: il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale della persona. Tale diritto ha acquisito, nell'ultimo decennio, nuovi e complessi profili che hanno condotto il giurista ad un'ulteriore riflessione sugli interrogativi elaborati dalla dottrina. In primo luogo, il contenuto e l'estensione soggettiva di tale diritto; il riconoscimento e l'autonomia di cui gode nei diversi ordinamenti; la necessità di un bilanciamento con i diritti e gli interessi riconosciuti ai soggetti coinvolti nella vicenda, come quello a non essere nominata della madre che ha scelto il parto anonimo o il diritto all'anonimato del donatore di gameti; o quello a che non sia turbata la propria vita privata e familiare dei genitori adottivi o che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita; e infine, le modalità con cui un tale bilanciamento debba essere attuato. Fornire risposte univoche a siffatti quesiti non è agevole, data la presenza nei diversi ordinamenti europei di soluzioni variegata, rimarcate più volte dalla Corte EDU nelle sue decisioni. Il tentativo, pertanto, è di mettere ordine in una materia intricata, per evitare che si sovrappongano i molteplici profili che la

connotano, analizzandoli separatamente senza, tuttavia, abbandonare una prospettiva unitaria facente capo all'interesse del minore, quale principio guida effettivo. Il diritto alla conoscenza delle proprie origini è ormai ritenuto un diritto autonomo, derivante direttamente dalla tutela costituzionale della dignità e dello sviluppo della personalità: i tribunali costituzionali di Germania, Italia e Spagna, seppur con tempi e modi diversi, ne hanno riconosciuto il rango di diritto fondamentale. Altrove, come in Svizzera, esso è persino sancito dalla Costituzione, che garantisce l'accesso di ogni persona alle informazioni sui propri dati genetici. Nella materia si intrecciano profili giuridici e socio-psicologici e non pochi sono i punti controversi.<sup>42</sup> Tuttavia, la quasi totalità degli studiosi concorda, ormai, sul fatto che la ricerca delle proprie origini è necessaria all'armonioso sviluppo della personalità e che tale esigenza si presenta nella gran parte dei casi durante l'adolescenza, quando maturano gli interrogativi sulla propria identità e sul proprio posto nella società.<sup>43</sup>

La conoscenza delle proprie origini biologiche ha acquisito una rilevanza particolare, soprattutto in relazione al bisogno di costruzione dell'identità dell'individuo e della consapevolezza di sé e del proprio essere nel mondo.<sup>44</sup>

Un ambito in cui la Corte Costituzionale ha fatto recentemente ricorso in maniera esplicita al paradigma dell'identità personale, riguarda l'interesse alla verità biologica: in particolare, ha dichiarato che l'affermazione di un rapporto di filiazione veritiero fa parte “dell'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità.”<sup>45</sup> In questo tipo di casi il paradigma dell'identità personale è per così dire rivolto al passato, cioè alla possibilità per una persona di ricostruire le

---

<sup>42</sup> M.G.STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, in *Fam. dir.*, 2015,190 ss.

<sup>43</sup> M. VITOLO, *Il concetto di identità nel processo evolutivo*, in *Minorigiustizia*, 1996, 7 ss.

<sup>44</sup> M.PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004

<sup>45</sup> Corte cost. 10 maggio 1999 n.170

proprie origini biologiche. In questo specifico contesto il contenuto del diritto all'identità personale non è tanto un diritto ad essere sé stessi, ad affermare la propria individualità, quanto piuttosto un diritto a sapere chi si è. Orbene, la Corte Costituzionale ha affermato che la verità biologica della procreazione è una componente essenziale dell'interesse del minore, riconoscendo espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente l'affermazione di un rapporto di filiazione veritiera. Ovviamente questo diritto, pur essendo considerato diritto fondamentale, non ha portata assoluta, potendo e dovendo essere bilanciato con altri diritti potenzialmente rilevanti nei casi concreti. In particolare è possibile che il diritto a conoscere le proprie origini entri in conflitto con il diritto all'anonimato da parte della madre biologica e che sia considerato, rispetto a quest'ultima, recessivo.<sup>46</sup>

Nel modello familiare di tipo adottivo attuale,<sup>47</sup> che implica la costituzione di uno status giuridico non corrispondente alla verità biologica, si è, da sempre, costruito uno iato fra il fatto storico, rappresentato dalla procreazione da parte di due soggetti che o non si assumono nessuna responsabilità o che a questa responsabilità non riescono a far fronte e l'assunzione della funzione genitoriale, attraverso il provvedimento di adozione da parte di due soggetti assolutamente estranei a quell'evento. Fino all'entrata in vigore della l. 28/03/01, n.149,<sup>48</sup> questa prospettiva non era eliminabile in virtù dell'esigenza di garantire l'unicità della famiglia adottiva allontanando quella naturale. La nuova disciplina normativa in materia di adozione

---

<sup>46</sup> G.PINO, *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto* diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, *Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di Stefano Rodotà e Mariachiara Tallacchini, Milano, 2010, 297 ss.

<sup>47</sup> La disciplina previgente rispondeva alla logica dell'adozione quale finzione (*imitatio naturae*) che si sostituiva completamente alla filiazione di sangue, cancellando completamente tutto quello che era stato prima; la tutela giuridica così veniva garantita soltanto alla identità della nuova famiglia, non soltanto all'esterno del nucleo familiare, ma anche al suo interno.

<sup>48</sup> Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

ha, invece, sancito il diritto del minore a essere informato dai genitori adottivi della sua condizione di adottato e soprattutto il diritto di accesso del maggiore di età alle informazioni sulla genitorialità biologica.<sup>49</sup>

Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini familiari e genetiche tutela l'interesse privato del suo titolare alla soddisfazione di un desiderio di conoscenza della propria storia: esso è dunque funzionale ad una corretta e piena formazione della propria identità personale, cioè della rappresentazione che l'individuo ha di sé e che di lui emerge nella vita di relazione. In questa ottica il diritto dell'adottato alla conoscenza delle sue origini familiari e genetiche deve essere inquadrato nel diritto all'identità personale.

Il diritto alla conoscenza del proprio passato, rappresenta, quindi, il presupposto necessario per la costruzione dell'identità personale prevista dalla convenzione Onu sui diritti del fanciullo. E' significativo come in essa si faccia riferimento non soltanto ai meri dati amministrativi e pubblicistici, ma anche alle relazioni strette dalla persona, a partire da quelle familiari. Viene accolta, pertanto, la moderna nozione di identità personale, che è ricondotta, da un lato, alla sfera interiore della persona e, dall'altro, alle sue manifestazioni esteriori nella sua esperienza di vita e in particolar modo, nelle sue relazioni sociali (secondo il principio per cui l'uomo è al centro del diritto non come individuo isolato bensì come *homme situé* in un complesso di relazioni: le formazioni sociali dell'art. 2 Cost). La nuova prospettiva pone al centro non più la mera identificazione della persona da parte della società, bensì la coincidenza tra la sua proiezione nella vita sociale e la percezione che abbia di sé, in altre parole il diritto ad essere sé stessi. In tal modo, al contenuto statico e negativo della tutela dell'identità, si aggiunge un contenuto dinamico e positivo, comprendente un comportamento attivo del titolare

---

<sup>49</sup> M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato al conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004

medesimo, ed è in quest'ambito che rientra la ricerca delle proprie origini. La Corte EDU ha contribuito a delineare il contenuto del diritto di conoscere le proprie origini fin dal caso *Gaskin c. Regno Unito* del 1989, in cui si discorre di un "interesse primordiale" della persona a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e a comprendere la sua infanzia e i suoi anni di formazione, quale manifestazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)<sup>50</sup>. La riconduzione della questione nell'alveo dell'art. 8 CEDU apre la strada alle pronunzie successive in cui la Corte continua a delineare la nozione di vita privata e familiare, ampliandone la portata fino a ricomprendere nel concetto di vita familiare non soltanto le relazioni derivanti dal matrimonio, ma anche il legame di fatto, fondato sulla costanza di vita e sull'affetto posti alla base del rapporto e ad includere, in quello di vita privata, l'integrità fisica e psicologica di un individuo, gli aspetti dell'identità fisica e, sociale e in certa misura, il diritto di stringere relazioni con i propri simili.<sup>51</sup>

La Corte Europea dei diritti dell'uomo ritiene che nel diritto al rispetto della vita privata, di cui all'art. 8 CEDU, debba essere ricompreso il diritto dell'individuo a controllare i propri dati personali e ad accedervi, in quanto espressione di un generale diritto all'identità personale. Nei dati personali, cui ciascuno deve avere accesso, sono comprese le informazioni che possono contribuire alla costruzione e allo sviluppo della personalità dell'individuo, in primo luogo quelle necessarie a conoscere e comprendere il proprio passato, in particolare l'infanzia e gli anni della formazione.

Nel caso *Gaskin c. Regno Unito*, per esempio, il ricorrente riteneva violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare: non gli era infatti permesso di conoscere il suo passato, poiché gli era stato impedito l'accesso al fascicolo, dai servizi sociali territoriali, relativo al tempo in cui era stato affidato ai servizi stessi e aveva vissuto con

---

<sup>50</sup> CEDU, *Gaskin c. Regno Unito*, Serie A, n. 31, in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr)

<sup>51</sup> M.G.STANZIONE, *op. cit.*, 193

diverse famiglie affidatarie. La corte afferma, innanzitutto, che il carattere confidenziale del fascicolo conservato dai servizi sociali non costituisce di per sé una violazione della CEDU: il carattere confidenziale, infatti, contribuisce al buon funzionamento del sistema pubblico di tutela dell'infanzia, proteggendo i diritti dei minori in difficoltà. Viene tuttavia accertata la sussistenza di una violazione della Convenzione, poiché il sistema dello stato convenuto, richiedendo ai fini dell'accesso il consenso di tutti i “contributors”,<sup>52</sup> viola in concreto il principio di proporzionalità tra i diversi interessi coinvolti, tra i quali assume un ruolo di primo piano l'interesse fondamentale delle persone che si trovano nella medesima situazione del ricorrente a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e capire la loro infanzia e gli anni della formazione.<sup>53</sup>

Sebbene in queste prime pronunzie la Corte non faccia espressa menzione del diritto di conoscere le proprie origini, si profila già la contrapposizione tra interessi appartenenti alla sfera delle situazioni esistenziali, che pervade tutta la tematica e il delicato problema del loro bilanciamento: da un lato l'interesse del figlio a sapere, per ricostruire la sua storia, dall'altro, quello dei genitori biologici, dei genitori adottivi e degli altri soggetti coinvolti nella vicenda a non vedere violata la propria sfera di riservatezza.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Con questa espressione la corte individua i soggetti che hanno contribuito alla formazione del fascicolo: tali soggetti possono essere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ma anche privati.

<sup>53</sup> J.LONG, *Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali*, in *Famiglia*, 2006, 83 ss.

<sup>54</sup> M.G.STANZIONE, *op. cit.*, 193.

### 2.1.1 Il cammino del diritto all'identità personale

La consistenza giuridica dell'interesse alla conoscenza delle proprie origini si è fatta sempre maggiore, comportando il riconoscimento dell'importanza del vissuto per la costruzione dell'identità personale, soprattutto in riferimento al caso in cui la donna decida di partorire in anonimato, poiché la sua identità risulta segreta.

Ma come si è arrivati a riconoscere l'identità come diritto meritevole di tutela?

Tale principio è il frutto di una vivace attività giurisprudenziale iniziata nella metà degli anni '70 del secolo scorso e che ha trovato il suo culmine nel riconoscimento operato dalla corte 10 anni dopo (il caso Veronesi<sup>55</sup>). In seguito, il diritto all'identità personale ha ricevuto ulteriori affinamenti giurisprudenziali facendo il suo ingresso persino nelle motivazioni di alcune sentenze della Corte Costituzionale e ricevendo infine un esplicito riconoscimento legislativo all'art. 1 della legge 675/96, la prima legge organica italiana sulla protezione dei dati personali, oggi rifusa nel d.lgs. 196/03 recante il codice in materia di protezione dei dati personali.<sup>56</sup>

Le applicazioni giurisprudenziali del diritto all'identità personale testimoniano la necessità di dotarsi di una definizione il più precisa possibile, che consenta di evitare la trasformazione di questa posizione giuridica in un inafferrabile ed onnicomprensivo "diritto ad essere sé stessi".

La sentenza della Corte di Cassazione<sup>57</sup> è estremamente importante non solo perché, per così dire consacra il nuovo diritto, ma anche per la diversità delle fattispecie e soprattutto delle argomentazioni svolte nelle sentenze dei gradi precedenti.

---

<sup>55</sup> Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro ti.*, I, 2211.

<sup>56</sup> G.PINO, *L'identità personale*, in AA.VV. *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. II, Utet, Torino, 2005, 367

<sup>57</sup> Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro ti.*, I, 2211

Il caso era quello di un noto oncologo che si era visto estrapolata, da un'intervista sulla pericolosità del fumo, una frase relativa al male minore rappresentato dalle sigarette a basso contenuto nicotinic ed inserita in una réclame per una marca di sigarette.

In primo e secondo grado<sup>58</sup> l'accoglimento della domanda si fondava sulla violazione del diritto al nome: l'uso del nome dell'oncologo era indebito “non però nel senso dell'usurpazione (nel senso cioè di identificare se stesso con il nome altrui e quindi di indurre i terzi in errore sull'imputazione degli atti che si compiono), ma nel senso più sottile, di falsare la rappresentazione esterna della personalità del titolare del nome per quanto si faccia riferimento alla sua identità personale”.

Con questi precedenti la decisione della Cassazione sviluppa a fondo l'inquadramento del diritto all'identità personale: distinguendolo dagli altri aspetti della personalità, individuandone il fondamento normativo nell'art 2 della Cost., il quale si colloca al centro dell'intero ordinamento costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali. La sua regolamentazione va dedotta, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, essendo tale figura la più affine al diritto all'identità personale; essendo peraltro insufficiente le disposizioni sul diritto di rettifica giacché esse mirano a garantire un contraddittorio fra più opinioni, più che a reintegrare un pregiudizio subito dal soggetto ed infine esplicando la sua definizione del diritto: “ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha cioè interesse a non vedersi all'esterno alterato,

---

<sup>58</sup> Giur. It., 1981, I, 2,373, in *Resp. civ. Prev.*, 1983, 121

travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale".

Specialmente dopo il suo primo riconoscimento in Cassazione, il diritto all'identità personale è stato protagonista di un'autentica esplosione giurisprudenziale: la giurisprudenza di merito ha applicato la definizione consolidata dalla Cassazione alle più disparate fattispecie, nelle quali si riuscisse a ravvisare una qualche deformazione della "immagine sociale" di una persona, da parte dei mezzi di comunicazione. Questa accezione del diritto all'identità personale tutela un interesse piuttosto ben caratterizzato: l'interesse alla corretta rappresentazione del proprio patrimonio morale, culturale, professionale ecc.

In questa fase, il diritto all'identità personale non è ancora un diritto ad essere ciò che si è, ma piuttosto un diritto a essere rappresentati correttamente.<sup>59</sup>

Dopo poco meno di due decenni, in cui il diritto all'identità personale ha "abitato" il nostro ordinamento come creazione prettamente giurisprudenziale, è intervenuto un esplicito riconoscimento legislativo del diritto nell'art. 1 della legge 675/96, la prima legge organica italiana sulla protezione dei dati personali.<sup>60</sup>

Il contenuto del diritto all'identità personale, come tutelato da questa normativa, consiste nell'interesse a che le proprie informazioni personali, trattate da altri, siano aggiornate, corrette, complete e in altre parole, che l'ologramma di una persona, ricostruito in base ai suoi dati personali, sia veritiero e corrispondente alla sua immagine sociale attuale. Grazie all'estrema ampiezza delle nozioni legislative di "trattamento", "dato sensibile", e "dato personale", questa definizione

---

<sup>59</sup> G. PINO, *op. cit.*, 380

<sup>60</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto IV ed., Disc. Priv.*, sez. civ., vol. IX, Torino, 1993, 294

è in grado di inglobare tutte le principali ipotesi in cui asserite violazioni del diritto all'identità personale sono state finora portate all'attenzione delle corti. Tuttavia la casistica sul diritto all'identità personale, quale è stata conosciuta dalla giurisprudenza italiana a partire dalla metà degli anni '70, sembra adesso traducibile nel linguaggio e nei rimedi sostanziali e procedurali previsti dalla normativa sulla protezione di dati personali. Un aspetto importante della tutela dell'identità personale, in questa normativa, è che essa dovrebbe attribuire all'interessato non solo un potere di reazione nei confronti di raffigurazioni non corrette della propria identità personale, ma anche un potere di controllo sulla circolazione e sulla costruzione stessa delle proprie informazioni personali, che risulta dall'insieme di regole procedurali il cui rispetto rende legittimo il trattamento.<sup>61</sup>

Strumentale al diritto dell'identità personale è il cd. diritto all'oblio. Esso consiste nella pretesa di un soggetto a non vedere riproposte, rievocate o ripubblicate notizie già oggetto di cronaca che, col trascorrere del tempo, non soddisfano più l'interesse pubblico all'informazione perché non più caratterizzate dall'elemento dell'attualità, fondamentale per l'esercizio del diritto di cronaca. Il diritto si fonda sul presupposto che, una volta soddisfatto l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto di cronaca attraverso la pubblicazione di esso, ritenuta lecita in quanto non rientra nella sfera di tutela della riservatezza, con il trascorrere del tempo prevalga invece il diritto alla privacy degli interessati.<sup>62</sup>

Il diritto all'oblio è mutato con l'utilizzo di internet e delle reti telematiche, per le modalità proprie di diffusione dell'informazione. Infatti, in rete la ripubblicazione non è più necessaria, dal momento che per la stessa organizzazione dell'informazione nella rete,

---

<sup>61</sup> G. PINO, *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto*, vol. I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010,304.

<sup>62</sup> G. MARCHETTI, *Diritto di cronaca on line e tutela del diritto all'oblio*, in *Da internet ai social network: il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, 2013,71 ss.

l'informazione non è cancellata, ma permane disponibile o quanto meno astrattamente disponibile. In altri termini, non si tratta solo o necessariamente di una ripubblicazione dell'informazione, ma piuttosto di una permanenza della stessa nella rete. Muta dunque il ruolo che gioca il tempo e muta l'esigenza che si vuole soddisfare. L'esigenza non è tanto quella di cancellare, ma piuttosto quella di attribuire un peso all'informazione nell'ambito di uno scenario complessivo che vede l'identità come protagonista. Si parla di diritto all'oblio.<sup>63</sup>

Un passo significativo verso il diritto all'oblio è quello compiuto dalla sentenza 5525/12 della Corte di Cassazione<sup>64</sup>. È stato accolto, infatti, il ricorso di un politico locale (ex esponente del PSI, arrestato nel '93 per corruzione) coinvolto in Tangentopoli, poi scagionato dopo l'arresto. L'interessato aveva chiesto inutilmente al Garante privacy (che aveva respinto l'istanza) il blocco dei suoi dati personali nell'articolo che dava conto del provvedimento cautelare, ancora presente nell'archivio online, di un quotidiano nazionale. Il giudice del merito osserva che effettuando una ricerca in rete, con i principali motori di ricerca, si riesce a ricostruire l'esito della vicenda giudiziaria, favorevole all'ex amministratore locale. Ma è quella specifica notizia, vera all'epoca, che l'interessato pretende di aggiornare e contestualizzare. E ne ha diritto, perché l'assessore non può portare a vita "lo stigma" dell'arresto dopo essere stato mandato esente da pena. A provvedere, poi, non può essere chiamato il motore di ricerca ma il sito-sorgente che ha messo in rete la notizia: al cittadino, infatti, deve essere riconosciuto un diritto di controllo dei suoi dati personali che riguardano la sua reputazione. Le notizie pubblicate – in particolare quelle di cronaca giudiziaria – sugli archivi di testate giornalistiche consultabili sul web, attraverso motori di ricerca, devono essere sempre aggiornate, per rispettare il trattamento dei dati personali del

---

<sup>63</sup> G.FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 591 ss.

<sup>64</sup> Cass. Civ. 5 aprile 2012 n. 5526/12, in *Foro it.*, 2012, I, 1802 ss.

soggetto coinvolto e per salvaguardare il diritto dell'utente di avere una corretta informazione.

Ulteriore profilo in cui la tutela dell'identità personale coinvolge le scelte sul corpo è quello dell'identità sessuale<sup>65</sup>, sia con riferimento all'esplicazione della libertà sessuale, sia relativamente alla possibilità di adeguare i tratti somatici alla realtà psicologica dell'individuo, possibilità, quest'ultima, attualmente riconosciuta dalla legge italiana (l.14 aprile 1982 n.164) e successivamente ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale.<sup>66</sup>

Con l'entrata in vigore della legge 164 del 1982 anche nel nostro ordinamento giuridico si inizia a considerare l'identità sessuale come una caratteristica da tutelare e l'azione di rettificazione degli atti dello stato civile viene ammessa ogniqualvolta vi siano delle modificazioni dei caratteri sessuali, accertate con sentenza passata in giudicato. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 1985, viene affrontato il problema che riguardava la richiesta di modificare i dati anagrafici di una persona, in seguito alle modificazioni dei suoi caratteri sessuali. La problematica è stata disciplinata dal legislatore con legge n. 164 del 1982 che consente la rettifica dei dati anagrafici. La corte afferma che è necessario accogliere un complesso concetto di identità sessuale nuovo, come dato della personalità.

Sebbene il 1982 abbia segnato una grande svolta con l'approvazione della legge 164 che consente l'adeguamento dell'identità fisica all'identità psichica della persona, mediante la modifica dei caratteri sessuali, molte sono però le questioni che la normativa lascia in sospeso. La legge italiana si occupa infatti solo di consentire il

---

<sup>65</sup> In tal senso la corte costi. ha considerato la libertà sessuale come diritto fondamentale riconducibile al art 2 costi.: “essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto che va ricompro tra l disposizioni soggettive direttamente tutela dalla cost. d inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l art 2 costi. impone di garantire”. Corte costi., 0 dicembre 1987 n.561.

<sup>66</sup> Corte cost. 6 maggio 1985 n. 161 (“gli atti dispositivi dl proprio corpo, quando rivolti alla tutela dalla salute, anche psichica, devono ritenersi leciti”)

cambiamento di nome, laddove le persone abbiano già effettuato il mutamento di sesso biologico. Quindi il nostro ordinamento non riconosce un vero e proprio diritto all'identità sessuale, le persone infatti non possono disporre in modo autonomo della propria identità sessuale, ma devono essere autorizzate da una sentenza del tribunale.<sup>67</sup>A questo proposito è pendente una questione di costituzionalità.

La rilevanza della questione risiede nel fatto che, una donna aveva chiesto al Tribunale di Trento la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1, 1 comma, l. 14/04/82, n. 164, mediante ordine all'ufficiale di stato civile nel comune di residenza, di modificare l'atto di nascita, nel senso che risulti quale genere quello maschile. La donna lamentava un forte persistente senso di frustrazione e di disagio, dovuto al fatto che nei propri documenti di identità, le risultanze anagrafiche attestano la sua appartenga al genere femminile. Dal tenore letterale della norma, emerge inequivocabilmente che la rettificazione può avere luogo solo previa modificazione dei caratteri sessuali, per tali dovendosi necessariamente intendere i caratteri sessuali primari. Il tenore letterale della norma non sembra consentire alcun'altra interpretazione. Nella fattispecie concreta, pertanto, il Tribunale dovrebbe rigettare la domanda proposta dalla donna. Da qui la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 1, 1 comma, l. 10/04/85 n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante.

Ad avviso del tribunale, l'inciso "*a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali*", di cui al citato articolo, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost.( l'art 117, 1 comma,

---

<sup>67</sup> R. DAMENO, *Le persone transgenere. Le identità e i diritti*. Centro universitario per le ricerche sulla sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche, in *Quaderni della sezione società e mutamento*.

Cost., in relazione all'art 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo).

Il sospetto di incostituzionalità sorge in quanto, tale norma, pur riconoscendo il diritto della persona di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, subordina l'esercizio di tale diritto alla modificazione dei propri caratteri sessuali.

Secondo l'ordinanza del tribunale di Trento è irragionevole e frutto di pregiudizi culturali vincolare il transessuale al trattamento dei bisturi: egli al contrario deve essere libero di poter scegliere la propria identità sessuale a prescindere dall'aspetto che lo caratterizza.

Ad avviso del tribunale, subordinare il diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari da effettuarsi tramite un doloroso pericoloso intervento chirurgico, finisce col pregiudicare irrimediabilmente l'esercizio del diritto stesso, vanificandolo integralmente.

Considerando che gli art. 8 CEDU e art. 2 Cost., tutelano la ricongiunzione dell'individuo con il proprio genere quale risultato del procedimento di rettificazione, non può non conoscersi che la modificazione dei caratteri sessuali primari non sempre è necessaria e che, anzi, alla luce dei fatti in gioco, la persona deve avere il diritto a rifiutarla.

Una volta riconosciuto che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, costituisce un vero e proprio diritto della personalità, non sembra consentito al legislatore ordinario subordinarlo a restrizioni tali da pregiudicare gravemente l'esercizio, fino a vanificarlo.

Così il tribunale di Trento ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 1404/82, n. 164 disponendo l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte Costituzionale sospendendone il giudizio.

Il diritto all'identità personale ha così mostrato la sua vis espansiva e la sua capacità di sommare i valori evocati dalla persona, venendo in considerazione in tutti i contesti ove può sorgere un problema di salvaguardia del patrimonio ideale del soggetto.

## **2.2 L'emersione del diritto a conoscere le origini biologiche nelle fonti sovranazionali**

Il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale della persona si è affermato anche in ambito internazionale, trovando riconoscimento e tutela in importanti fonti sovranazionali.

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini trova fonte espressa nella raccomandazione del Consiglio europeo n. 1443/2000/Ce in cui viene sancito che i minori hanno diritto a conoscere i propri genitori « per quanto possibile » e quindi, deve essere dato loro un diritto soggettivo pieno ad effettuare l'accesso ai documenti contenenti l'identità biologica della madre naturale, un « diritto perpetuo », esigibile anche in età maggiore, dal momento che la necessità di ricostruire la propria identità non si affievolisce con il passare del tempo.

Quale espressione del diritto all'identità, il diritto a conoscere le proprie origini è previsto sia dall'art. 7 della convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo cui il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi, sia dall'art. 20 della convenzione dell'Aja<sup>68</sup> nella quale si legge: “le autorità

---

<sup>68</sup> Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Conclusa all'Aia il 29 maggio 1993 Approvata dall'Assemblea federale il 22 giugno 20012 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 settembre 2002 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003.

competenti di ciascuno stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre e dei suoi precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello stato".

Benché dotata di valore meramente persuasivo, rileva poi la Raccomandazione (1443 del 2000) per il rispetto dei diritti del bambino nell'adozione internazionale<sup>69</sup>, con cui l'assemblea del Consiglio d'Europa ha invitato gli stati ad assicurare il diritto dei bambini adottati di sapere delle proprie origini, al più tardi al raggiungimento della maggiore età, ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria. Parimenti, la Convenzione Europea sull'adozione dei minori all'art. 22 garantisce ad ogni persona il diritto a conoscere la propria identità, affida alle autorità competenti il compito di decidere, nei limiti consentiti dalla legge, sull'opportunità di divulgare informazioni di identificazione, tenuto conto delle circostanze e per i rispettivi diritti del bambino e dei suoi genitori di origini. Anche tale disposizione assicura, dunque, un contemperamento degli interessi in gioco, ancorché da effettuare caso per caso. Un siffatto complesso di riferimenti normativi rende difficile negare la convergenza programmatica degli ordinamenti europei verso uno standard di trattamento dell'interesse all'apprendimento delle origini rispetto al quale il sistema italiano è intimamente discordante.<sup>70</sup> Alla luce delle fonti richiamate, emerge, in capo al minore, la sussistenza di

---

<sup>69</sup> Regolamentata dalla legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476

<sup>70</sup> G.CURRO', *Il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contemperamento*, in *Fam. dir.*, 2013,549 ss.

un diritto assoluto, afferente alla sfera della personalità, di conoscere le proprie origini genetiche.<sup>71</sup>

### **2.3 La ricerca delle origini nel contesto dell'adozione**

Il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, mette in luce il riconoscimento di uno speculare diritto a non sapere<sup>72</sup>. Infatti, l'iniziativa della ricerca delle origini è lasciata soltanto al figlio, una volta che sia venuto a conoscenza delle circostanze della sua nascita. Salvo le ipotesi in cui vi sia una grande differenza nei tratti somatici, ovvero il figlio viva in una famiglia omosessuale (situazione che non può darsi nel sistema italiano) o mono genitoriale, gli interrogativi sulle proprie origini possono sorgere soprattutto qualora i genitori abbiano parlato apertamente al figlio, adottando tutte le cautele possibili riguardo a modi e tempi in cui rivelare la verità sulla nascita. Al riguardo, in larga parte degli ordinamenti europei, le discipline tendono, se non ad imporre, dal momento che costituirebbe un'inammissibile intrusione nella vita familiare, certamente a promuovere lo svelamento al figlio delle circostanze riguardanti la sua nascita.<sup>73</sup> In Italia vi è stato un vero e proprio mutamento di prospettiva con la legge di riforma 28 marzo 2001, n. 149: si è passati, infatti, da una disciplina fondata sul segreto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni alla famiglia, al riconoscimento di un diritto del figlio ad essere informato sulla sua condizione di adottato.

---

<sup>71</sup> C.INGENITO, *Il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giust.civ.*, 2013, 1808

<sup>72</sup> C. SCOGNAMIGLIO, *Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali*, in *Giur. ti.*, 1988, 105.

<sup>73</sup> G. ARATA, *Minore adottato e famiglia di origine in Italia e in Inghilterra, con riferimento ad alcune sentenze della Corte europea*, in *Dir. fam. Pers.*, 2001, 849 ss.

I principali tratti caratterizzanti del modello contemporaneo di adozione, comune agli ordinamenti dei paesi di matrice culturale europea, sono molti. Il modello contemporaneo di adozione:

- a) è un'adozione finalizzata a dare una famiglia ad un bambino che ne ha bisogno e solo in subordine, a dare un figlio a chi lo desidera;
- b) produce un effetto legittimante, cioè inserisce in modo irrevocabile il bambino nella sua nuova famiglia di accoglienza, attribuendogli l'identica posizione che spetta a un figlio legittimo, sia nei confronti dei genitori adottivi sia nei confronti dei loro parenti ed affini;
- c) recide definitivamente ogni rapporto giuridico con la famiglia di origine,
- d) può aver luogo anche se la coppia adottante ha già figli geneticamente propri;
- e) costituisce uno strumento di politica sociale dello stato, che richiede una strettissima collaborazione fra l'autorità pubblica, il cui primo dovere è quello di verificare che l'adozione corrisponda all'interesse del minorenne, e i privati, cioè le famiglie di accoglienza;
- f) esprime il successo nella società contemporanea dell'idea, secondo la quale la genitorialità è anzitutto psicologica ed affettiva: essere genitori significa non tanto trasmettere il proprio patrimonio genetico, quanto piuttosto allevare un bambino, amarlo, educarlo, avviarlo alla vita adulta.

I tratti caratterizzanti sub b) e c) permettono di definire l'adozione, in linguaggio figurato, come trapianto di un bambino da una famiglia a un'altra: proprio qui si trova la principale spiegazione dei segreti in materia adottiva.

La questione della conoscenza delle origini familiari e genetiche di un adottato viene spesso collegata, quando non addirittura confusa,

con la questione del mantenimento di una qualche relazione sociale dell'adottato con la sua famiglia di origine. Sapere chi sono i propri genitori di origine non significa necessariamente stabilire relazioni sociali con loro. Inoltre il fatto di mantenere da bambini, dopo l'adozione, una relazione con i propri genitori di origine pone problemi psicologici ed esistenziali completamente diversi da quelli che potrebbe porre il fatto di iniziare una relazione con loro da adulti.<sup>74</sup> Le questioni hanno comunque un aspetto assai generale in comune: in entrambe, si pone il problema di bilanciare in modo equilibrato gli interessi contrapposti fra i diversi vertici del cosiddetto triangolo adottivo, l'adottato, la famiglia di origine( con particolare considerazione per la madre in caso di parto anonimo) e la famiglia adottiva.

I segreti in materia adottiva riguardano soltanto l'adozione legittimante. Nell'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44 l. adozione, la questione del segreto sulle origini dell'adottato non può neppure porsi: questi è infatti inevitabilmente al corrente delle proprie origini familiari. Non solo, ma nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 44 (adozione del figlio del proprio coniuge) il bambino non è affatto un bambino in difficoltà; e nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 44, la norma ha il preciso intento di mantenere il bambino, rimasto orfano, all'interno della propria famiglia allargata o almeno dell'ambiente sociale in cui viveva in precedenza.

I segreti in materia adottiva sono di diversi tipi:

- il segreto per l'adottato sul fatto stesso di essere adottato,
- il segreto per i terzi sul fatto che un certo bambino è stato adottato,
- il segreto per la famiglia di origine sulla collocazione dell'adottato nella famiglia adottiva,

---

<sup>74</sup>L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, 229.

- il segreto per l'adottato e per la famiglia adottiva sulla vicenda dell'abbandono e sull'identità della famiglia di origine dell'adottato,
- il segreto per l'adottato sulla collocazione adottiva di suoi eventuali fratelli e sorelle biologici.

Il segreto per l'adottato sul fatto di essere tale è esplicitamente vietato dalla legge: l'art. 28 comma 1, l. adozione stabilisce che il minore è informato di tale sua condizione, nei modi e nei termini ritenuti più opportuni dai genitori. In questo caso non vi sono interessi contrapposti degni di nota, né di tutela, in nome dei quali possa essere custodito il segreto. Tale non è certo la paura dei genitori adottivi di comunicare al bambino la sua qualità di adottato.<sup>75</sup>

In caso di inosservanza da parte dei genitori della prescrizione dell'art. 28 comma 1, l. adozione, è alquanto problematico trovare un rimedio idoneo. Si tratta di una norma che contiene una semplice indicazione etica, di principio, che definisce un aspetto della figura di buon genitore adottivo.

Si tenga anche conto del fatto che se il bambino è nato in Italia il vecchio atto di nascita del bambino viene segretato ma non scompare. Per l'adozione internazionale, invece, vi sono paesi di origine dei bambini in cui il vecchio atto di nascita subisce una vicenda diversa: viene integralmente sostituito da uno nuovo, a volte addirittura con il cambio della data di nascita e la sostituzione del luogo di nascita effettivo con il luogo di residenza degli adottanti.<sup>76</sup>

Volendo fare un excursus storico sull'evoluzione normativa che ha riguardato il diritto a conoscere le origini, occorre partire dalla legge 5 giugno 1967 n.431 che, inserendo un intero capo nel codice

---

<sup>75</sup> CAVALLO, *Ti racconto l'adozione*. Sulla preparazione dei genitori alla rivelazione effettiva, in *Dir. Fam. Pers* 1997,800.

<sup>76</sup> L.LENTI, *op. cit.*, 230.

civile, esattamente il capo III del titolo VIII del libro I, introdusse per la prima volta in Italia l'istituto dell'adozione speciale dei minori, corrispondente all'attuale adozione legittimante dei minori in stato di abbandono. La ratio di detta legge era la totale cessazione dei rapporti giuridici tra l'adottato e la famiglia di origine, contrariamente a quanto avveniva con la forma ordinaria di adozione, allora vigente, che non recideva totalmente i legami di sangue, del cui regime è rimasta traccia nella disciplina dell'adozione dei maggiorenni e in quella in casi particolari (cd *minus plena*, articoli 44 e ss., l. 18/1983).

A presidio dell'effettività della rottura di ogni legame giuridico tra genitori biologici e adottato, il legislatore aveva posto una rigorosa tutela del segreto sulle origini biologiche, che si esplicitava nell'art. 314 del codice civile, con il divieto di fare menzione dell'adozione nelle attestazioni di stato civile, fatti salvi i casi in cui fosse richiesta per legge la copia integrale dell'atto di nascita.

La tutela del segreto così introdotto veniva successivamente utilizzata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, che abrogò, tra l'altro, la disciplina dell'adozione speciale. L'art. 28, comma 2 di tale legge prevede, infatti, che "qualunque attestazione dello stato civile riferita all'adottato debba essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore nonché della sentenza che ha pronunciato l'adozione".

Il comma 3 dello stesso articolo fa poi l'obbligo all'ufficiale dello stato civile, all'ufficiale dell'anagrafe e a qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio, di rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo che a ciò si sia espressamente autorizzato dall'autorità giudiziaria e sempre che la richiesta non provenga dall'ufficiale dello stato

civile che deve verificare la sussistenza di impedimenti matrimoniali, nel qual caso l'autorizzazione non è richiesta.

La normativa così come era non recava un vero e proprio divieto di conoscenza da parte dell'adottato alle proprie origini, ma di fatto impediva che le notizie in questione potessero essere acquisite. Prevedeva che, se la nascita era frutto di unione illegittima, le indicazioni relative ai genitori dovevano risultare dagli atti dello stato civile solo a condizione che i medesimi avessero reso personalmente la dichiarazione o avessero fatto constatare per atto pubblico il proprio consenso a essere nominati.

In un siffatto sistema era quindi implicitamente contemplata la possibilità che il genitore restasse anonimo e si richiedeva, per rendere possibili le annotazioni anagrafiche nel caso di unione illegittima, un positivo atto di volontà. Gli istituti di pubblica assistenza, presso cui venivano ricoverati gli illegittimi, erano tenuti a compiere indagini sulle origini dei minori ma erano anche soggetti al divieto di divulgazione.

Un primo passo per l'affermazione del diritto a conoscere le origini è stato compiuto con la legge 27 maggio 1991 n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989. L'articolo 7 di detta Convenzione prevede infatti che "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile a conoscere i genitori". La possibilità di conoscere le proprie origini diviene, quindi, espressione della realizzazione di un più ampio diritto della personalità, il diritto all'identità personale.

La misura possibile indicata dalla Convenzione è stata successivamente individuata dalla legge 28/03/2001 n. 149 che, modificando l'art. 28, l. 184/1983, ha introdotto nell'ordinamento

interno il diritto di conoscere la propria condizione di figlio adottivo e le proprie origini biologiche.<sup>77</sup>

Le modalità con le quali il legislatore ha affrontato il tema della ricerca da parte dell'adottato delle sue radici riflettono in modo sintomatico le difficoltà di contemperamento degli interessi contrapposti dei soggetti coinvolti nella vicenda adottiva: difficoltà destinate ad aggravarsi in caso di parto anonimo.

La disciplina di cui all'art. 28, l.184/83, rappresenta un tentativo di sintesi di quella costante tensione tra fattori biologici e psico-relazionali, che investe non soltanto l'adottato, in un faticoso e tormentato percorso di conoscenza, finalizzato alla conquista di una corretta percezione di sé rispetto agli altri, ma i genitori adottivi, che possono vivere come una minaccia la raccolta, da parte del loro figlio, di notizie riguardanti la madre di sangue o la sua prima famiglia, ed infine gli stessi genitori biologici, che possono percepire l'eventuale ricomparsa del figlio abbandonato, magari decenni prima, come una indebita intrusione nella loro vita. La "morte" simbolica dei primi genitori veniva ritenuta indispensabile presupposto per assicurare la definitiva equiparazione tra status di figlio legittimo per adozione e status di figlio legittimo a titolo originario, così da consentire una vera e propria seconda nascita dell'adottato nella famiglia di accoglienza. L'adottato vedeva, però, frustrato il suo bisogno di apprendere dati ed elementi utili a ricostruire il vissuto precedente al definitivo accoglimento nella famiglia adottiva e si vedeva privato della possibilità di conoscere o di ritrovare i primi genitori, in virtù della sentita esigenza di tutelare efficacemente l'anonimato.

La riforma del 2001 e la novella dell'art. 28 l. 184/83 hanno recepito quell'istanza di conoscenza e di riorganizzazione del segmento di vita precedente all'adozione, che cominciava ad essere

---

<sup>77</sup> M.FIORINI, *La dichiarazione resa al momento del parto blocca il diritto di accesso all'interessato?*, in *Guida dir.* n.47, 2005,32 ss.

avvertita come una questione urgente, meritevole di legittimazione e di riconoscimento normativo, anche in virtù delle sollecitazioni provenienti dal dibattito internazionale e dal contenuto di talune previsioni convenzionali.<sup>78</sup>

Nel vigore del testo del 2001 la questione dell'accesso alle conoscenze delle origini deve essere inquadrata nel sistema complessivo che disciplina il trattamento dei dati personali e più precisamente, la comunicazione all'interessato di dati sensibili propri e di terzi.

Dalla disciplina dell'accesso alle informazioni emerge un principio basilare: i genitori di origine non possono tutelare il proprio diritto alla riservatezza e all'oblio contro la richiesta del loro figlio genetico, adottato da altri, di aver informazioni identificative sul loro conto. Fa eccezione il caso del parto anonimo, ove invece l'art. 28 comma 7, l. adozione riconosce una tutela prioritaria al diritto della madre all'anonimato.

Il diritto alla riservatezza dei genitori di origine, dunque, soccombe dinanzi al diritto del figlio adottato di conoscere le proprie origini.<sup>79</sup>

I principi generali dettati dal codice per la protezione dei dati personali, che hanno un rilievo diretto e immediato sulla disciplina dell'accesso dell'adottato all'informazione sulle sue origini sono:

- la comunicazione all'interessato dei dati sensibili che lo riguardano è permessa, anzi, costituisce un suo diritto, nel rispetto di determinati limiti o con particolari cautele, come quelle di cui all'art. 84 e 93 comma 3 del codice in materia di protezione dei dati personali. Se l'interessato è minorenne la comunicazione deve essere fatta dai genitori esercenti la potestà;

---

<sup>78</sup> S.TACCINI, *op. cit.*, 411

<sup>79</sup> L.LENTI, *op.cit.*, 233.

- la comunicazione ad un terzo che vi abbia interesse dei dati sensibili di altre persone già identificate è permessa soltanto con il consenso degli interessati. Inoltre è permessa se necessaria per far valere, in sede giudiziaria o in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, un diritto della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale; oppure se, trattandosi di dati sanitari, il richiedente vi ha un interesse e la comunicazione avviene con modalità tali da non permettere l'identificazione degli interessati.

L'art. 28, comma 2 e 8, l. adozione disciplina soltanto le informazioni concernenti l'identità dei genitori di origine: dunque solo quelle che permettono di identificarli, in quanto appaiono come la premessa necessaria per poter poi eventualmente instaurare con loro rapporti sociali, con l'esclusione in ogni caso di rapporti giuridici familiari.

Il caso delle informazioni non identificative è dunque estraneo alla disciplina dell'art. 28, l. adozione: sembra che nel campo specifico dell'adozione le informazioni non identificative restino invece regolate dall'art. 22 comma 7, l. adozione, il quale prevede che i genitori adottivi vengano informati su ciò che la norma definisce sinteticamente "fatti rilevanti". Tali informazioni dovrebbero essere preventive, cioè date al momento in cui viene loro proposta l'adozione; tuttavia in mancanza, qualora si manifestasse un problema non previsto, per risolvere il quale potrebbero essere utili, possono essere chieste al tribunale per i minorenni anche successivamente, come prevede espressamente per l'adozione internazionale l'art. 37, comma 1, l. adozione.

Tra i fatti rilevanti, dei quali i genitori adottivi devono essere informati, sembra rientrano tutte le patologie fisiche e psichiche del bambino e della sua famiglia di origine che possano avere un'importanza sul piano sanitario, al fine di renderli edotti quanto più

esattamente possibile della situazione del bambino e di garantire per il futuro la sua migliore salute fisica e psichica. Sembra possa rientrarvi anche quella parte di informazioni sul vissuto e sulle sofferenze del bambino prima dell'adozione che possono avere importanza sul piano psicologico, al fine di fornire loro gli elementi necessari per impostare un'opera educativa ben misurata sulle sue esigenze, sui suoi particolari problemi psico-emotivi.

I genitori adottivi che raccontano al bambino quanto è “verità narrabile” delle vicende riguardanti il suo abbandono<sup>80</sup>, in modo tale da non permettere l'identificazione dei genitori di origine, compiono una scelta educativa che rientra unicamente nella loro competenza dal momento che in questo caso non emergono interessi a mantenere il segreto che facciano capo a persone diverse dai componenti del nucleo familiare adottivo e che appaiono degni di tutela.<sup>81</sup>

I documenti che contengono le informazioni sulle origini possono essere di diverse categorie: alcuni sono legati alla formazione dell'atto di nascita, altri attengono agli aspetti sanitari della nascita e del parto, altri ancora riguardano le vicende della vita del bambino che hanno portato al procedimento giudiziario per la dichiarazione di adottabilità.

I documenti di maggiore importanza pratica sono:

- L'atto di nascita: si trova presso l'ufficio dello stato civile. L'art. 177 comma 3 cod. dati Pers. stabilisce in via generale che l'estratto per copia integrale dell'atto di nascita può essere rilasciato a chiunque ne faccia richiesta soltanto trascorsi 70 anni dalla sua formazione. Prima di tale termine, può essere rilasciato soltanto alla persona stessa cui l'atto si riferisce e a chiunque altro dimostri di averne necessità per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

---

<sup>80</sup> Espressione di D.GUIDI(R. CARINI-D.GUIDI, *Il racconto della verità narrabile nella storia adottiva: il linguaggio metaforico e il ruolo dell'operatore*, in *Il bambino incompiuto* 1993 n.1., 29. D.GUIDO-M.N.TOSI, *La verità narrabile al figlio adottato*, in *Minorigiustizia* 1997 n. 2, 61

<sup>81</sup> L.LENTI, *op.cit.*, 234

- L'attestazione di nascita: è conservata nel volume degli allegati al registro degli atti di nascita, presso il tribunale ordinario. Contiene tutti e soltanto i dati richiesti dalla legge per formare l'atto di nascita: pertanto in caso di donna che non vuole essere nominata, deve ometterne le generalità.
- Il certificato di assistenza al parto, la cartella clinica e il registro dei ricoveri dell'eventuale degenza ospedaliera della madre per il parto: si trovano presso l'archivio della struttura sanitaria ove è avvenuta la nascita. Il certificato di assistenza al parto contiene numerosi dati statistici di interesse sanitario, oltre alle generalità della madre; queste ultime devono però essere omesse qualora ella abbia dichiarato di non voler essere nominata. La cartella clinica e il registro dei ricoveri, invece contengono sempre le generalità della donna, tuttavia devono essere redatti in modo tale da distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative ai nati. La copia di questi documenti può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta soltanto una volta decorsi 100 anni dalla loro formazione. Prima di tale termine, può essere rilasciata a terzi soltanto in modo tale da non permettere l'identificazione della donna, salvo i casi indicati dall'art 92 comma 2 cod. dati Pers.: necessità di far valere, in sede giudiziaria o in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale. In ogni caso però, se la donna ha dichiarato di non voler essere nominata, deve esserne garantito l'anonimato. Queste disposizioni devono essere lette alla luce dell'allegato del decreto ministeriale sanità n. 349/2001, ove è stabilito che se il certificato di assistenza al parto è privo dei dati idonei ad identificare la partoriente, in quanto ella ha dichiarato di non

voler essere nominata, deve essere comunque assicurato un raccordo con la cartella clinica, che contiene i dati identificativi. Ciò significa che le strutture sanitarie devono organizzare i propri archivi prevedendo una modalità di collegamento segreta, tale da permettere di risalire dal certificato anonimo di assistenza al parto all'identità della partoriente, ma devono poi mantenere il segreto su tutti i dati idonei ad identificarla.

- Il fascicolo processuale relativo alla dichiarazione di adottabilità: si trova presso il tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adozione. Contiene le notizie sulle vicende della vita del bambino prima della dichiarazione di adottabilità, fra le quali, ovviamente, vi sono di solito pure quelle che permettono di identificare i genitori di origine, nonché le relazioni sulle attività svolte dai servizi sociali professionali. Anche in caso di parto anonimo, comunque, è frequente che siano indicate le generalità della madre, poiché il servizio sociale dovrebbe averla contattata, se identificata e reperibile, per proporle soluzioni alternative all'abbandono del bambino e per chiarirle le conseguenze giuridiche del suo comportamento.
- Le relazioni dei servizi sociali professionali, elaborate nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità: oltre che nel fascicolo processuale, presso il tribunale, si trovano presso l'archivio del servizio sociale. La possibilità di accedervi non è soggetta alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge n. 241/1990, poiché non possono essere considerate come un documento amministrativo: la loro redazione costituisce infatti l'espletamento di un'attività istruttoria, svolta nell'ambito di un procedimento gestito da un organo giurisdizionale.

- Il fascicolo del procedimento di adozione internazionale: si trova presso la commissione per le adozioni internazionali e dovrebbe trovarsi anche presso l'ente autorizzato che ha curato l'adozione. Contiene dati sulle vicende della vita del bambino prima della proposta di affidamento, fra i quali è probabile che vi siano le generalità dei genitori di origine, soprattutto nel caso in cui il consenso fosse necessario per l'adozione.

L'ammissione legislativa della possibilità di ricercare le proprie origini ha profondamente mutato, rispetto al recente passato, l'importanza pratica delle fonti di informazione elencate. Oggi i soli documenti che hanno un'effettiva importanza pratica sono la copia integrale dell'atto di nascita, che contiene il nome e cognome dei genitori e il fascicolo processuale depositato nella cancelleria del tribunale per i minorenni che aveva pronunciato la dichiarazione di adottabilità. Potendo legittimamente accedervi l'adottato può trarne tutte le informazioni necessarie per conoscere la vicenda del proprio abbandono e per identificare i genitori di origine, che poi abbia o meno l'intenzione di cercare di incontrarli e di costruire con loro una relazione sociale. La situazione concreta si presenta invece diversa nei casi in cui opera il limite di cui al comma 7.<sup>82</sup>

La riforma ha istituito, per un verso, un principio che sollecita l'acquisizione della consapevolezza del proprio stato da parte del minore, sia pure demandando il compito di informare e la scelta delle modalità dei tempi con cui farlo ai genitori adottivi; per un altro verso, ha specificato le ipotesi in cui il segreto sulle origini dell'adottato può essere rimosso tramite un'autorizzazione giudiziaria; infine, ha previsto la possibilità di accesso alle informazioni sulle proprie origini per l'adottato maggiore di venticinque anni a prescindere da ogni altra condizione legittimante.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> L.LENTI, *op. cit.*, 237 ss.

<sup>83</sup> E. PALMERINI, *Commento all'art 24*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2002,1017 ss.

All'art. 28, comma 1, si stabilisce che il minore adottato sia informato di tale sua condizione dai genitori adottivi, i quali possono provvedervi nei modi e nei termini ritenuti più opportuni. Si è segnalato, da taluno, l'irrelevanza solo morale di simile statuizione, non essendo possibile configurare nel caso di specie un obbligo giuridico in capo ai genitori. Per altri invece, l'omissione agli adottanti potrebbe rilevare ai fini dell'apertura di un procedimento ex art. 333 c.c., con l'emissione di provvedimenti che incidano sulla potestà ovvero che consentano a terzi di provvedere al posto dei genitori.<sup>84</sup>

Al comma 4 si prevede che le informazioni relative all'identità dei genitori biologici possano essere fornite anche ai genitori adottivi, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, in caso di grave comprovati motivi, così come al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità dell'urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

Questa precisazione richiama la formula dell'art. 30 della convenzione dell'Aja, il quale richiede che l'accesso alle informazioni avvenga “*under appropriate guidance*”. L'accesso alle informazioni non è ammesso in caso di parto anonimo.

I motivi devono essere considerati gravi alla luce dell'interesse dell'adottato: tali certamente sono, per esempio, i motivi di carattere sanitario o psicologico. Quanto all'aggettivo “comprovati” sembra che esso sia, secondo come lo si intende, o un rafforzativo del requisito della gravità, oppure una qualifica superflua: è infatti ovvio che l'interessato ha l'onere di dare la prova della fondatezza della sua richiesta.

La legge non dice espressamente se sia necessaria l'autorizzazione del tribunale per i minorenni. Seguendo i principi generali del codice, i genitori hanno il diritto di respingere ogni intromissione di terzi nel loro rapporto con i figli, salvo che ciò sia lesivo dei diritti dei figli

---

<sup>84</sup> M. FIORINI, *op. cit.*, 34.

stessi, anche adottivi: in questa ipotesi, il tribunale per i minorenni è competente ad assumere un eventuale provvedimento limitativo della potestà ex art 333 cod. civ.<sup>85</sup>. Tuttavia, in casi di necessità, urgenza e grave pericolo, è giustificato il comportamento del sanitario che agisce, per esempio effettuando un intervento chirurgico di urgenza, nonostante la mancanza del consenso informato.<sup>86</sup>

Al successivo 5 comma si prevede che l'adottato, raggiunta l'età di 25 anni, possa direttamente accedere alle informazioni concernenti la sua origine e l'identità dei genitori biologici, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni attestando che ciò non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. L'accesso a dette informazioni, prosegue la disposizione, è possibile anche da parte dell'adottato diciottenne qualora sussistano gravi e comprovati motivi attinenti la salute psico-fisica, sempre previa autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Non appare di immediata evidenza la ragione per la quale sia previsto il limite della salute psico-fisica, non previsto in caso di minore età. Dato e non concesso che il legislatore fosse cosciente della differenza, la ragione potrebbe consistere nel desiderio di tutelare il rapporto educativo nella famiglia adottiva contro eventuali atteggiamenti rivendicativi o ribelli del figlio adottivo: questi, benché maggiorenne, è pur sempre ancora adolescente e potrebbe quindi essere tentato di costruire una contrapposizione tra gli adottanti, che magari si sforzano di imporgli prescrizioni o divieti con finalità educative e i genitori di origine, che sono invece entità a lui in tutto o in parte ignote, quindi facilmente mitizzabili. Con la previsione normativa qui esposta emerge come il legislatore disegni un particolare tipo di persona maggiorenne: il maggiorenne "minorizzato"<sup>87</sup>. Il legislatore sembra così voler

---

<sup>85</sup> P. VERCELLONE, *Il corpo del minorenne: i trattamenti sanitari*, in *Trattato di diritto di famiglia, II, la filiazione*, Milano, 2002, 987.

<sup>86</sup> L.LENTI, *op.cit.*, 240.

<sup>87</sup> L.SACCHETTI, *Nuove norme sul segreto dell'adozione: una serie di problemi*, in *Fam. dir.*, 2002, 99.

dilazionare al massimo plausibile il diritto di accesso dell'adottato alle informazioni, spingerlo addentro la sua maggiore età, verso quella data in cui anche l'adolescenza, lunghissima nelle società ricche, dovrebbe sganciarsi dalla famiglia<sup>88</sup>.

Qualora il figlio adottivo abbia compiuto 25 anni, secondo il 5° comma dell'art. 28 l. adozione, le informazioni identificative possono essergli fornite senza limiti riguardanti i motivi della richiesta, previsti per i casi esaminati in precedenza, almeno secondo quanto risulta dalla lettera di questa parte del testo di legge. L'accesso alle informazioni non è ammesso in caso di parto anonimo salvo quanto detto sui dati sanitari.

Nulla è chiarito in modo espresso sull'eventuale procedimento giudiziario di autorizzazione: se sia necessario, o se l'adottato possa invece accedere direttamente alle informazioni. Vi sono due interpretazioni contrapposte: secondo l'una anche in questo caso è necessario un procedimento giudiziario; secondo l'altra, invece, in questo caso non occorre alcun procedimento giudiziario.<sup>89</sup>

### **2.3.1 Le innovazioni alla disciplina**

La questione della conoscenza delle origini nel caso di parto anonimo si pone in modo profondamente diverso nel caso in cui l'accesso alle informazioni sia richiesto da un soggetto non adottato. (Caso rarissimo nella pratica poiché nella pressoché totalità dei casi il parto anonimo è accompagnato dal mancato riconoscimento da parte del padre naturale, con formazione di un atto di nascita di figlio di ignoti, seguito in tempi brevi dalla dichiarazione di adottabilità secondo la procedura semplificata di cui all'art. 11, comma 2, l. 184/1983.) In questo caso,

---

<sup>88</sup> L.SACCHETTI, *op.cit.*, 100.

<sup>89</sup> L.LENTI, *op.cit.*, 240, 241.

infatti, l'accesso è strumentale alla costituzione del rapporto giuridico di filiazione tra la madre biologica e il figlio per il quale non è stata trovata una famiglia adottiva. In questa ottica la legge italiana non impedisce le indagini sulla maternità e l'esperibilità della dichiarazione giudiziale di maternità naturale o nel caso di filiazione legittima, del reclamo della legittimità.

Il rispetto rigoroso dell'anonimato della partoriente comporta l'impossibilità per il figlio di accedere alle informazioni sulle sue origini genetiche, cioè sull'identità dei genitori biologici. In questa ottica, la l. n.149/2001 che ha, come si è detto, riconosciuto in via generale all'adottato adulto il diritto di conoscere le proprie origini, distingue secondo la scelta della madre biologica al momento del parto: nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, infatti “ l'accesso alle informazioni non è consentito” (art. 28, comma 7, l. n.184/83).

Il testo vigente dell'art. 28, comma 7, l. 184/83 come modificato dall'art. 24, l. 28 marzo 2001 n. 149, era formulato nei seguenti termini: *“l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo”*. l'art. 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, ha nuovamente modificato il comma 7 dell'art. 28 restringendo il divieto di accesso dell'adottato alle informazioni sulle sue origini al solo caso di manifestazione, da parte della madre naturale, della volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dpr 3 novembre 2000 n. 396. In seguito alla modificazione il nuovo testo è il seguente: *“ l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell' art 30, comma 1, dpr 3 novembre 2000 n. 396.”*

La modifica era opportuna, il testo del comma 7 è stato reso semplice, chiaro e comprensibile, di portata molto più ristretta rispetto al testo del 2001.<sup>90</sup>

Il testo originario di tale comma, introdotto con la legge 149/2001, prevedeva limiti più ampi, non ammettendo l'accesso anche quando uno solo dei genitori biologici avesse fatto una simile dichiarazione, ovvero avesse manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. L'art. 177 comma 2 d.lgs. 30/06/03 n.196 ha eliminato questi limiti, restringendo il divieto di accesso al solo caso che la madre avesse deciso di rimanere anonima.<sup>91</sup>

Sulla scorta della disciplina introdotta dalla legge francese n. 2002-93 sull'accesso alle origini, alla categoricità del divieto sancito dal comma 7 può tuttavia essere mosso un rilievo critico: nel preservare rigorosamente l'anonimato della madre, infatti, non lascia spazio alcuno per l'esercizio di un eventuale ripensamento. Si consideri invece come la richiesta di non essere nominata nell'atto di nascita possa essere dettata da motivazioni, quali l'intento di favorire l'avvio immediato del processo di adozione, nella consapevolezza di non poter accudire il bambino, che non esprimono una volontà assoluta di riserbo.

La richiesta di partorire nell'anonimato non dimostra in modo incontrovertibile che la madre voglia opporsi in futuro alla conoscenza da parte del figlio della propria identità e delle circostanze dell'abbandono. In proposito la soluzione francese è piuttosto articolata: intanto la donna che richiede il segreto sulla propria identità al momento del parto deve essere informata delle conseguenze giuridiche di tale domanda e dell'importanza che riveste per ogni persona la conoscenza delle sue origini e della sua storia passata. Al contempo viene invitata a rilasciare, se vi consente, delle informazioni di carattere sanitario sul conto proprio e del padre, sulle circostanze

---

<sup>90</sup> E.BOLONDI, *op. cit.*, 295

<sup>91</sup> M.FIORINI, *op. cit.*, 36

della nascita del bambino, nonché in un plico chiuso, i suoi dati anagrafici.

In seguito, la decisione di fornire tali dati ovvero di togliere il segreto su quelli già rilasciati può essere presa in ogni momento. Qualora l'adottato faccia domanda di accesso alle sue origini, gli viene comunicata l'identità della madre naturale se risulta una volontà in tal senso oppure se, a seguito di ricerche condotte, rispettando la vita privata della donna, questa vi consenta espressamente. La complessità della disciplina è sorretta dalla contestuale istituzione di un "*conseil national pour l'accès aux origines personnelles*" cui compete sia ricevere la domanda degli adottati e le dichiarazioni espresse dai genitori naturali, sia ricercare questi ultimi per ottenere una manifestazione di volontà attuale, sia, infine, conservare i dati relativi a entrambe. La mancanza di un simile organismo renderebbe più difficile gestire una pluralità di informazioni e garantire la realizzazione, ove possibile, di un incontro della volontà.

Tuttavia, se il divieto posto alla ricerca delle origini dal comma 7 dell'art. 28 ha per scopo esclusivo la tutela della riservatezza e del diritto all'oblio della madre naturale, sarebbe stato opportuno prevedere un meccanismo atto a veicolare l'eventuale ripensamento della donna, o ad esprimere un intendimento diverso già in origine: così da garantire, sia pure soltanto a fronte di una esplicita richiesta del figlio adottato, la reversibilità del segreto, che resta altrimenti fissato in via definitiva.

L'ipotesi di divieto di accesso alle origini deve essere coordinato con un principio di prevalenza dell'interesse alla salute sul diritto alla riservatezza che emerge sia dalla riforma, la quale facilita il rilascio delle informazioni sui genitori biologici, quando sono funzionali alla tutela della salute del figlio, sia dalla precedente casistica giurisprudenziale, sia infine, dalla disciplina sul trattamento dei dati personali. "In questo quadro, che orienta in maniera decisa il

bilanciamento di interessi, sarebbe incongruo opporre al richiedente il segreto sulle proprie origini, quando la relativa conoscenza si presenta come necessaria o addirittura indispensabile per salvaguardare la salute”.

#### **2.4 Il diritto dell’adottato alla ricerca delle origini e la tutela dell’anonimato della madre: i termini del conflitto**

Soltanto nel 2001 il legislatore italiano ha introdotto nella l. n. 184 del 1983 “*Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori*”, disposizioni che consentono all’adottato di conoscere l’identità dei genitori biologici”. La novella introdotta non interviene sulla dinamica del rapporto tra adottato minore e famiglia di origini, lasciando intatto il principio della cessazione di ogni rapporto giuridico tra di essi; introduce tuttavia tre ipotesi in cui è ammesso risalire all’identità dei genitori biologici così come detto nei paragrafi precedenti. L’art. 28, 7 comma, introdotto nel 2001 e modificato nel 2003 dall’art. 177, comma 2, del Codice per la protezione dei dati personali, esclude in ogni caso l’accesso all’informazioni sull’identità della madre che abbia dichiarato, al momento del parto, di non voler essere nominata.

Così, con la sentenza n. 425 del 25 novembre 2005, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul rapporto tra diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e diritto della madre naturale a mantenere l’anonimato.

Il tribunale per i minori di Firenze era stato adito da un soggetto adulto, adottato all’età di pochi mesi, che chiedeva di essere autorizzato a conoscere l’identità della madre biologica, pur avendo questa dichiarato, al momento del parto, di voler restare anonima. Il ricorrente si domandava se, a distanza di trentadue anni, la madre avesse cambiato idea, richiedendo, per l’appunto, che la stessa fosse

interpellata in proposito. Ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 28 comma 7 sarebbe affetto da illegittimità costituzionale sotto tre profili:

in primo luogo per violazione del diritto all'identità personale garantito dall'art. 2 Cost., di cui il diritto a conoscere le proprie origini non sarebbe che un aspetto.<sup>92</sup> In particolare, la privazione delle radici dell'adottato appare di ostacolo all'esigenza primaria di costruzione della propria identità psicologica. Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza deve essere qualificato come posizione di diritto soggettivo l'interesse dell'individuo a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di insieme di valori rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione.

Il negare a priori l'autorizzazione all'accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica, per il solo fatto che il genitore biologico abbia dichiarato di non voler essere nominato, sembra porsi come una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato.

In secondo luogo sarebbe leso l'art. 32 della Cost., norma a tutela del diritto alla salute ed alla integrità psico-fisica, dal momento che l'adottato, che non riesce a ricostruire la sua storia personale, sarebbe afflitto da gravi sofferenze psicologiche. Inoltre, consentendo alla donna di partorire in anonimato, si induce gli operatori sanitari ad omettere persino l'ordinaria raccolta dei dati anamnestici non identificativi della madre. Le conseguenze sono tutt'altro che trascurabili in quanto una buona anamnesi consentirebbe ai genitori adottivi di programmare interventi e accertamenti diagnostici. La persona abbandonata alla nascita con parto anonimo, ove contragga nel corso della sua vita malattie geneticamente determinate, perde le sempre maggiori opportunità di cura assicurate.

---

<sup>92</sup> A.O.COZZI, *La Corte Costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della corte europea dei diritti dell'uomo?* in *Giur. cost.*, 2005, 4594

La rigida preclusione di cui all'art. 28, comma 7, sostiene il rimettente, viola anche l'art. 3 della Cost., ossia il principio di uguaglianza, per disparità di trattamento, in quanto sottopone ad una diversa disciplina due soggetti che si trovano nella medesima condizione giuridica, quella di adottato: cioè l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in considerazione, l'eventualità che possa avere cambiato idea.<sup>93</sup>

Il tribunale per i minorenni di Firenze, in riferimento agli art. 2, 3 e 32 della Costituzione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza aver previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica.

La corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione.

Nell'escludere la dedotta violazione dell'art. 2 Cost., facendo prevalere l'interesse della madre naturale all'anonimato sul diritto inviolabile del figlio all'identità personale, la Corte ha, innanzitutto, evidenziato che la norma impugnata «mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita». In tal modo sono stati perseguiti due obiettivi: da un lato, «assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio» e dall'altro «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi». La mancata previsione di limitazione, anche temporale, per la tutela dell'anonimato della madre è stata così giustificata proprio con

---

<sup>93</sup> P.GOSSO, *Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato*, in *Fam. Dir.*, 2013, 882 ss.

l'esigenza di perseguire efficacemente la riferita duplice finalità. In particolare, i giudici costituzionali hanno sostenuto che «la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà». Pertanto, la norma è stata ritenuta espressiva di una «ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda».<sup>94</sup>

La violazione dell'art. 32 della Cost., sotto il profilo del pregiudizio dell'adottato alla salute e all'integrità psico-fisica, è prospettata come conseguenza della lesione del suo diritto all'identità personale, garantita dall'art. 2 Cost., pertanto la censura è stata considerata infondata.

A parere della Corte risulta infondata anche la violazione dell'art. 3 della Cost. La diversità di disciplina che si pone sulle due situazioni non è ingiustificata. Solo per i figli adottati nati da donna che ha scelto di partorire in segreto, vi è un rapporto conflittuale tra il diritto dell'adottato alla propria identità e quello della madre naturale, rispetto alla sua volontà di rimanere in anonimato. Conflitto non presente in relazione ai figli nati, poi adottati, senza che sia celata l'identità della madre biologica.

Per questi motivi la corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n 184.

---

<sup>94</sup>M.CARTABIA, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, in *Quaderno predisposto in occasione dell'incontro tra Corte Costituzionale italiana, Tribunale Costituzionale spagnolo e Tribunale Costituzionale portoghese*. Santiago de Compostela, 2014.

## **2.5 Anonimato e diritto alla salute**

Nel nostro ordinamento il diritto di rivendicare la verità sulla propria identità ha un sicuro referente, sul piano costituzionale, nell'art. 2 Cost., considerato come norma "aperta ed elastica" nella quale trovano garanzia tutti gli interessi afferenti alla sfera individuale e strumentali alla realizzazione della persona. La conoscenza delle proprie origini non va vista soltanto nella sua veste di diritto fondamentale della persona in quanto necessario mezzo di costruzione della propria identità, ma anche come interesse funzionale alla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., data l'importanza crescente assunta dalle informazioni genetiche nella diagnosi, nella cura e nella prevenzione di molte patologie. È infatti noto che alcune diagnosi e terapie sono possibili solo se si dispone del DNA, delle cellule staminali o del midollo dei genitori biologici. La giurisprudenza di merito, pur avendo assunto posizioni variegata dinanzi alle richieste di accedere alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici, ha ritenuto, prevalentemente, che si potesse autorizzare tale accesso solo in presenza di motivi di eccezionale gravità e, in modo particolare, in presenza di gravi motivi di salute.

Il diritto del nato a conoscere la propria origine pone un delicato problema di bilanciamento fra due diversi e contrastanti interessi.

L'auspicato bilanciamento degli interessi è stato attuato dalla giurisprudenza amministrativa, per il tramite della necessaria mediazione della struttura pubblica sanitaria, che ha assunto il ruolo di stanza di compensazione delle contrapposte esigenze.

È stato sottoposto all'esame del giudice amministrativo il caso di un soggetto che ha richiesto all'azienda ospedaliera, dove è nata la madre, di poter accedere ai dati contenuti nel certificato di assistenza al parto, nella cartella clinica ed in ogni atto idoneo a rendere conoscibile l'identità della nonna materna. A sostegno della propria richiesta di

accesso alla documentazione, il ricorrente ha dedotto la necessità di procedere alla ricostruzione delle proprie origini genetiche da parte materna, poiché affetto da nanismo ipofisario e stante lo stato di adozione della madre, l'identità della nonna è sconosciuta. L'azienda ospedaliera ha negato l'accesso sulla base dell'art. 28, 7 comma, che esclude l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata.

Il giudice amministrativo non ha mancato di far riferimento alla decisione n. 425/2005 della Corte Costituzionale che rispetto al caso sottoposto all'esame del giudice amministrativo presenta due profili di differenziazione: la richiesta del ricorrente si riferisce all'identità della nonna materna e non coinvolge il diretto rapporto madre-figlio, come nel caso esaminato dalla corte, poi l'istante sostiene la propria richiesta di accesso allegando l'esistenza della patologia determinata, di cui è accertata la trasmissione ereditaria e non solo una generica esigenza di esercitare il proprio diritto alla salute per il tramite dell'anamnesi clinica familiare, come invece nel caso esaminato dalla corte. L'esigenza di conoscere l'identità della nonna materna per effettuare determinati accertamenti sanitari, al fine di procedere ad una completa diagnosi della malattia da cui è affetto il ricorrente, configura l'azionabilità del diritto alla salute in modo preciso e conferisce all'azione una concretezza non riscontrabile nella fattispecie esaminata dalla corte costituzionale.

Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice amministrativo coesistono interessi di natura opposta, ma di pari dignità e meritevoli di tutela. Da una lato vi è il diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., per la cui tutela agisce il ricorrente, il quale, affetto da una malattia, ha necessità di conoscere l'identità dei suoi ascendenti al fine di ricostruire i contorni esatti della suddetta patologia ed anche per prevenirne la trasmissione ad eventuali eredi. Dall'altro vi è il diritto

alla riservatezza della gestante che ha dichiarato, al momento del parto, di non voler divulgare la propria identità.

Il giudice amministrativo ha deciso che l'esistenza di una importante patologia a trasmissione ereditaria potenzia il diritto vantato dal ricorrente e rende recessivo il diritto alla riservatezza della gestante che non è la diretta ascendente. Il giudice amministrativo ha ritenuto necessario, al fine di assicurare una effettiva tutela del diritto alla salute dell'istante, porre a carico della direzione sanitaria dell'azienda l'onere di procedere ad effettuare gli accertamenti sanitari richiesti per la definizione della patologia in oggetto, così come certificata dalla ricorrente, individuando il soggetto, senza, tuttavia, divulgare l'identità della persona interessata.<sup>95</sup>

## **2.6 L'accouchement sous X e la disciplina francese sull'accesso alle origini**

Un attento confronto con il sistema francese consente di esemplificare i meccanismi correttivi idonei a rendere un sistema che riconosca il diritto della partoriente all'anonimato sufficientemente rispettoso del diritto del figlio adulto al rispetto della vita privata.

La normativa francese è stata considerata come un equo bilanciamento, rientrando nel margine di discrezionalità riconosciuti a tutti gli stati aderenti alla Convenzione: infatti, pur mantenendo in linea di principio la possibilità di parto anonimo, prevede una procedura che normalmente dovrebbe permettere la rimozione del segreto su richiesta

---

<sup>95</sup> A.PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale II ed.*, Milano, 2013

dell'adottato: costruisce quindi un sistema che limita al massimo i casi di sacrificio irrimediabile del diritto di sapere dell'adottato.<sup>96</sup>

In Francia il parto anonimo (*accouchement sous x*) è regolato sia dal *Code de l'action sociale et des familles* che dal *code civile*, rappresenta un'importante garanzia sia a favore della partoriente che richiede di volere mantenere l'anonimato, sia a favore del bambino dato alla luce che viene affidato ai servizi sociali, in attesa di un suo collocamento adottivo. Il fatto che la donna abbia chiesto il mantenimento del segreto determina una sentenza di non luogo a procedere nell'eventualità di un'azione per la costituzione del rapporto giuridico di filiationis con la madre. I servizi territoriali competenti in materia di protezione dell'infanzia sono tenuti a informare la donna che sceglie di partorire anonimamente della possibilità di non fornire informazioni riguardanti la sua storia sociale e sanitaria; nel caso in cui non le fornisca o le fornisca incomplete, la donna deve essere informata del fatto che potrà in ogni momento fornirle o integrarle. Il provvedimento finale di adozione legittimante è trascritto nei registri dello stato civile del luogo di nascita dell'adottato. Tale trascrizione, che non contiene alcuna indicazione della ascendenza biologica, ha valore di nuovo atto di nascita del minore; su quello originario è apposta la dicitura "adozione" e non può più essere divulgato. L'adottato, anche maggiorenne non può ottenere copia integrale dell'atto di nascita. Nel fascicolo giudiziario relativo all'adozione, inoltre è cancellata ogni eventuale indicazione dell'identità dei genitori che abbiano chiesto il mantenimento del segreto sulla loro identità.

Le radici dell'odierno diritto della donna di partorire in anonimato e di impedire la formazione di un atto di nascita del bambino dato alla luce trovano riscontro nell'esperienza storico-giuridica francese, nell'istituto post-medievale della ruota, strumento collocato nel muro dei ricoveri religiosi, attrezzati per orfani e trovatelli.

---

<sup>96</sup> L.LENTI, *Adozione e segreti*, in *Minorigiustizia*, 2004, 246

L'evoluzione normativa del diritto francese dapprima ha visto, durante la rivoluzione francese, l'affermazione del diritto della gestante, intenzionata a partorire nell'anonimato, di ricevere assistenza sanitaria pubblica e gratuita in occasione del parto; poi ha segnato il superamento dell'arcaico sistema della ruota, formalizzato in età napoleonica con il decreto 19 gennaio 1811 e abolito nel 1904 a favore del sistema del *bureau ouvert*, in virtù del quale, la donna poteva abbandonare il bambino presso una struttura ad hoc, ricevendo sia assistenza che informazioni sulle conseguenze giuridiche dell'abbandono del figlio. Da allora, il sistema socio-sanitario di trattamento delle nascite anonime è rimasto invariato, subendo semmai miglioramenti in ordine alla protezione della donna incinta come soggetto debole. In particolare durante il governo di Vichy, il d.lgs. 2/9/1941 sulla protezione delle nascite, ribadì il diritto all'anonimato materno assicurando cure mediche gratuite in ospedali pubblici attrezzati.

Concepito come una misura di tutela sociale della maternità, nel 1993 il parto anonimo ha fatto la propria apparizione nel codice civile, per cui la madre può chiedere nel momento in cui dà alla luce il figlio, che sia conservato il segreto sulla sua ammissione in ospedale e sulla sua identità, precludendo la possibilità del figlio di ricercare la maternità.

Con l'introduzione del parto sotto anonimato si è creata una finzione legale all'interno del sistema di accertamento della filiazione. Secondo questa *fictio* si deve ritenere il parto mai avvenuto ed addirittura da ritenersi inesistente una volta che siano trascorsi due mesi di tempo da quando sia avvenuto. Questo tempo serve per un eventuale ripensamento della donna che la convinca a riconoscere il figlio.

Dinanzi a questo quadro normativo, la pratica legale francese ha fatto ricorso al riconoscimento prenatale per atto notarile, consigliato al padre biologico che prevedeva la scelta del parto anonimo da parte della compagna. Nato il figlio con parto anonimo ed affidato ad una

famiglia in vista dell'adozione, il padre chiedeva al giudice di dichiarare l'operatività degli effetti del riconoscimento prenatale. La Corte d'appello di Riom, con la sent. 16/1297, decise che il riconoscimento prenatale non aveva alcun valore riguardando il figlio di una donna che per la legge non aveva mai partorito, precisamente, si esprimono i giudici, come se avesse abortito.

Il padre biologico, per essere dichiarato padre del figlio nato dalla donna che aveva partorito anonimamente, avrebbe dovuto riconoscere il figlio entro quei primi due mesi successivi alla nascita, quel tempo cioè consentito alla donna per un suo eventuale ripensamento. E nel caso *Bourgault-Coudeville* non era riuscito a farlo entro quel termine, arco di tempo previsto dall'art. 351 *code civil* per tutti gli abbandoni. Successivamente il bambino viene affidato ad una famiglia in vista dell'adozione di modo che non è più possibile il riconoscimento, per non indebolire i rapporti instaurati tra lui e la famiglia adottiva. Il padre deve riconoscere e costituire, secondo questo sistema entrato in vigore in Francia, il rapporto di filiazione, non solo entro i due mesi, ma anche senza dedurlo dalla maternità che deve rimanere anonima. Deriva che se non fa in tempo, non può più riconoscerlo.

La legge francese in materia di filiazione ha scatenato nella società un forte dibattito che è sfociato nell'approvazione della legge Mattei del 5 luglio 1996 che prevede il diritto dell'adottato di accedere alle informazioni non identificative che la madre biologica abbia, eventualmente, rilasciato ai servizi sociali e la facoltà della partoriente di rinunciare, in via successiva, all'anonimato. Da ciò è possibile desumere che in Francia non si è voluto intervenire a monte, ampliando le possibilità di ricostruire un rapporto di filiazione, ma si è deciso di ampliare ex post soltanto l'accesso ad informazioni non identificative sulla madre biologica. La legge Mattei ha incontrato profondi dissensi, vuoi per una continua domanda sociale tesa a raggiungere un maggior equilibrio tra i diritti delle parti, vuoi per la

ritrosia dei servizi sociali in ordine all'accesso alle informazioni non identificative.

Tuttavia, la logica della *fictio* è stata corretta dalla l. 22/01/02 n. 2002-92 ( *relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupille de l'Etat* ) con il primo fine di salvare il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, ma indebolendo sostanzialmente il potere della madre a decidere sullo status del figlio.

La legge favorisce il potere di accertamento del padre attraverso l'introduzione nel *code civil* di un articolo secondo cui, se la trascrizione del riconoscimento paterno si rivela impossibile, per via del segreto dell'identità della madre, il padre può informare il procuratore della Repubblica, il quale procede alla ricerca della data e del luogo in cui è stato registrato l'atto di nascita.

L'atto di riconoscimento del concepito da parte del padre, per essere avvenuto prima della dichiarazione di volontà della madre di non voler essere nominata e prima dell'inizio della procedura di adozione, consente al presunto padre di chiedere la restituzione del figlio, non operando la *fictio* della non nascita voluta dalla madre e l'avvenuta adozione da parte di altri.<sup>97</sup>

La legge ha introdotto una procedura generale di accesso da parte dei figli adottivi alle informazioni relative alle proprie origini, subordinando l'accesso al consenso della madre.

In particolare, prevede che personale specializzato informi la donna che chiede di partorire anonimamente, dell'importanza per ogni individuo di accedere alle informazioni relative alle sue origini e delle conseguenze giuridiche del parto anonimo. La invita a rilasciare informazioni generali relative alla salute propria e del padre del nato e separatamente, in un registro sigillato, le informazioni sulla propria identità personale. La partoriente viene informata che può in ogni momento rinunciare all'anonimato sulla propria identità e che può

---

<sup>97</sup>A. PALAZZO, *op.cit.*, 279

integrare le informazioni fornite al momento del parto, anche successivamente.

Cardine del nuovo sistema di accesso all'adottato alle informazioni concernenti le sue origini è l'istituzione di un soggetto terzo, il *Conseil national pour l'access aux origines personnelles* (CNAOP), con funzioni di mediazione organizzativa tra coloro che richiedono l'accesso alle informazioni concernenti le proprie origini e le famiglie biologiche.

L'accesso alle origini è regolato prevedendo che, qualora il figlio manifesti la volontà di accedere alle informazioni relative all'identità della madre biologica, la domanda scritta di accesso dovrà essere inoltrata al CNAOP che, ricevuta la richiesta provvederà a comunicargli l'identità della madre solo ove questa:

- abbia già rinunciato all'anonimato;
- non manifesti la volontà di mantenere il segreto sulla propria identità;
- acconsenta l'accesso alle informazioni, a seguito di una consultazione, operata dal CNAOP, che non costituisca interferenza con la sua vita privata;
- sia deceduta, purché non abbia espresso in vita volontà contraria in caso di richiesta di accesso.<sup>98</sup>

Il CNAOP, dunque, non è un organo giudicante che decide in autonomia se consentire l'accesso. Si tratta, piuttosto, di un organo che svolge una mediazione organizzativa, per mettere in relazione due consensi: se manca l'iniziativa dell'adottato la procedura non comincia neppure; se manca il consenso della madre, l'accesso alle informazioni identificative è precluso.

La legislazione francese sul parto anonimo risulta caratterizzata, quindi, da un forte coefficiente volontaristico.

---

<sup>98</sup> A.RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008.

L'art 326 del code civil stabilisce infatti che “al momento del parto la madre può domandare che sia conservato il segreto tanto sul suo ingresso in ospedale quanto sulla sua identità”, con ciò riconoscendo in modo inequivocabile la facoltà di ogni donna di partorire nell'anonimato, la quale comporta la mancata costituzione, altrimenti automatica del corrispondente legame giuridico tra la madre ed il figlio.

Più nello specifico, poiché non si procede all'identificazione della partoriente al momento del suo ingresso nella struttura ospedaliera, sul certificato di nascita del nato viene apposta la lettera X al posto del nome di colei che lo ha dato alla luce. Il bambino nasce pertanto quale figlio di ignoti e non instaura alcun rapporto giuridico con la madre, in quanto la decisione di quest'ultima di partorire nell'anonimato, esclude altresì che la maternità possa, successivamente, essere dichiarata in via giudiziale su istanza del figlio, anche se non preclude alla stessa madre la possibilità di procedere ad un suo successivo riconoscimento.

## **2.7 La soluzione francese di fronte alla CEDU**

La normativa francese sinteticamente illustrata è stata sottoposta al vaglio della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso *Odièvre c. France*, con accusa di violare gli art. 8 e 14 della Convenzione di Roma del 1950.<sup>99</sup>

L'art. 8 protegge un diritto all'identità, allo sviluppo personale e il diritto di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. A tale sviluppo contribuiscono l'accertamento dei particolari dalla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla convenzione, a ottenere le informazioni necessarie per la scoperta della

---

<sup>99</sup> E.BOLONDI, *op. cit.*, 294

verità su un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei genitori.

La nascita e le circostanze in cui è avvenuta attengono alla vita privata del minore, poi dell'adulto, garantita dall'art. 8 della Convenzione. Benché l'art. 8 tenda sostanzialmente a porre l'individuo al riparo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, non si limita ad imporre allo stato di astenersi da siffatte ingerenze: a tale obbligo negativo possono aggiungersi obblighi positivi relativi al rispetto della vita privata anche nelle relazioni interindividuali.

“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza...” L'espressione “ogni persona” contenuta nell'art. 8 della Convenzione, si applica al bambino come alla madre. Da un lato, vi è il diritto alla conoscenza delle proprie origini, che trova fondamento nell'interpretazione estensiva dell'ambito di operatività della nozione di vita privata, dall'altro non si può negare l'interesse di una donna a conservare l'anonimato per salvaguardare la sua salute, partorendo in condizioni sanitarie adeguate.

La ricorrente è la signora Pascale Odièvre, di cittadinanza francese, nata a Parigi nel 1965 da madre naturale, che si era avvalsa del diritto di partorire nell'anonimato presso una struttura sanitaria pubblica. Al momento della nascita, quindi, la neonata veniva affidata alla direzione dell'azione sanitaria e sociale (DASS) e data in adozione quattro anni dopo alla famiglia Odièvre, di cui prendeva il cognome. Una volta divenuta adulta ed appresa la propria origine adottiva, la ricorrente aveva consultato la propria documentazione presso i servizi sociali francesi, dalla quale erano emerse informazioni non identificative riguardo alla propria famiglia naturale ed in particolare, che dai suoi genitori conviventi erano nati, prima e dopo di lei, altri fratelli. Per tale ragione, la Sig.ra P. Odièvre aveva fatto istanza alla DASS di fornirle informazioni significative sullo stato civile dei suoi

parenti naturali. Dal canto suo, il DASS aveva rigettato la richiesta in quanto lesiva del diritto alla riservatezza dei medesimi. La ricorrente aveva deciso, quindi, di ricorrere al *Tribunal de Grand Instance* di Parigi (competente per le questioni di status) per ottenere informazioni in merito alla propria nascita, eliminandone il segreto ed autorizzandola a prendere notizia dell'atto di nascita completo. La Corte parigina aveva restituito subito il fascicolo alla ricorrente rilevando che la domanda contrastava con la legge che non consentiva la ricerca di filiazione materna in caso di parto anonimo. La ricorrente aveva adito pertanto la CEDU deducendo la violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), nonché del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione). In altri termini, la ricorrente lamentava che l'impossibilità di accedere alle informazioni sull'identità dei genitori biologici violava sia il diritto al rispetto della vita privata, poiché le impediva di ricostruire la propria storia personale, sia il diritto al rispetto della vita familiare con la famiglia di sangue, con la quale avrebbe potuto riallacciare una relazione affettiva se la legge francese non le avesse impedito di conoscerne l'identità.

La Corte Europea, esaminando il caso di specie, si pronunciò con sentenza adottata a stretta maggioranza per la non violazione dell'art 8 EDU e del combinato disposto degli artt. 8 e 14, ritenendo che la legge francese realizzasse un bilanciamento proporzionale ed adeguato tra gli interessi in gioco. Bilanciamento garantito dalla creazione di un organo indipendente (CNAOP), composto da magistrati, rappresentanti delle associazioni che si occupano di interessi coinvolti dalla legge, e professionisti che abbiano buona esperienza dei termini della questione, che avrebbe permesso alla ricorrente di sollecitare la rimozione del segreto sull'identità della propria madre, con il suo accordo.

Nel caso di specie, il collegio giudicante osserva che la ricorrente ha comunque ottenuto alcune informazioni che, seppur non identificanti sulla madre e sulla sua famiglia biologica, le hanno permesso di conoscere la propria storia, nel rispetto degli interessi dei terzi. Pertanto, la Corte dichiara non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8, la Corte rileva che al centro della denuncia della ricorrente vi è la sua incapacità di trovare le proprie origini, non un desiderio di stabilire un legame parentale che avrebbe permesso di rivendicare un'eredità. I giudici di Strasburgo ritengono quindi che, nel caso di specie, anche se presentata da una prospettiva diversa, la censura della ricorrente, che è stata discriminata dalla mancata comunicazione di identità della madre, è sostanzialmente la stessa doglianza esaminata già sotto il profilo dell'art. 8 della Convenzione. In ogni caso, la Corte ritiene che la ricorrente non subisca nessuna discriminazione, da un lato, perché la Sig.ra Odièvre ha legami parentali con i suoi genitori adottivi, dall'altro, non può pretendere che la sua situazione sia paragonabile a quella dei bambini che invece stabiliscano legami parentali con la loro madre naturale.

La Corte non ravvisa, dunque, alcuna violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8.

Il principio del consenso, inoltre, realizzava un equilibrato bilanciamento tra la protezione dell'identità della madre e la legittima aspirazione a conoscere il figlio.<sup>100</sup>

Nell'opinione dissenziente comune, i giudici della minoranza negarono che il principio consensuale realizzasse un giusto equilibrio tra i diritti confliggenti, poiché di fatto comportava un potere di veto in capo alla madre. “La madre dispone di un diritto assolutamente discrezionale di

---

<sup>100</sup> Giurisprudenza costituzionale-2005, in [www.duitbase.it/database-cedu/Odièvre-c-Francia](http://www.duitbase.it/database-cedu/Odièvre-c-Francia)

mettere al mondo un figlio nella sofferenza, e di condannarlo alla ignoranza”.

Contestarono, inoltre, che non esistesse un nucleo di legislazioni e prassi omogenee tra gli stati contraenti, poiché soltanto Francia, Italia e Lussemburgo ammettevano il parto anonimo e regolavano la disciplina del segreto, sostenendo la tesi che, il diritto alla conoscenza delle origini prevale sul diritto dell’anonimato.

Dal confronto tra la sent. 425 della Corte Costituzionale e la sentenza Odièvre della Corte Europea emerge, chiaramente, un differente modo di impostare la questione del rapporto tra diritto dell’adottato alla conoscenza delle origini e diritto della madre all’anonimato.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> A.O.COZZI, *op.cit.*

## **Capitolo 3**

### **Verso il raggiungimento della reversibilità dell'anonimato materno**

#### **3.1 La Corte Europea dei diritti dell'uomo si mostra favorevole al diritto del figlio a scoprire le proprie origini**

Il fondamento del diritto della madre all'anonimato riposa sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale.

D'altro canto, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche ad evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all'anonimato della madre – che coinvolgono esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita; al punto che l'ambito della tutela del diritto all'anonimato della madre

non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini.

Ciò, d'altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella sentenza *Godelli c. Italia*.<sup>102</sup>

Detta sentenza si colloca in un percorso già da tempo iniziato dalla Corte Europea al fine di garantire tutela all'identità personale ai sensi dell'art. 8 della Convenzione. La disposizione, rubricata "diritto al rispetto della vita privata e familiare", è volta a tutelare, secondo la Corte di Strasburgo, anche l'interesse dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini.

La sentenza *Godelli c. Italia*, riporta all'attenzione dei giuristi – e questa volta necessariamente anche del legislatore – l'istituto assai peculiare e controverso del parto anonimo.

I Paesi in cui è consentito partorire in una struttura pubblica con la garanzia che al figlio, abbandonato e posto in adozione, non sarà permesso l'accesso alle generalità della madre naturale senza il consenso della stessa, rappresentano in Europa una minoranza: secondo le parole della Corte, il parto anonimo è “*minoritaire sans être pour autant exceptionnel*”. Fra i Paesi che prevedono questa possibilità spiccano l'Italia e la Francia, ordinamenti in cui, in anni recenti, la disciplina del parto anonimo è stata sottoposta al duplice vaglio del giudice Costituzionale<sup>103</sup> e della Corte di Strasburgo<sup>104</sup>, in rapporto alla violazione del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini. È stata esclusa l'illegittimità costituzionale, facendo leva sulla ratio di tale disciplina, finalizzata a scongiurare il pericolo di abbandoni di neonati, infanticidi e aborti e insieme a tutelare la salute della madre, secondo un'impostazione che trova corrispondenza anche nelle due pronunce della Corte di Strasburgo. Tuttavia, mentre la disciplina

---

<sup>102</sup> Ric. n. 33783/09 del 25 settembre 2012.

<sup>103</sup> Sentenza n. 425 del 25 novembre 2005

<sup>104</sup> Sentenza *Odievre. v France*

francese è risultata totalmente immune da censure del controllo della Corte Edu, la normativa italiana, dopo aver superato il sindacato della Corte costituzionale, ha dato invece luogo a una pronuncia di condanna da parte della Corte di Strasburgo, per la mancanza di misure che consentano l'accesso dell'adottato a informazioni non identificative sulle proprie origini e che permettano di verificare la persistenza nella madre della volontà di non rivelare la propria identità.<sup>105</sup>

Il caso riguarda una bambina, abbandonata alla nascita dalla madre biologica e affidata con un provvedimento di affiliazione ai signori Godelli. In età adulta l'affiliata domanda informazioni sulle proprie origini al competente ufficiale di stato civile. Verificato che l'atto di nascita non indica il nome della madre biologica, dichiaratasi contraria alla divulgazione della propria identità, la figlia dei signori Godelli si rivolge al Tribunale per i minorenni al fine di ottenere, informazioni sulle proprie origini. Il Tribunale per i minorenni, alla luce dell'art 28, comma 7, l. n. 184/1983, respinge la richiesta, non essendo consentito l'accesso alle informazioni sulle proprie origini in quanto la madre abbia dichiarato, alla nascita, di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto sull'ordinamento dello Stato civile n. 396 del 2000. La decisione viene confermata in appello e non viene proposto ricorso per cassazione.

Ravvisando nel segreto sulla nascita e nella conseguente impossibilità di conoscere le proprie origini una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDUA,<sup>106</sup> la signora Godelli propone così ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> D.PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo*(con alcuni spunti per una rilettura dell'inquadramento costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza).

<sup>106</sup>L'art 8 CEDU testualmente afferma: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine

La ricorrente ha adito la Corte di Strasburgo assumendo che l'art 8 della Convenzione debba applicarsi al figlio come alla madre, laddove la normativa italiana attuale non avrebbe bilanciato adeguatamente tali interessi confliggenti ovvero il diritto della madre a rimanere anonima e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche.

Il governo italiano ha difeso il principio dell'anonimato, rilevando come tale normativa tuteli l'interesse generale: la possibilità di far accedere il figlio all'identità del genitore naturale, contrasterebbe con la libertà di quest'ultimo di non essere riconosciuto come tale, tutelata dalla legge italiana. La stessa Corte Costituzionale aveva stabilito con la sentenza del 16/11/2005<sup>108</sup> che la legge in questione avesse l'obiettivo di tutelare la madre, offrendole la possibilità di partorire in ospedale e di mantenere l'anonimato, così da evitare che il parto avvenisse in condizioni non ottimali, con il rischio che la donna potesse assumere decisioni irreparabili.

Sulla dedotta violazione dell'art. 8 della Convenzione, la ricorrente lamenta di non poter essere informata di elementi non identificativi sulla sua famiglia naturale. Denuncia il grave pregiudizio che ne deriva per lei in quanto viene privata della possibilità di conoscere la sua storia personale. Afferma inoltre che, nel bilanciare due interessi, il legislatore non ha dato la possibilità di chiedere, come nel diritto francese, la reversibilità del segreto sull'identità della madre con riserva del consenso di quest'ultima. Peraltro, fa valere che era stata oggetto di un'affiliazione, che non creava legami di parentela effettivi. La ricorrente sostiene che la sua richiesta di ottenere informazioni su aspetti eminentemente personali della sua storia e della sua infanzia rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 della Convenzione. La ricerca della sua identità fa parte integrante della sua vita privata, ma anche della sua vita familiare. Il governo esclude quest'ultima ipotesi

---

pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

<sup>107</sup> G.CURRO, *op.cit.*, 544 ss.

<sup>108</sup> Sentenza n. 425 del 25 novembre 2005, in [www.cortecostituionale.it](http://www.cortecostituionale.it)

ricordando che, garantendo il diritto al rispetto della vita familiare, l'art. 8 presuppone l'esistenza di una famiglia. Nella fattispecie, il governo sostiene che non esiste tra la ricorrente e la madre biologica alcuna vita familiare, in quanto la prima non ha mai visto la madre, poiché quest'ultima non ha mai voluto conoscerla e considerarla come sua figlia. In effetti, essa ha espressamente manifestato la propria volontà di abbandonarla ed ha accettato che la figlia venisse adottata. Ma la Corte osserva che la ricorrente non chiede di rimettere in questione l'esistenza della sua filiazione adottiva, ma di conoscere le circostanze della sua nascita e del suo abbandono, che comprendono la conoscenza dell'identità dei suoi genitori biologici.

Secondo la ricorrente l'Italia non tiene conto dell'interesse del minore. Al riguardo ricorda che il sistema italiano è molto diverso dal sistema francese esaminato dalla Corte nella causa *Odièvre c. Francia*<sup>109</sup>, poiché non permette di ottenere informazioni relative all'identità della madre e nemmeno informazioni non identificanti sulla madre e sulla famiglia biologica. Il sistema non prevede l'accesso al fascicolo, nemmeno con riserva dell'accordo della madre. In queste condizioni l'interesse del minore a conoscere le proprie origini è completamente sacrificato, senza alcun equilibrio tra gli interessi concorrenti e senza alcuna possibile ponderazione di interessi. La ricorrente accusa l'Italia di non garantire il rispetto della sua vita privata attraverso il proprio sistema giuridico che, in maniera assoluta, ostacola l'azione di ricerca della maternità quando la madre biologica ha chiesto il segreto e soprattutto, non permette la comunicazione di dati non identificativi su quest'ultima.

Secondo il governo, la Corte dovrebbe tener conto del fatto che la ricorrente, oggi quasi settantenne, è stata adottata all'età di sei anni e che la revoca non consensuale al segreto della sua nascita potrebbe rivelarsi difficilissima in questo stadio, considerati i possibili rischi

---

<sup>109</sup> *Odièvre v. France*, in <http://hudoc.echr.coe.int>

non trascurabili per la sua salute e per la sua famiglia attuale. Il governo sostiene che, quando due interessi privati entrano in conflitto, lo stato dispone di un certo margine di discrezionalità in quanto non esiste sulla questione dell'accesso del figlio ad informazioni sulle proprie origini alcun consenso a livello europeo.

La Corte sostiene che se è vero che la ricorrente è riuscita a costruire la propria personalità anche in assenza di informazioni relative all'identità della madre biologica, si deve ammettere che l'interesse che può avere un individuo a conoscere la sua ascendenza non viene meno con l'età, anzi avviene il contrario. La ricorrente ha del resto dimostrato un interesse autentico a conoscere l'identità della madre, poiché ha tentato di acquisire una certezza al riguardo. La Corte osserva che mancano meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi. Pertanto vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione.<sup>110</sup>

La Corte reputa che l'art. 8 della Convenzione miri a tutelare sia i diritti del genitore che del figlio. Quest'ultimo, secondo i giudici di Strasburgo, ha il diritto a conoscere le proprie origini, così come anche previsto nella nozione di vita privata regolata dall'art. 41 della Convenzione. Di conseguenza i giudici di Strasburgo hanno ritenuto la normativa italiana non equilibrata nel tutelare i diritti e gli interessi dei genitori e del figlio.

La decisione della Corte Europea, nel caso *Godelli*, si è posta in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte Costituzionale italiana. Nella sentenza n. 425/2005, quest'ultima ha sostenuto la legittimità costituzionale della norma impugnata dalla ricorrente davanti alla Corte di Strasburgo, sostenendo che la garanzia

---

<sup>110</sup> D.CARLEA, *Diritto all'anonimato della madre naturale che non riconosce il figlio: per la Corte Europea dei diritti dell'uomo merita maggiore tutela anche il figlio che vuole scoprire le proprie origini*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)

assoluta dell'anonimato da parte della gestante in difficoltà mira a «proteggere tanto lei quanto il nascituro». Tale protezione, secondo la Corte Costituzionale, «sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà».

Secondo la Corte Europea, invece, l'assolutezza del diritto all'anonimato della madre biologica, comportante dunque l'assenza di qualunque bilanciamento di interessi rispetto ai diritti del figlio adottato di conoscere la propria identità e le proprie origini, era in contrasto con i diritti sanciti dall'art. 8 della Convenzione.

Si palesa, dunque, un contrasto radicale di vedute tra i due organi giurisdizionali, di non facile componimento. In effetti, come tra l'altro ha osservato il giudice Sajò nell'opinione dissenziente rispetto alla sentenza della Corte Europea nel caso in questione, nella valutazione degli interessi in gioco devono poter entrare in considerazione anche le questioni relative alla garanzia del diritto alla vita del bambino, tutelato dall'art. 2 della Convenzione. La normativa italiana, nel garantire in modo assoluto il diritto all'anonimato della madre che decida di abbandonare il bambino, mira a fornire lo strumento normativo volto a garantire il diritto alla vita del nascituro (assicurando, ossia, alla madre di non prendere decisioni irreparabili e di partorire in strutture adeguate).

È vero che non abbiamo a disposizione nessuno studio noto che dimostri che la garanzia dell'anonimato abbia fatto diminuire il numero di aborti e non abbiamo neanche informazioni sul senso di sollievo che la garanzia dell'anonimato darebbe alle madri. Tuttavia, la misura in

questione non è certamente arbitraria e numerose donne contano veramente sulle garanzie del sistema.

*“Se la presente causa avesse trattato i marcatori genetici della ricorrente, che quest’ultima avesse bisogno di conoscere per ragioni di salute, le conclusioni forse sarebbero state diverse; ma il caso di specie verte sull’interesse di una signora di età rispettabile che non ha avuto bisogno, per costruire la sua personalità, di conoscere certi elementi specifici”.* È questo un aspetto, non sufficientemente affrontato nell’opinione di maggioranza della Corte europea nel caso *Godelli*, che richiede forse una più puntuale riflessione.

### **3.2 Un delicato bilanciamento. La sentenza 22/11/2013 n.278 della Corte Costituzionale**

La Corte Costituzionale, dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo per la rigida protezione dell’anonimato materno, si discosta dalla precedente decisione n.425/2005 prevedendo, su richiesta del figlio, l’interpello della madre da parte del giudice, per un’eventuale revoca dell’anonimato.

Grazie all’intervento della Corte Costituzionale con una pregevole sentenza del novembre 2013, si va verso un’attenuazione della rigidità che connota la disciplina italiana, che cristallizza la scelta della madre compiuta al momento del parto, senza possibilità di tornare sulla propria decisione. Il ragionamento, condotto con chiarezza e rigore dal giudice costituzionale, prende le mosse dall’inquadramento degli interessi in gioco nella vicenda, riguardante l’aspirazione di una donna adottata in tenera età, venuta a conoscenza soltanto in età ormai adulta della sua condizione di figlia adottiva, di conoscere l’identità della madre biologica che aveva scelto il parto anonimo. Secondo la

Consulta, i diritti in gioco, da un lato, quello della madre all'anonimato, dall'altro quello del figlio a conoscere le proprie origini, coinvolgono entrambi valori costituzionali di primo rilievo e sono caratterizzati dal fatto che i loro modi di realizzazione incidono l'uno sull'altro. Tuttavia, la questione che viene sottoposta al giudizio di costituzionalità non riguarda la totale ablazione del diritto della madre, bensì soltanto il profilo dell'irreversibilità della sua scelta: l'ordinamento, infatti, sembra prefigurare una sorta di cristallizzazione, allorché prevede che la manifestazione di volontà prestata una sola volta, si trasformi in una sorta di "vincolo obbligatorio", le cui conseguenze ricadono sul figlio. La Corte ha, pertanto, dichiarato incostituzionale l'art. 28, comma 7, l. 4/5/1983 n. 184, nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare la madre sulla sua volontà di rimanere anonima e lascia al legislatore l'introduzione delle disposizioni volte a consentire tale verifica, salvaguardando rigorosamente l'anonimato della donna.

La sentenza 22/11/2013 giunge ad un esito diametralmente opposto a quello del 2005: precedentemente la questione era stata ritenuta non fondata, oggi la si accoglie, pur inserendo nel dispositivo un sibillino rinvio ad un futuro intervento legislativo. La ragione del *revirement* deve essere identificata nella sopravvenuta condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Godelli.

I giudici costituzionali non arrivano a riconoscere alla sentenza europea un'efficacia immediata e diretta: si limitano infatti ad affermare che essa invita a riflettere sulla questione.<sup>111</sup>

Nell'ordinanza più recente, accanto ai già invocati parametri costituzionali (art. 2, 3 e 32 Cost.), il giudice rimettente dubita della costituzionalità della disposizione anche con riferimento all'art. 117, comma 1, Cost, invitando così, per il suo tramite, la Corte Costituzionale a tenere in considerazione la sentenza nel frattempo

---

<sup>111</sup> J.LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 289 ss.

pronunciata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza che vede l'Italia condannata per violazione dell'art. 8 CEDU, nella parte in cui non consente forme di rinuncia del diritto all'anonimato, esercitato dalla madre biologica al momento del parto.

Viene così a mancare il perdurare dell'anonimato garantito dall'art. 93, comma 3 d.lgs. n. 196/2003 che consentiva l'accesso al certificato di assistenza del parto e alla cartella clinica solo dopo un secolo dalla loro formazione, cioè quando non ricorre più alcun interesse del figlio, avendo superato cento anni a conoscere la madre che, se vive, è ormai ultracentenaria.<sup>112</sup>

Resta indiscusso il diritto di quest'ultima di non risultare nell'atto di nascita; il punto però è che la scelta dell'anonimato, del segreto, è irreversibile nel tempo e proprio questa "eccessiva rigidità" fonda la censura di incostituzionalità. La consulta si limita ad ampliare la facoltà riconosciute alla madre, permettendole, a distanza di anni, di instaurare dei rapporti con il figlio biologico che abbia manifestato il desiderio di conoscerla. Ma deve sottolinearsi che la pronuncia in esame non interferisce in alcun modo nelle libertà della donna, la quale può, in modo tanto discrezionale quanto legittimo, continuare a conservare il proprio anonimato nei confronti del figlio, può alternativamente svelarsi ovvero, in piena libertà, senza necessità di addurre alcuna motivazione o giustificazione, dichiarare di non voler rivelare la propria identità.

La sentenza amplia, non limita, la facoltà della donna di avvalersi dell'anonimato, consentendole di rivedere la sua posizione, pur se solo su iniziativa del figlio. Il diritto di quest'ultimo alle origini pertanto è tutelato solo sotto tale profilo procedimentale, dovendo comunque soccombere a fronte di una conferma dell'anonimato da parte della madre stessa. La scelta del legislatore a priori in favore della madre è

---

<sup>112</sup> V.CARBONE, *op.cit.*, 15

ora bilanciata, a posteriori, dalla possibilità di rivedere la sua scelta iniziale.<sup>113</sup>

### 3.3 La combinazione di tecniche decisorie

Con la sentenza 22/11/2013 n. 278, la Corte Costituzionale ritorna sul tema del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini pur quando sia nato da c.d parto anonimo. La questione è sollevata in termini sostanzialmente analoghi a quella conclusasi con la sent. 425 del 2005: in entrambe le circostanze il giudice rimettente chiede alla Corte una sentenza additiva, con la quale sia dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 28, comma 7, l. 4/5/98 n.184, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento *“stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza”*, la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. La peculiarità della sentenza è data dal contenuto del dispositivo, il quale, nel prevedere, secondo la formula tipica della sentenza additiva, l'incostituzionalità della norma impugnata, nella parte in cui non prevede la specifica disciplina imposta dalla Costituzione, allo stesso tempo stabilisce che tale disciplina debba comunque *“essere stabilita per legge”*. L'inconsueta formulazione interroga il lettore sugli effetti della pronuncia additiva di principio a cui la Corte ha ritenuto di dover fare ricorso.

Il giudice costituzionale, nel riconoscere il diritto del figlio a provocare la possibile revoca della scelta dell'anonimato, non solo ha lasciato impregiudicata la forma del relativo procedimento, ma ha anzi specificato che detto procedimento debba essere stabilito per legge.

---

<sup>113</sup> G. CASABURI, *Parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini*, in *Foro it.*, 2014, 1, col 8

Si tratta dunque di indagare le ragioni di questa peculiare formulazione di sentenze additive, nonché di circoscriverne gli specifici effetti, considerando in primo luogo le ragioni del ricorso alla tecnica dell'additiva di principio.

L'interesse che la Corte costituzionale fa emergere ha natura del tutto particolare, posto che il diritto del figlio a conoscere le proprie origini deve essere armonizzato col diritto all'anonimato della madre. Da qui la difficoltà di rinvenire nell'ordinamento un procedimento estensibile alla questione in esame. La circostanza, del resto, sembra confermata anche dal fatto che, nell'ordinanza con cui è stata sollevata la relativa questione di costituzionalità, il Tribunale minorile non ha mostrato alla Corte in quale modo l'interesse dell'adottato a stimolare l'eventuale revoca dell'anonimato potesse prevalere.

Nel caso in questione, la mancata prospettazione da parte dell'autorità rimettente di un iter finalizzato a provocare la revoca della dichiarazione di anonimato sembrerebbe confermare l'impossibilità di concretizzare immediatamente l'interesse dell'adottato a dare impulso alla procedura di interpello, sulla base di una disciplina già vigente. Ne deriva che, nel caso di specie, il verso additivo proposto dal giudice a quo era il verso tipico di una additiva di principio. La richiesta dell'additiva era sì idonea ad introdurre il diritto negato dalla legislazione vigente, ma non idonea a stabilire immediatamente il modo con cui soddisfarlo. La Corte ha dovuto ricorrere alla tecnica dell'additiva di principio, e come è prassi, ha rivolto al legislatore l'invito a predisporre una disciplina atta a recepire quanto dalla stessa enunciato. Nella motivazione in diritto della pronuncia n. 278 del 2013 si legge infatti che *“sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano*

*adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo”.*

Si tratta di una situazione tipica del *modus operandi* delle sentenze additive di principio, che, per propria natura, nel cancellare la norma di esclusione implicita del diritto, allo stesso tempo lasciano impregiudicata il modo concreto di realizzarlo, cosicché risulta naturale, per la Corte, sottolineare la necessità che sia in primis il legislatore ad adottare una disciplina del caso. Ciò, non esclude peraltro, di regola, che, anche prima di tale intervento legislativo, il giudice, e, in primo luogo, quello rimettente, possa o anzi debba individuare le modalità per attuare in concreto il diritto riconosciuto dalla Corte. Nel caso di specie, però, la Corte costituzionale non si è fermata qui. La constatazione circa l’effettiva mancanza di un procedimento confacente ha condotto la Corte costituzionale non solo ad avvalersi di un dispositivo di accoglimento additivo generico, ma a precisare altresì che la disposizione è incostituzionale nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare la madre “attraverso un procedimento stabilito dalla legge.”<sup>114</sup>

Quindi, una sentenza additiva di principio che però contiene anche, nel dispositivo, un monito, rivolto al legislatore, sul “modo di provvedere”.

La divisione delle competenze è chiara: alla Corte spetta il compito di indicare le linee di un buon equilibrio tra i principi costituzionali coinvolti, al legislatore, quello di scegliere, tra più soluzioni costituzionalmente possibili, le misure idonee a garantire quell’equilibrio.

La libertà di apprezzamento politico compete al legislatore e l’indicazione, da parte della corte, delle linee di un buon equilibrio non può tramutarsi in determinazione del punto di equilibrio. Se così fosse, la Corte assumerebbe un ruolo, nel processo legislativo, opposto a

---

<sup>114</sup> A.RAPOSELLI, *Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa: un “nuovo” tipo di sentenze additive*, in *Osservatorio costituzionale*, 2015

quello assegnatole. È vero che l'esistenza di una sfera di discrezionalità del legislatore richiede alla Corte di fare un passo indietro: di astenersi, cioè, dalla pronuncia additiva pure e semplice, dal rendere esplicita la soluzione normativa idonea a colmare la lacuna determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità. Ma, il rispetto di quella discrezionalità non basta ad esimere la Corte dal dichiarare incostituzionale la legge esistente, quando ve ne è motivo. Se le soluzioni normative costituzionalmente possibili sono più di una e la legge può essere riconosciuta incostituzionale per quel che è, la Corte non può astenersi dal dichiarare tale incostituzionalità ricorrendo a una decisione di inammissibilità per discrezionalità del legislatore. Indicando come fa nella sentenza n. 278/2013, i principi costituzionali cui la soluzione normativa prescelta dovrà conformarsi, la Corte traccia i confini del futuro intervento normativo che, seppur libero nella scelta delle concrete modalità di attuazione, deve comunque avvenire uniformemente ai principi indicati, e offre un orientamento interpretativo ai giudici comuni, chiamati a reperire nell'ordinamento la regola del caso concreto, in attesa di un intervento legislativo puntuale. Coerentemente con la concezione della giustizia costituzionale come ricomposizione interpretativa dell'ordinamento, il giudizio di costituzionalità si sostanzia nella ricerca di una norma adeguata al caso che deve essere deciso da chi ha posto la domanda di costituzionalità: nel caso delle additive di principio, nella ricerca dell'unica indicazione certa e costituzionalmente necessitata che è possibile trarre dal sistema. Ciò che genera incertezza è che il riferimento della scelta della soluzione costituzionalmente necessaria non è contenuto, come monito al legislatore, nella sola argomentazione, ma è esplicitamente riportato in un inciso del dispositivo: la massima riservatezza nell'accertare la volontà della madre naturale deve essere assicurata attraverso un procedimento, stabilito dalla legge. In questo senso si potrebbe parlare di

“combinazione di decisione”: una pronuncia additiva di principio combinata con una sentenza–monito. L’incertezza che questa combinazione sembra generare sul piano applicativo potrebbe consistere in ciò: il monito rivolto al legislatore e contenuto nel dispositivo permette ai giudici comuni, in attesa dell’intervento legislativo, di reperire nell’ordinamento la regola del caso concreto o vincola l’autorità giudiziaria ad attendere la procedura stabilita dal legislatore?

Lo scompiglio cui tale combinazione sembra dar adito deve ritenersi, però, solo apparente. Se si concorda con la distinzione tra decisioni di inammissibilità per discrezionalità del legislatore e sentenze additive di principio, per quanto inopportuno il riferimento al legislatore nel dispositivo, non si può ritenere che i giudici comuni rimangano inerti in attesa di una procedura stabilita dal legislatore. La corte ha indicato al legislatore e ai giudici la corretta combinazione dei principi costituzionali coinvolti, specificando la soglia di tutela di ciascun diritto al di sotto del quale qualunque soluzione normativa sarebbe incostituzionale.

In sostanza il legislatore è chiamato a dettare una disciplina che stabilisca una procedura attraverso la quale l’autorità giudiziaria, cui il figlio adottato avanzi richiesta di conoscere le proprie origini, possa valutare l’attualità della volontà della madre naturale di mantenere l’anonimato, una procedura che ne assicuri comunque la massima riservatezza, l’autorità giudiziaria è chiamata a cercare, fintanto che non sia dettata una disciplina dalla portata generale, attraverso il ricorso ai consueti criteri interpretativi e integrativi nell’ordinamento, la soluzione che dia concretizzazione, caso per caso, al bilanciamento tra principi astrattamente indicati dalla Corte.<sup>115</sup>

L’intervento del legislatore appare necessario e urgente, anche per evitare condanne dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo.

---

<sup>115</sup> V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo di incostituzionalità possono derivare incertezze*, in *Nuova giur. Civ. comm.*, 2014, 285 ss.

In considerazione del fatto che nel nostro ordinamento l'accesso alle informazioni sulle origini è filtrato dal tribunale per i minorenni, la sentenza attribuisce *tout court* il compito di interpellare la donna all'autorità giudiziaria: la norma è infatti dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre.

L'esperienza francese, dimostra che il compito può essere attribuito ad un'autorità amministrativa indipendente, *il Conseil national pour l'accès aux origines personnelles* (CNAOP), evitando così pratiche difformi tra i diversi tribunali.

Sembrerebbe, in definitiva, palesarsi che la decisione non abbia annullato in effetti alcuna norma giuridica, ma si sia limitata solamente a denunciare l'intollerabile manchevolezza nell'ordinamento di un procedimento che permetta, eventualmente, all'adottato di conoscere l'identità della propria madre senza peraltro giungere ad annullare realmente la norma a cui è da attribuirsi l'effetto della esclusione del soddisfacimento dei relativi diritti. La Corte dichiara sì la parziale incostituzionalità della disposizione impugnata, ma non sembrerebbe privare di efficacia alcuna norma da essa desumibile: nonostante l'accertata e dichiarata illegittimità, non vi sarebbe alcun effetto reale sul piano del diritto oggettivo. I vulnera recati alla Costituzione verrebbero dunque accertati ma in effetti non sanati. Il giudice minorile, né prima della rimessione della questione né dopo l'avvenuta declaratoria di illegittimità, potrà procedere a verificare la volontà della madre e perciò attuare il diritto dell'adottato a richiedere l'eventuale revoca di anonimato. Il diritto dell'adottato resta così, in attesa dell'*interpositio legislatoris*, precluso dall'ordinamento e da ciò si evince, per definizione, che la norma implicitamente escludente l'interpello della madre naturale è ancora efficace.

In conclusione sembra verificarsi l'evenienza che la Corte, pur dichiarando la norma incostituzionale, in effetti non giunge a

rimuoverla dall'ordinamento. Tale pronuncia è stata definita variamente dalla dottrina come “pronuncia di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata” ovvero come “sentenze monito”. Sono i casi in cui la Corte ravvisa diverse soluzioni praticabili, in quanto tutte compatibili con la Costituzione, per ripianare l'illegittimità che essa ha accertato, ma al contempo ritiene che la scelta dell'una soluzione, in luogo dell'altra, implichi una discrezionalità che non le compete in quanto riservata al solo legislatore. Avviene peraltro, in questi casi che, mancando “una conclusione costituzionalmente obbligata” il giudice delle leggi dichiara inammissibile, o addirittura manifestamente inammissibile, la questione di costituzionalità, lasciando così intatta la corrispondenza fra il dispositivo della sentenza e gli effetti giuridici da questa scaturiti. E' da sottolineare allora la vera peculiarità della sentenza n.278 del 2013 del 2014. Mancando del tutto una disciplina applicabile, il ripristino della legittimità implica un elevato livello di discrezionalità, spettante al solo legislatore, per la pluralità di soluzioni prospettabili. Ciononostante la Corte non solo accerta in motivazione l'incostituzionalità della disposizione denunciata, ma dichiara anche tale incostituzionalità nel dispositivo, senza però, al contempo, ripristinare la legittimità dell'ordinamento attraverso l'aggiunta delle discipline illegittimamente escluse. In ultima analisi, di conseguenza, potrebbe concludersi nel senso che se la sentenza “monito” è un tipo di pronuncia nella quale l'incostituzionalità viene accertata, ma non dichiarata, saremmo invece in presenza di una sentenza nella quale l'incostituzionalità viene dichiarata ma non rimossa.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> A.RAPOSELLI, *op cit.*

### **3.4 Reversibilità del segreto della partoriente**

Permettere la revoca del segreto sull'identità della donna che partorisce in anonimato appare espressione della libertà di autodeterminazione della stessa e quindi si pone perfettamente in linea con la ratio dell'istituto del parto anonimo. La prospettiva di poter rivedere e riconsiderare una decisione presa in un momento di tragica drammaticità, poiché dipendente dalla scelta libera e volontaria della madre biologica stessa, non può che confermare la sua autonomia al momento della nascita del figlio. Si tratta di una misura di bilanciamento che, nel sancire la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'anonimato sul diritto di sapere dell'adottato, è comunque coerente con l'istituto dell'accesso di cui all'art. 28 l. n. 184/83 e con la riconosciuta incidenza della conoscenza delle origini biologiche e familiari sulla piena costruzione della personalità individuale, poiché non importa un sacrificio totale dell'interesse ritenuto recessivo, permettendo la conoscenza dei dati anagrafici della madre biologica ed eventualmente di tutte le altre informazioni che possono non essere contenute nel fascicolo processuale, soltanto previo esercizio da parte della donna della facoltà di rimozione del segreto. Senza considerare poi, che la scelta di abbandonare il figlio appena partorito in completo anonimato perché possa immediatamente essere adottato da altri risulterebbe, forse, meno penosa e più sopportabile, se il segreto sulla propria identità fosse percepito come revocabile e possibile oggetto di una futura ed eventuale diversa riflessione. Il meccanismo di svelamenti delle proprie generalità rimette alla donna, per intero, la decisione in ordine alla procreazione e allo sviluppo di tutte le sue possibili conseguenze, proteggendo, contestualmente, la vita di colui che è il frutto di quella determinazione, senza amplificare il valore della dimensione biologica della genitorialità, ma senza negare ab origine una possibilità di conoscenza. Riconosciuta l'opzione della

revoca del segreto, la prima misura che il legislatore dovrebbe attuare<sup>117</sup> è rappresentata da una capillare ed omogenea attività di sensibilizzazione degli operatori sociali, del personale sanitario e dei tecnici che in vario modo sono coinvolti nella tematica dell'accesso alle informazioni riservate da parte dell'adottato non riconosciuto alla nascita. La donna che, all'atto del ricovero, manifesta la volontà di partorire anonimamente o che dopo il parto dichiara di non voler riconoscere il nato, deve poter contare sul contatto e sul colloquio con persone qualificate e preparate, in grado di rispettare la sua decisione e di offrire un contesto adeguato ed intimo ove possa sentirsi accettata, accolta e non giudicata. La seconda misura che il legislatore dovrebbe attuare è rappresentata dalla definizione delle modalità di raccolta, uniformi su tutto il territorio nazionale, delle informazioni identificative e non della madre biologica. In particolare i dati anagrafici sono raccolti dalla direzione sanitaria dell'ospedale della nascita e conservati senza limiti temporali, nella cartella clinica della partoriente, collegata mediante un sistema di catalogazione e di raccordo informatico al certificato di assistenza al parto, che non contiene invece le generalità della donna. Per quanto riguarda le informazioni non identificative, comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute della donna, quest'ultima è invitata a riferire eventuali malattie personali, familiari e del padre biologico, a prestare il consenso all'effettuazione di tutti gli esami diagnostici indispensabili nell'accertamento di patologie a trasmissione genetica, a dichiarare le circostanze determinanti l'abbandono ed a offrire qualche elemento idoneo a descrivere le condizioni psicologiche della gravidanza e del parto. I dati sanitari sono trattati e conservati dall'ospedale della nascita, anche in questo caso, senza limiti di tempo, per poter essere

---

<sup>117</sup> La Corte rimette al legislatore ordinario il compito di introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivono le modalità di accesso.

eventualmente utilizzati in caso di necessità di cura del figlio biologico nel rispetto dell'anonimato e alle condizioni di cui al codice della privacy. Gli altri dati non identificativi sono, invece, raccolti dal personale dei servizi sociali per poi essere trasmessi al tribunale per i minorenni territorialmente competente alla dichiarazione di adottabilità e alla procedura di adozione del minore. La terza misura è quella rappresentata dalla regolamentazione di un procedimento per la comunicazione delle informazioni reperite all'adottato non riconosciuto che ne faccia richiesta. Il procedimento ad hoc costruito pro futuro dovrebbe poi trovare attuazione, con gli opportuni adattamenti, anche per i parti anonimi già avvenuti.<sup>118</sup>

### **3.5 Genitorialità responsabile: abbandono, ripensamento e riconoscimento del figlio prima della chiusura del procedimento di adozione**

Il rilievo della genitorialità responsabile e dell'interesse del minore a conoscere la propria madre naturale è in piena sintonia, con le richiamate decisioni della Corte Costituzionale 22/11/2013, n.278, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7, l. 4/05/1983 n. 184 e della Corte Europea dei diritti del uomo del 25/09/2012( caso Godelli c. Italia), perché la normativa italiana non prevedeva la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare con riservatezza la madre che aveva chiesto l'anonimato, al fine di un'eventuale revoca della predetta dichiarazione di volontà. Si introduce in tal modo il diritto al ripensamento che ha trovato ampio

---

<sup>118</sup> S.TACCINI, *op.cit.*, 433 ss.

riconoscimento nella decisione della Corte di Cassazione 7 febbraio 2014, n.2802.

Il fatto merita attenzione per le indubbe implicazioni sulla responsabilità genitoriale, già sancita nell'art. 30, comma 1, Cost. per il solo fatto della procreazione, specie nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, che oggi, dopo la legge 10/12/2012, n.219 e il d.lgs. 28/12/2013, n. 154, hanno lo stesso stato giuridico e gli stessi diritti di parentela e di successione di ogni figlio, senza distinzioni e senza aggettivi, indipendentemente dallo status filiationis e cioè dalla situazione giuridica nell'ambito della quale la filiazione avvenga.

Nel caso in questione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori delle Marche chiede al Tribunale minorile la dichiarazione di adottabilità di una minore, avendo la madre fatto ricorso, dopo il parto, all'anonimato materno, per cui la minore è iscritta nei registri dello stato civile del comune come figlia di genitori ignoti e con l'imposizione di un nome.

La particolarità di questa storia merita di essere sottolineata, perché mette in luce il prevalente interesse della minore ad essere riconosciuta dalla madre biologica, anche se è stata suora, piuttosto che adottata, senza poter più sapere chi sono i suoi effettivi genitori, perché la normativa italiana non ammette né il ripensamento della madre, né l'accesso del figlio non riconosciuto ad informazioni sulle proprie origini.

La madre, da giovane, entra in una congregazione religiosa congolese presso cui svolge il noviziato fino a giungere alla professione solenne dei voti, divenendo suora a tutti gli effetti. È inviata a Roma presso la Pontificia Università per frequentare la facoltà di teologia. Ritorna in Congo, ma subisce violenza, rimanendo incinta, da parte di un sacerdote. La congregazione delle suore, conosciuto lo stato di gravidanza, la rinvia in Italia per il periodo di gestazione presso *l'Associazione Oasi dell'accoglienza* fino al parto, avvenuto in

ospedale. Il conflitto tra suona e madre biologica, dopo l'evento traumatico della violenza e del concepimento, si articola in un doloroso percorso esistenziale caratterizzato dalla perdita dello stato di suora, perché la congregazione dopo averla consigliata di non abortire e di partorire per poi dare il figlio in adozione, onde poter rientrare nell'ordine della congregazione come suora, le comunica che non può più entrare a far parte della congregazione.

Durante il processo di adottabilità la madre che non è più suora, dopo riflessioni e sofferenze, al 73° giorno dopo la nascita, mentre il processo di adozione è ancora in corso, pone termine ad un sofferto processo di ripensamento ed effettua il riconoscimento della figlia.

È comprensibile lo stato di disorientamento e di incapacità di determinarsi, al termine del quale, dopo l'espulsione dalla congregazione delle suore, la donna raggiunge la consapevolezza del suo nuovo status di madre e alla conseguente responsabilità genitoriale, data anche l'età non giovanile, di 43 anni all'epoca del parto.

Il tribunale dei minori e la Corte di Appello ritengono tardiva la dichiarazione della donna che attende 73 giorni dalla nascita per riconoscere la figlia. Danno rilievo al fatto che la madre biologica, al momento del parto aveva dichiarato di non voler riconoscere la figlia e di non volersi avvalere della facoltà di chiedere un termine per provvedere al riconoscimento, tanto che il P.M aveva inoltrato la richiesta di dichiarazione di stato di adottabilità, ex art 11, l. n. 184 del 1983<sup>119</sup>.

Secondo la corte territoriale è fondato il rilievo del P.M per cui se il minore non sia stato riconosciuto alla nascita e non sia stato chiesto un termine per il successivo riconoscimento, la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è immediata, senza ulteriori accertamenti, onde assicurare al minore il pronto inserimento in una famiglia dove

---

<sup>119</sup>A.FINOCCHIARO, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, sul procedimento di adozione, in *Fam. dir.*, 2014, 289 ss.

godere di cure, affetti e relazioni familiari adeguate. I giudici di appello hanno attribuito portata assorbente all'avverbio "immediatamente"<sup>120</sup>, privilegiando l'opzione materna per l'anonimato come valido ed irretrattabile consenso all'adozione della figlia, senza tener conto che i ristretti termini della procedura abbreviata potessero ledere i principi costituzionali della genitorialità responsabile e soprattutto, del contesto in cui era avvenuta la predetta dichiarazione, espressa nell'immediatezza del parto e in condizioni fisiche e psichiche particolarmente compromesse.

Di diverso avviso il Tribunale per i minorenni e la Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

Il giudice di primo grado prende atto della vicenda ed ascolta la madre biologica, stante la particolarità della sua storia, coglie il percorso esistenziale della suora divenuta madre in tre fasi: il parto non previsto e non voluto come conseguenza di una violenza, l'espulsione dall'ordine come suora dichiarato solo dopo il parto, la presa d'atto della sua nuova posizione non più di madre spirituale, ma di madre biologica con la responsabilità di una figlia da accudire.

Sulle stesse posizioni il giudice di legittimità che si richiama alla normativa Europea sull'adozione, secondo cui "il consenso della madre all'adozione del figlio non potrà essere accertato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto".

In conclusione merita rilievo il riconoscimento del diritto soggettivo, dotato di rilevanza costituzionale, di essere genitori giuridici

---

<sup>120</sup> ...Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento...

responsabili, oltre che biologici, dei propri figli, il che comporta anche la possibilità di un diritto al ripensamento dell'iniziale anonimato materno, purché avvenga in un arco temporale ragionevole sulla scorta della legislazione europea, meno rigida di quella italiana.

Il non immediato riconoscimento materno conseguente all'opzione per l'anonimato può configurare indizio di abbandono, ma non integra di per sé la condizione sufficiente per l'adottabilità.

La Corte di Cassazione cassa la pronuncia nel merito, respingendo l'appello del PM avverso la decisione del tribunale, in tal modo confermata, che aveva privilegiato, nell'interesse del minore, il sopravvenuto riconoscimento di maternità rispetto alla procedura di adozione in corso a seguito dell'iniziale anonimato materno.<sup>121</sup>

Occorre considerare come la Corte di legittimità tenda a suffragare la tesi secondo cui il mantenimento del rapporto tra genitore biologico e figlio sia un valore da preservare non in un'ottica di sterile conservazione del vincolo familiare "a tutti i costi", bensì in quanto costituente la via preferenziale per tutelare gli interessi primari del minore, che vanno rinvenuti essenzialmente nella stabile assistenza materiale e affettiva, fulcro dell'intera disciplina. A fronte di un indirizzo giurisprudenziale – espresso anche dalla Corte d'Appello – tendente a privilegiare un'interpretazione fin troppo legata alla lettera normativa e maggiormente sensibile a interessi di tipo pubblicistico, la Suprema Corte oppone una linea che consente di recuperare il dato sostanziale rappresentato dal diritto indisponibile alla genitorialità, che lungi dal risolversi in un vuoto diritto del genitore biologico a diventare padre o madre, acquisisce natura di diritto soggettivo fondamentale in materia, se non altro per la sua peculiare natura di diritto "speculare", in quanto riconosciuto anche in capo al minore, che ha tutto il vantaggio di vedersi riconosciuto dal proprio padre e dalla propria madre, proprio perché ciò garantisce al meglio, fino a prova

---

<sup>121</sup>V.CARBONE, *op.cit.*, 326

contraria, la sua crescita nell'ambito del proprio contesto familiare naturale. È chiaro – e di questo ne è consapevole la Corte – che non si tratti di un valore assolutamente inderogabile, laddove le condizioni familiari siano tali da non apportare svantaggi all'interesse del minore a vivere in quel determinato contesto. Ma tali ipotesi, proprio perché consentono di derogare a principi basilari (che sono riconosciuti come prioritari dalla legge e dalle convenzioni internazionali in materia), devono rappresentare un'eccezione e non di certo la regola. E come tali, la legge (nella fattispecie l'art. 11, l. n.184/1983) ne prescrive il perimetro di applicazione. Di conseguenza, viene vista con disfavore ogni decisione che precluda definitivamente al genitore l'esercizio della propria genitorialità giuridica, salvo che non si verta in ipotesi in cui è l'ordinamento stesso, avendo compiuto una valutazione aprioristica, a ritenere ex lege ormai estinta tale posizione giuridica, ma ciò soltanto perché si sia consolidata una situazione di vita del minore tale da non poter essere più stravolta se non a scapito della sua crescita evolutiva. Quindi, in breve, è pur sempre “l'interesse superiore del minore” a essere tutelato in tali casi, seppure per altra via rispetto a quella principale rappresentata da quella del riconoscimento del diritto alla genitorialità. Ciò è tanto più vero con riferimento a quelle ipotesi, come quella in commento, in cui la volontà espressa dalla madre in ordine alla rinuncia al riconoscimento del proprio figlio, sia avvenuta troppo a ridosso di un evento già di per sé delicato, reso ancora più traumatico dalla particolarissima evoluzione dell'intera vicenda, a partire dalla presunta violenza subita dalla madre che aveva dato luogo al concepimento. Una volontà, pertanto, che ben potrebbe ritenersi viziata, se non in termini di incapacità naturale, quanto meno nella misura di una volontà gravemente compromessa dal corso degli eventi, e quindi meritevole di essere validamente espressa entro un termine di tempo ragionevole, (come in effetti a giudizio della Suprema Corte risulta accaduto nel caso di specie) anche in considerazione

dell'importanza degli interessi in gioco, onde evitare che la stretta applicazione della legge conduca a conseguenze inique e al paradosso di comportare danni irreparabili per la crescita del minore.<sup>122</sup>

### **3.6 Adozione, sull'accesso alle origini il Tribunale di Trieste detta le regole**

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, la quale ha recepito l'orientamento già espresso in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle more di un apposito intervento del legislatore, sussiste l'obbligo del Tribunale per i Minorenni<sup>123</sup> di provvedere, su istanza dell'adottato, all'identificazione della madre biologica, al fine di consentirle eventualmente di esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto.

Il provvedimento in rassegna riguarda il caso di una donna che aveva chiesto all'Autorità Giudiziaria di conoscere le proprie origini, essendo stata adottata, senza che la madre biologica avesse, all'epoca, consentito di essere nominata.

Il Tribunale evidenzia, anzitutto, che la madre biologica è stata identificata all'esito degli accertamenti disposti con precedente decreto ed effettuati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine.

Indi, il Tribunale richiama il proprio orientamento secondo il quale, in attesa di un apposito intervento legislativo, sussiste l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 22.11.2013, che, a sua volta, ha recepito la

---

<sup>122</sup> S.QUAGLIATA, *Il diritto alla genitorialità giuridica tra indisponibilità e riconoscimento tardivo del figlio, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, sez. i civile, 7 febbraio 2014, n.2802*, in *Ianus*, n.9, 2013, 325 ss.

<sup>123</sup> Tribunale di Trieste decreto 5/03/2015

giurisprudenza in materia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte Edu Godelli c. Italia, 25.9.2012), di provvedere all'identificazione della madre biologica dell'adottato, al fine di consentirle di essere messa al corrente della volontà del ricorrente di conoscere le proprie origini e di eventualmente esercitare la facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità.

Il Tribunale enuncia, poi, i passaggi che, in via di prassi, devono essere seguiti, una volta identificata la madre biologica, in modo da dare concreta attuazione alle indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale.

Tali passaggi possono, essere così sintetizzati:

- 1) recapito alla madre biologica, in forma assolutamente riservata per tramite di un operatore dei Servizi Sociali, di una lettera di convocazione proveniente dal Tribunale;
- 2) colloquio con la donna alla sola presenza del Giudice Onorario delegato dal Giudice Togato;
- 3) richiesta alla madre biologica di consenso al disvelamento della sua identità;
- 4) in caso di consenso della madre biologica, rivelazione alla stessa dell'identità del figlio/figlia ricorrente.

Il provvedimento si pone in linea di continuità con la oramai diffusa giurisprudenza di merito che ha recepito le indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo, prima, e dalla Corte Costituzionale, poi, sul tema dell'accesso alle origini genitoriali.

Il decreto del Collegio triestino si segnala, in particolare, per il tentativo di mettere a fuoco delle prassi virtuose – in assenza di un auspicabile intervento del legislatore in una materia così delicata – che contemperino il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini e l'interesse della madre a mantenere l'anonimato.

Non può oggi seriamente dubitarsi che esista nel nostro ordinamento, sia in ragione del disposto dell'art. 8 della CEDU, come interpretato

dalla Corte di Strasburgo, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte Costituzionale, il diritto dell'adottato, nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite dell'accertata persistenza della volontà della madre di mantenere il segreto. In concreto, in assenza di una normativa ad hoc, le modalità di esercizio di questo diritto sono, allo stato, rimesse alla prassi giudiziaria, come si ricava dal provvedimento in esame.

### **3.7 Il diritto del nato da fecondazione eterologa di conoscere le proprie origini biologiche**

In chiusura si deve rilevare che il sistema italiano di accertamento della maternità, fondato su elementi volontaristici, conosce alcune eccezioni. In particolare, la regola secondo cui il riconoscimento del figlio naturale non è mai automatico per la madre, potendo questa, secondo il disposto dell'art. 30, comma 1, d.p.r. 3 novembre 2000, n.396, esercitare il diritto di non essere nominata nell'atto di nascita, non si applica nel caso specifico di figli nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, per i quali l'art. 8 l. 19 febbraio 2004, n. 40 prevede che essi acquistano lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime. La norma pare, infatti, introdurre un'ipotesi di riconoscimento automatico del figlio naturale, che si pone come conseguenza *ex lege* del consenso precedentemente prestato alla procreazione medicalmente assistita. Anche in questa prospettiva sembra peraltro doversi affermare che la natura discrezionale del riconoscimento non è del tutto esclusa ma soltanto attenuata: l'effetto dell'attribuzione dello stato di figlio naturale è, infatti, sempre conseguenza, ancorché automatica, di una manifestazione di volontà anteriore alla nascita, la quale

parrebbe essere parificata, ex lege, ad un riconoscimento anticipato, eccezionalmente prestato in una forma non coincidente con quella richiesta ex art. 254 c.c. e in momento persino anteriore a quello, richiesto dal medesimo articolo per il riconoscimento prenatale, del concepimento: un riconoscimento del quale, pertanto, si dovrebbe poter ammettere l'impugnabilità secondo le regole generali di cui agli artt. 263 ss. c.c.

In coerenza con il carattere automatico del riconoscimento e al fine specifico di evitare il ricorso a forme di maternità surrogata, vietata dalla legge medesima, l'art. 9, comma 3 della l. n. 40/2004 prevede, inoltre, che la madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata ai sensi dell'art. 30 reg.st.civ.

Si tratta peraltro di norma di difficile, se non impossibile, applicazione pratica, non avendo l'ufficiale dello stato civile alcuna possibilità di sapere se la gravidanza sia o no conseguenza di pratiche di fecondazione assistita, difficoltà, questa, che diventa a dir poco insormontabile nei casi di fecondazione eterologa, in cui è certamente inverosimile, stante l'illiceità della pratica in Italia, che la madre dichiari che il figlio è il frutto di fecondazione assistita.<sup>124</sup>

Una svolta importante si è avuta con la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale che stabilisce l'illegittimità del divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, previsto dall'art. 4, 3° comma, della l. 19 febbraio 2004 n. 40<sup>125</sup>, ricostruendo, nelle ampie motivazioni, l'ambito d'applicazione e i contenuti del diritto di avere figli quale diritto fondamentale della coppia, rispondente ad un interesse pubblico riconosciuto e tutelato dagli articoli 2, 29 e 31 Cost.<sup>126</sup> La sentenza si inserisce nel quadro degli interventi che la Corte costituzionale ha operato al fine di

---

<sup>124</sup> S.TROIANO, *op.cit.*, 204

<sup>125</sup> L. 19/02/04, G.U. 24/02/04, n. 45

<sup>126</sup> Corte Cost. Sent 10/06/14 n.162, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

censurare, secondo diversi profili, la legittimità della legge n. 40/2004 e ricostruisce il diritto alla genitorialità secondo un'interpretazione consapevole delle evoluzioni della materia e delle sollecitazioni cui la stessa è sottoposta, dal confronto con le discipline previste entro i diversi ordinamenti giuridici, che hanno consentito e ormai consolidato la ben nota tendenza al c.d. “turismo procreativo” per cui le coppie infertili si recano nel paese che prevede la legislazione più favorevole alla soluzione dei loro problemi. La legge 40/2004 disponeva, infatti, all'art. 4, 3° comma, il divieto assoluto di ricorrere a fecondazione eterologa, senza differenziare la disciplina a seconda del tipo di fecondazione cui sarebbe destinata la donazione (*in vivo* o *in vitro*)<sup>127</sup>, né tra gameti donati (ovuli o sperma); ciò, apertamente discriminando le coppie non in grado di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita mediante fecondazione omologa, per infertilità di uno dei due, rispetto a quelle che invece realizzano il loro diritto alla genitorialità tramite la procedura medicalmente assistita non eterologa, e ulteriormente discriminando entro tale ambito, per il fatto che, in seguito al divieto della legge italiana, le coppie dotate dei mezzi economici necessari ricorrevano alla fecondazione eterologa in altri paesi.

Vari e complessi sono i problemi affrontati dalla Corte, che considera l'illegittimità costituzionale delle norme concernenti il divieto di fecondazione eterologa rispetto a quanto previsto dagli articoli 3, 2, 31 e 32 Cost., nonché agli articoli 29 e 117, 1° comma, Cost., in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per i quali tuttavia la Corte conclude nel senso dell'assorbimento dei motivi di censura.<sup>128</sup>

Fondamentale è infatti il contrasto con l'art. 3 della Costituzione e

---

<sup>127</sup> La locuzione latina “in vitro”, tradotta letteralmente, significa “sotto vetro”. La locuzione è usata per indicare fenomeni biologici riprodotti in provetta e non nell'organismo vivente. Al contrario, se il fenomeno biologico si riproduce in un essere vivente, si dice “in vivo”

<sup>128</sup> Corte Cost., sent. 10/06/14 n. 162

l'ingiustificato trattamento discriminatorio che la legge 40/2004 prevede per coppie che possono utilizzare la fecondazione omologa e coppie non idonee a tale procedimento, rispetto a diritti assoluti, quale il diritto alla procreazione e alla salute.

La sentenza offre molti spunti di riflessione non solo sul divieto di fecondazione eterologa, ma più ampiamente sulla ricostruzione del diritto alla genitorialità, secondo un'interpretazione che, pur mirando ad un generale inquadramento, lascia irrisolti alcuni profili problematici, quali da un lato quelli oggetto delle norme della legge che ugualmente riguardano tale diritto, ma che sono espressamente escluse dalla decisione della Corte, come ad es. l'art. 12, 6° comma, legge 40/2004, sul divieto della surroga di maternità che « ...in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia » e, dall'altro lato, le condizioni di attuazione della fecondazione eterologa rispetto alla garanzia di altri diritti fondamentali .

Tra i profili giuridici non chiariti dalla sentenza in commento rientrano inoltre quelli concernenti, da un lato, gli interessi del terzo donatore, che potrebbe voler mantenere l'anonimato o al contrario voler stabilire una relazione con il bambino e dall'altro, gli interessi del nascituro a conoscere i propri genitori genetici. Il dibattito sul diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini è connesso alla problematica emergente relativa al diritto dell'individuo nato da fecondazione artificiale, con donazione da parte di terzi, a conoscere le proprie origini biologiche.

I problemi legati al diritto a conoscere le proprie origini si pongono anche nel caso di procreazione assistita eterologa.<sup>129</sup>

La p.m.a, dissociando sessualità e procreazione, tende a trasformare la nostra concezione multisecolare della filiazione. Il bambino non è più necessariamente concepito nel ventre della madre legale: da qui, sia la possibilità della madre surrogata, che la possibilità di utilizzare gameti

---

<sup>129</sup> A.PALAZZO, *op.cit.*, 215

estranei alla coppia, coinvolgendo nel processo generativo, più di due soggetti, non necessariamente un padre e una madre secondo i ruoli tradizionali. Con ciò si creano nuove filiazioni, le quali ab origine sono caratterizzate dalla commistione di elementi biologici e sociali. Tutto ciò dà origine ad un complesso di questioni etiche, mediche, psicologiche e giuridiche ed obbliga ad un confronto tra una pluralità di interessi e di diritti che possono risultare anche contrapposti tra coloro che sono coinvolti nel processo generativo: quelli della famiglia c.d sociale portata a conservare il segreto e a tutelare la propria privacy familiare, del nato di conoscere attraverso le proprie origini biologiche la propria storia e infine di coloro che cedono i gameti, generalmente propensi a conservare l'anonimato anagrafico e a non essere coinvolti in alcune responsabilità in merito alla vicenda familiare altrui.<sup>130</sup>

La donazione di gameti implica, da un lato la nascita di un bambino e dall'altro, consente di realizzare un progetto familiare agli aspiranti genitori che hanno fatto ricorso alla tecnica.

Negli anni '90 da parte degli ordinamenti giuridici vi è stata una propensione a stabilire che fosse conservato un assoluto anonimato tra donatore ricevente e nato, salvo casi legati a ragioni mediche.

Non esiste una tendenza comune in materia di tecniche di procreazione assistita: alcuni ordinamenti, infatti, scelgono di consentire soltanto il dono di seme, o più in generale dei gameti, proibendo il dono di embrioni; altri, invece, ammettono tutte queste tecniche. In particolare, in Germania, è consentito soltanto il dono di seme mentre è vietato quello di ovociti, poiché è molto forte la regola dell'automatismo della filiazione materna. In Svizzera il ricorso al seme del donatore è consentito soltanto alle coppie sposate. In Svezia e in Portogallo si ammette il dono di gameti, ma non quello di embrioni. Altri paesi, come la Francia, il Belgio, la Spagna, la Grecia, l'Ungheria, i Paesi

---

<sup>130</sup> L.D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini, tra segreto, anonimato e verità nella p.m.a con donatori di gameti*, in *Dir. fam.*, 2012, 815

Bassi e il Regno Unito e la maggior parte degli Stati Uniti ammettono il ricorso a tutte e tre le tecniche.

Per limitarci all'Europa, se in generale si rinviene un favor nei confronti dello svelamento al figlio nato con tecniche di procreazione assistita eterologa delle circostanze del suo concepimento, che costituisce il presupposto per la ricerca delle proprie origini; gli ordinamenti si dividono invece sulla regola dell'anonimato del donatore. Alcuni scelgono una sua accezione forte, come la Francia; altri lo attuano in maniera affievolita (è il caso della Spagna, del Regno Unito e della Danimarca); altri ancora lo proibiscono, come la Svezia, la Norvegia, i Paesi Bassi e la Germania, dove è considerato contrario alla Costituzione. Nel primo caso si parla di anonimato assoluto: non sarà possibile accedere neppure alle informazioni non identificative del donatore, che è considerato come se non fosse mai esistito. Una eccezione è però prevista nell'ipotesi di necessità terapeutica, allorché le informazioni sul donatore siano necessarie per evitare un pregiudizio alla salute del figlio. E' la soluzione della Francia, dove l'anonimato del donatore, previsto fin dal 1994, è stato confermato dalla legge di riforma del 7 luglio 2011. Il dibattito è, tuttavia, tutt'altro che sopito e molte sono le associazioni che reclamano la c.d. "*levée de l'anonymat*", nonostante il Consiglio di Stato si sia pronunciato nel luglio 2013 per la conformità della disciplina francese alla CEDU. Sul fronte opposto, la Svezia prevede la possibilità per il figlio di accedere alle informazioni identificative sul donatore fin dal 1984. Altri ordinamenti, come la Spagna optano per soluzioni di compromesso: tanto i nati dalle tecniche di fecondazione assistita che i genitori legali possono accedere alle informazioni che non rivelano l'identità del donatore. In Danimarca, si adotta il sistema del c.d. "doppio binario", prevedendo per i donatori la scelta tra l'anonimato o la registrazione dei dati anagrafici, con la possibilità di essere rintracciati. Se la tendenza attuale è quella di un sempre più largo riconoscimento del

diritto del nato da fecondazione eterologa a conoscere le sue origini. Altro discorso va fatto sulle conseguenze di un accesso del figlio alle informazioni sull'identità del donatore: un conto è se si discorre soltanto di soddisfare un'aspirazione a sapere chi è il donatore o in alcuni casi ad incontrarlo. Questione ben diversa e assai più delicata è quella della possibilità di stabilire un vincolo di filiazione attraverso un'azione di ricerca della paternità o della possibilità di agire in responsabilità civile contro il donatore. Quest'ultima ipotesi è prevista soltanto dal Regno Unito, che permette al figlio di intentare un'azione in responsabilità nei confronti del donatore se sussistono i presupposti richiesti dal "Congenital Disabilities Act del 1976". Per quel che concerne la ricerca della paternità, invece, sia che gli ordinamenti prediligano oppure no il principio della filiazione biologica, tale possibilità è fuori discussione: il vincolo di filiazione si costituisce in ogni caso tra il figlio e i genitori che hanno consentito alla procreazione assistita. Soltanto la Germania ha previsto la possibilità per il figlio di far cadere questo legame attraverso la contestazione della paternità. E, tuttavia, questa eventualità sembra assai difficile da realizzarsi soprattutto a causa della tendenza delle coppie, consapevoli di questo rischio, a non rivelare al figlio le circostanze del suo concepimento e, pertanto, la possibilità di una ricerca del genitore biologico. Ne derivano interrogativi di difficile soluzione se si rimane ancorati ad una visione che vede contrapporsi soltanto i due aspetti "legale" e "biologico" della filiazione. Oggi si discute infatti di "pluralismo delle verità": accanto alla verità del sangue e a quella del vincolo giuridico si pongono la verità del legame affettivo, la verità sociale (il *tractatus*), la verità temporale (il trascorrere del tempo che rinsalda il vincolo)<sup>131</sup>. Lo dimostra, infine, il ruolo tutt'altro che affievolito del possesso di stato, soprattutto in ordinamenti come la Francia e l'Italia, ma anche in quelli che tradizionalmente non

---

<sup>131</sup> M.G.STANZIONE, *Filiazione e genitorialità. Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010.

conoscono tale concetto. Il riferimento è proprio alla Germania, che, con la legge del 23 aprile 2004, estende al padre biologico la possibilità di agire in contestazione del vincolo di paternità, consentendogli però l'esercizio di tale azione soltanto nel caso in cui tra il padre legale e il figlio "non sussistano delle relazioni socio-familiari".<sup>132</sup> Non sembra possibile, pertanto, far coincidere a priori l'interesse del minore con il criterio della verità ad ogni costo, perché potrebbe obiettarsi: quale verità? E se ci chiediamo, "che cos'è un vero padre?", che cos'è un vero genitore?, nel difficile tentativo di dare una risposta non sembra possibile prescindere dal rapporto, che si svolge nel tempo e che si fonda sul legame affettivo.<sup>133</sup>

Occorre chiedersi se la conoscenza dei dati anagrafici del donatore sia un reale vantaggio per il nato. Studi nel settore non mancano di sottolineare l'importanza che il bambino o l'adulto, che lo desiderano, possano acquisire informazioni sulla propria storia, più che sulle proprie origini genetiche. L'esigenza di chi nasce è quella di appartenere alla famiglia in qualità di figlio e di avere le condizioni per un corretto sviluppo psico-fisico, che può essere assicurato, prima di tutto, attraverso la solidità delle relazioni nell'ambito del nucleo familiare. Si consideri ancora che, nello sviluppo psichico del bambino, sono centrali i processi interpersonali, in particolare l'esperienza di legame con la madre e questo, rimane tale quando la madre sociale coincide con la gestante, nonostante il contributo biologico con altra donna.

È vero che esiste un desiderio di conoscere le proprie origini, ma la ricerca del donatore non può offrire un reale contributo alla realizzazione della propria storia.

---

<sup>132</sup>M.G.STANZIONE, *Identità del figlio e diritto a conoscere le proprie origini*, in *Fam. dir.*, 2015, 197

<sup>133</sup>È l'interrogativo chiave del celebre discorso del difensore di Mitja Karamàzov, *F. Dostoevskij, I Fratelli Karamazov*, II, ed. Oscar Mondadori, 1030.

Il donatore è un estraneo che ha ceduto i proprio gameti, con il quale il nato ha un mero legame genetico, ma non relazionale, parentale o genitoriale.

Le legislazioni che favoriscono il principio di verità, sono spesso portate ad equiparare adozione e p.m.a, mentre esiste una profonda differenza tra queste. Se nel caso dell'adottato si può parlare di una storia familiare prima dell'abbandono, è fuorviante utilizzare questo termine per il semplice patrimonio genetico derivato dall'offerta dei gameti. L'accesso alle proprie radici ha, dunque, un ben diverso significato per il nato adottato. In alcuni casi questa conoscenza potrebbe essere di aiuto ad una migliore elaborazione psicologica del rifiuto dei genitori naturali, condizione invece del tutto assente, da nascita da p.m.a.

Parlare di storia familiare per il nato da p.m.a o anche di paternità e maternità in riferimento a donatore/donatrice, riferendosi al rapporto genetico, rischia di ridurre la genitorialità alla dimensione meramente biologica.<sup>134</sup>

In riferimento alla ricerca delle proprie origini da parte del nato da fecondazione eterologa, se questo possa o meno rappresentare un diritto, il comitato nazionale di bioetica non è stato in grado di dare una risposta unitaria. Alcuni membri del comitato nazionale bioetica (CN) sono convinti che sia più opportuno conservare l'anonimato anagrafico, in considerazione del fatto che il legame tra i procreatori biologici e il nato è di carattere genetico ma non relazionale. In questi casi, infatti, la preoccupazione primaria è quella che il disvelamento anagrafico possa alterare l'equilibrio esistenziale della famiglia di origine con possibili interferenze esterne del progetto familiare.

Altri membri del comitato che di contro riconoscono al nato il diritto ad un'informazione piena nei confronti di chi ha ceduto i gameti,

---

<sup>134</sup> Comitato nazionale per la bioetica. Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa. Quotidiano on line di informazione sanitaria. 18 dicembre 2014

ritengono che questa conoscenza sia indispensabile per la ricostruzione dell'identità personale del nato. Ricostruzione dell'identità come diritto fondamentale del nato in contrapposizione all'interesse dei genitori a mantenere il segreto e dei donatori a conservare l'anonimato. Una conoscenza altresì motivata da ragioni di parità e non discriminazione, non essendo legittimo sotto l'aspetto etico e giuridico, impedire solo ai nati attraverso tale tecnica di ricercare le informazioni sulle loro origini biologiche.

I genitori dunque è bene che rivelino al figlio le modalità del suo concepimento seppur attraverso filtri e criteri appropriati come la “consulenza psicologica in grado di fornire il sostegno necessario a tutte le parti coinvolte lungo il percorso del disvelamento”, viceversa secondo il CN è sbagliato “eludere la richiesta di conoscere la verità” che viene vista come “una specifica forma di violenza: la violenza di chi, conoscendo la verità che concerne un'altra persona e potendo comunicargliela, si rifiuta di farlo, mantenendo nei suoi confronti un'indebita posizione di potere”.<sup>135</sup>

Alla luce dell'evoluzione delle tecnologie riproduttive e delle nozioni concernenti la genitorialità e la filiazione, si tratta di vedere se tali interessi si configurino piuttosto come diritti suscettibili di tutela giuridica, nei limiti stabiliti dalle norme «per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri», secondo quanto generalmente sancito dall'art. 29, par. 2, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

La Corte Costituzionale risolve il profilo concernente il terzo donatore, affermando che la nascita da fecondazione eterologa non dà luogo all'istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed il nato,<sup>136</sup> seguendo l'orientamento secondo il quale la paternità

---

<sup>135</sup> COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *P.m.a eterologa. Il problema del diritto del nato a conoscere la verità*, in [www.quotidianosanità.it](http://www.quotidianosanità.it)

<sup>136</sup> Corte cost, sent 10/06/14, n. 162

sociale non è contestabile per non ledere il diritto alla vita familiare del figlio<sup>137</sup>.

Appare contraddittorio il richiamo che la Corte costituzionale opera, nella decisione 162/2014, alla sentenza n. 278/2013, per giustificare il diritto a conoscere le proprie origini quale corollario del diritto all'identità personale, già riconosciuto all'adottato. La sentenza n. 278/2013 non pare riconoscere il diritto dell'adottato a conoscere l'identità della madre biologica, limitandosi a riconoscere all'adottato la facoltà di chiedere al giudice di contattare la madre biologica — che al momento del parto abbia chiesto di non essere nominata — al fine di ottenere il consenso della stessa alla comunicazione della propria identità al figlio adottato. In tale sentenza, la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione sull'adozione nella parte in cui non prevede un procedimento che garantisca la riservatezza della madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, qualora su richiesta del figlio essa possa essere chiamata a revocare tale dichiarazione.

La Corte Costituzionale non appare così nettamente orientata con riguardo al diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, né sul suo stato, che rimane quello di figlio nato nel matrimonio degli adottanti secondo quanto prevede l'art. 27 della legge sull'adozione come modificata dal d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154.

La cautela manifestata dalla Corte costituzionale sul diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini dovrebbe dunque suggerire analoga, se non maggiore, attenzione per la posizione del soggetto nato a seguito di fecondazione eterologa. Dal momento che vi è incertezza sulla configurabilità del diritto a conoscere le proprie origini come diritto assoluto, stante la difformità normativa esistente all'interno degli ordinamenti che regolano la procreazione assistita tramite

---

<sup>137</sup>C. CAMPIGLIO, *Procreazione assistita e famiglia nel diritto internazionale*, Padova, 2003, 184.

fecondazione eterologa <sup>138</sup>, la manifestazione da parte di alcuni paesi di una riserva, a favore dell'anonimato del genitore genetico, rispetto all'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, in ragione del margine di incertezza relativo ai genitori biologici — che riguarda comunque anche i figli nati da coppie di coniugi — la disciplina conseguente all'abrogazione del divieto di fecondazione eterologa dovrebbe considerare tali aspetti. In tale contesto, un ruolo di sicuro rilievo va garantito alla tutela del diritto alla salute del bambino nato a seguito di procreazione medicalmente assistita, assicurando allo stesso la possibilità di avere notizie in merito ai genitori genetici, laddove venissero in rilievo esigenze sanitarie, per le quali tali informazioni fossero essenziali. <sup>139</sup>

---

<sup>138</sup>C. CAMPIGLIO, *op.cit.*, 154

<sup>139</sup>S. TONOLO, *Il diritto alla genitorialità nella sentenza della corte costituzionale che cancella il divieto di fecondazione eterologa: profili irrisolti e possibili soluzioni*, in *Rivista di Dir. Intern.*, 2014,1123

## BIBLIOGRAFIA

- ❖ **ARATA G.**, *Minore adottato e famiglia di origine in Italia e in Inghilterra*, con riferimento ad alcune sentenze della Corte europea, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2001, 849
  
- ❖ **BALESTRA L. - BOLONDI E.**, *La filiazione nel contesto europeo*, in *Famiglia e diritto*, 2008, 309
  
- ❖ **BOLONDI E.**, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, 281
  
- ❖ **CAMPIGLIO B.**, *Procreazione assistita e famiglia nel diritto internazionale*, Padova, 2003
  
- ❖ **CARBONE V.**, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*", in *Famiglia e diritto*, 2014, 326

- ❖ **CARBONE V.**, *Genitorialità responsabile: abbandono ripensamento e riconoscimento del figlio prima della chiusura del procedimento di adozione*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 326
  
- ❖ **CARBONE V.**, *Il d.lgs. n.154 del 2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 448
  
- ❖ **CARINI R.-GUIDI D.**, *La famiglia di origine: da cancellare o da condividere?*, in *Adozione e affido a confronto: una lettura clinica*, Milano, 1995
  
- ❖ **CASABURI G.**, *Parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini*, in *Foro italiano*, 1, 2014
  
- ❖ **CAVALLO M.**, *Ti racconto l'adozione, sulla preparazione dei genitori alla rivelazione effettiva*, in *Diritto di famiglia e persone*, 1997, 800
  
- ❖ **CECHELLA.C-PALADINI.M.**, *La riforma della filiazione. La legge 10/12/2012 n. 212*, in *1° quaderno nella scuola di formazione dell'osservatorio sul diritto di famiglia*, Pisa, 2014

- ❖ **CHECCHINI B.**, *Accertamento e attribuzione della paternità*, Padova, 2008
  
- ❖ **CICU A.**, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile*, Torino, 1939
  
- ❖ **COZZI A.O.**, *La corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della corte dei diritti dell'uomo?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, 4594
  
- ❖ **CURRÒ G.**, *Diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contemperamento*, in *Famiglia e diritto*, 2013, 544
  
- ❖ **R.DAMENO**, *Le persone transgenere. Le identità e i diritti*. Centro universitario per le ricerche sulla sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche, in *Quaderni della sezione società e mutamento*.
  
- ❖ **D'AVACK L.**, *Il diritto alle proprie origini, tra segreto, anonimato e verità nella p.m.a con donatori di gameti*, in *Diritto e famiglia*, 2012, 815

- ❖ **DIURNI A.**, *La filiazione nel quadro europeo*, in *il Nuovo diritto di famiglia*, Trattato diretto da G. Ferrando, *filiazione e adozione*, vol. III, Bologna, 2007, 49
  
- ❖ **DOSSETTI M.**, *Sull'accertamento dello status del figlio nato in costanza di matrimonio*, in *Famiglia e diritto*, 2008, 83
  
- ❖ **FALCONE A.**, *Diritto di famiglia: la potestà genitoriale cede il posto alla responsabilità*, in [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it)
  
- ❖ **FINOCCHIARO A.**, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 289
  
- ❖ **FIORINI M.**, *La dichiarazione resa al momento del parto blocca il diritto di accesso all'interessato*, in *Guida al diritto*, n.47, 2005, 32
  
- ❖ **GORNI M.G. - PELLEGRINI L.**, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel XIX*, Firenze, 1974

- ❖ **GOSSO P.**, *Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato*, in *Famiglia e diritto*, 2013, 882
  
- ❖ **INGENITO C.**, *Il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini e il diritto alla madre del parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giustizia civile*, 2013, 1808
  
- ❖ **LENTI L.**, *Adozione e segreti*, in *Minorigiustizia*, 2004, 246
  
- ❖ **LENTI L.**, *Adozione e segreti*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, 229
  
- ❖ **LISELLA G.**, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del novo testo dell'art 28 l. 28 maggio 1983, n. 184*, in *Rass. Dir. civ.*, 2004, 413
  
- ❖ **LONG J.**, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, 289

- ❖ **LONG J.**, *Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali*, in *Famiglia*, Milano, 2006
  
- ❖ **MARCENÒ V.**, *Quando da un dispositivo di incostituzionalità possono derivare incertezze*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, 285
  
- ❖ **MARCHETTI G.**, *Diritto di cronaca on line e tutela del diritto all'oblio*, in *Da internet ai social network: il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, 2013,71
  
- ❖ **NEGRINI G. -NARDACCHIONE V. - MONTELLA M.T. - BIOCCHI M.**, *Neonato non riconosciuto: problematiche giuridiche ed organizzative*”, in *Politiche sanitarie vol.6*, 2005, 48
  
- ❖ **PALAZZO A.**, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, ed. II, Milano, 2013
  
- ❖ **PALMERINI E.** , *Commento all'art 24*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2002, 1016
  
- ❖ **PETRONE M.**, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004

- ❖ **PINO G.**, *L'identità personale*, in AA.VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. II, Utet, Torino, 2005
  
- ❖ **RAPOSELLI A.**, *Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa: un “nuovo” tipo di sentenze additive*, in *Osservatorio costituzionale*, 2015
  
- ❖ **RENDA A.**, *Filiazione biologica, adottiva ed artificiale in Scandinavia. Sistema dell'accertamento e principio di verità*, in *Familia*, 2004, 363
  
- ❖ **QUAGLIATA S.**, *Il diritto alla genitorialità giuridica tra indisponibilità e riconoscimento tardivo del figlio, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 7 febbraio 2014, n.2802*, in *Ianus*, 2013, 325
  
- ❖ **RENDA A.**, *Accertamento della maternità. profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008
  
- ❖ **RENDA A.**, *Filiazione biologica, adottiva ed artificiale in Scandinavia. Sistema dell'accertamento e principio di verità*, in *Familia*, 2004, 363

- ❖ **SACCHETTI L.**, *Nuove norme sul segreto dell'adozione: una serie di problemi*, in *Famiglia e diritto*, 2002, 99
  
- ❖ **SCELESINGER P.**, *Il d.lgs. n.154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 443
  
- ❖ **SCOGNAMIGLIO C.**, *Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali*, in *Giurisprudenza italiana*, 1988, 105
  
- ❖ **STANZIONE M.G.**, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, in *Famiglia e diritto*, 2015, 197
  
- ❖ **STEFANELLI S.**, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, 2010, 427
  
- ❖ **TACCINI S.**, *Verità e segreto nella vicenda dell'adozione: il contributo della corte costituzionale*, in *le Nuove leggi civile commentate*, 2014, 405
  
- ❖ **TONOLO S.**, *Il diritto alla genitorialità nella sentenza della corte costituzionale che cancella il divieto di fecondazione*

*eterologa: profili irrisolti e possibili soluzioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, 1123

- ❖ **TROIANO S.**, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il dilemma della donna partoriente all'anonimato*, in *Liber amicorum per Dieter Henrich*, Torino, 2012
  
- ❖ **VERCELLONE P.**, *Il corpo del minorenne: i trattati sanitari*, in *Trattato di diritto di famiglia, II, la Filiazione*, Milano, 2012
  
- ❖ **VITOLO M.**, *Il concetto di identità nel processo evolutivo*, in *Minorigiustizia*, 1996, 7
  
- ❖ **ZENO-ZENCOVICH V.**, *L'identità personale*, in *Fonti, soggetti, famiglia*, vol. I, Milano, 2009

## **Ringraziamenti**

*Giunta alla conclusione del mio lavoro desidero innanzitutto ringraziare la Prof.ssa Erica Palmerini, relatrice di questa tesi, per avermi seguita con cura e attenzione durante lo svolgimento del mio lavoro.*

*I miei genitori, pilastri di vita...*

*Mamma, per aver saputo ascoltare i miei silenzi, perché nessuno come te sa entrarci nel più profondo e liberarmi dai pensieri più duri. Grazie per avermi sostenuta e per aver sempre creduto in me. Seguirò le orme che stai tracciando nel mio cammino.*

*Papà, la mia roccia, la mia bussola, il mio rifugio. Grazie per i tuoi preziosi consigli e per la serietà con cui prendi le mie scelte di vita. Il tuo supporto è stato indispensabile, senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Se oggi mi ritrovo con una corona d'alloro lo devo sicuramente a te.*

*A chi ho visto crescere e a chi mi ha aiutata a crescere, un grazie speciale va ai miei fratelli Matteo e Rosario che in modo diverso continuano a proteggermi e a farmi sentire amata. Per voi ci sarò sempre!*

*Ai miei Nonni un grazie di cuore per tutto l'amore che mi avete sempre donato, e per i ricordi che di qualcuno restano ancora impressi. Grazie nonna Clara per essere sempre presente ad ogni tappa della mia vita e nonna Nina per il tuo sostegno anche a distanza.*

*Grazie Eli compagna di viaggio, insieme abbiamo preso lo stesso treno, stesso posto a sedere e stessa meta. Abbiamo vissuto, gioito, sofferto e assaporato tutto quello che questa esperienza ci ha donato. Oggi ci ritroviamo al capolinea, è tempo di scendere, ma noi non siamo semplici passeggeri, perché il nostro viaggio non conosce fine.*

*A Mati, lei sì che ha sempre ragione! Grazie per essermi stata sempre accanto. Che dirti: "Conoscere una bella persona è come sedersi e guardare il tramonto".*

*Grazie a Sonia per avermi compresa, nonostante le parole non dette, perché a noi non serve spiegare!*

*A te che sei stata compagna di banco, confidente, AMICA, una costante della mia vita, perché il legame che ci lega va oltre qualsiasi distanza, oltre qualsiasi limite, grazie per essere stata presente anche oggi e per avermi sempre regalato attimi di spensieratezza.*

*Graie a Te che mi hai accolta nella tua vita e donato il tuo amore, per essere così paziente e premuroso, per avermi presa per mano e fatto scoprire che sei indispensabile...“Credo sia la conseguenza naturale di quando si incontra finalmente il piede che calza alla perfezione la scarpetta che tengo in mano da anni....”*

*E poi noi, due 19enni in viaggio verso chissà cosa, impaurite forse, ma piene di entusiasmo, ed eccoci lì, sedute una accanto all'altra mentre diventavamo donne insieme. E' a te che va il mio Grazie più grande per essere stata la sorella mancata, perché vivere questa esperienza senza te non sarebbe stata così preziosa. Consoci ogni mio gesto, ogni piccolo particolare, sei il mio punto di riferimento. Porterò con me il ricordo indelebile di questi anni, certa di viverne tanti altri ancora. Non ti libererai facilmente di me, perché ti Amo di bene.*

*Infine ringrazio tutti Voi, presenti e non per avermi dato la possibilità di chiamarvi Amici, custodirò gelosamente ogni cosa vissuta, ogni emozione provata insieme a voi.*

*E adesso permettetemi di ringraziare me stessa perché ce l'ho fattaaa!!!!!!*